

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

260° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 19 FEBBRAIO 2003

—————

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali.....	<i>Pag.</i> 5
2 ^a - Giustizia	» 13
3 ^a - Affari esteri.....	» 18
4 ^a - Difesa	» 23
5 ^a - Bilancio.....	» 33
7 ^a - Istruzione.....	» 37
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni.....	» 43
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 47
10 ^a - Industria.....	» 54
11 ^a - Lavoro.....	» 58
12 ^a - Igiene e sanità.....	» 62
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 67

Commissioni congiunte

10 ^a (Industria-Senato) e X (Attività produttive, commercio e turismo-Camera).....	<i>Pag.</i> 3
---	---------------

Commissione straordinaria

Diritti umani.....	<i>Pag.</i> 95
--------------------	----------------

Giunte

Affari Comunità europee	<i>Pag.</i> 98
-------------------------------	----------------

Organismi bicamerali

Sul ciclo dei rifiuti.....	<i>Pag.</i> 103
Schengen.....	» 105
Infanzia.....	» 107
Sull'affare Telekom-Serbia.....	» 109

Sottocommissioni permanenti

5 ^a - Bilancio - Pareri.....	<i>Pag.</i> 110
6 ^a - Finanze e tesoro - Pareri.....	» 114

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i> 115
---------------------------	-----------------

COMMISSIONI CONGIUNTE

10^a (Industria, commercio, turismo)

del Senato della Repubblica

con la

X (Attività produttive, commercio e turismo)

della Camera dei deputati

MERCOLEDÌ 19 FEBBRAIO 2003

19^a Seduta

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione del Senato

PONTONE

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Ernesto Testa, vice presidente e la dottoressa Valentina Bagozzi, responsabile settore mercato e regole per la Confartigianato; il dottor Paolo Melfa, consigliere delegato dal Presidente, il dottor Danilo Barduzzi, funzionario e l'avvocato Leopoldo Facciotti, vice segretario nazionale per Casartigiani; il dottor Filippo D'Andrea, responsabile ufficio promozione ed enti funzionali per il CNA; il dottor Sandro Naccarelli, direttore generale, il dottor Claudio Giovine, vice direttore, la dottoressa Elisabetta Frontini, funzionario ufficio fisco e finanza pubblica e il dottor Alberto Perini, capo ufficio stampa per la Confapi.

La seduta inizia alle ore 8,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PONTONE avverte che è stata presentata richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento della seduta odierna. Comunica altresì che il Presidente del Senato in previsione di tale richiesta ha preannunciato il suo assenso.

La Commissione accoglie la proposta e conseguentemente viene adottata tale forma di pubblicità ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per il successivo svolgimento dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle recenti dinamiche dei prezzi e delle tariffe e sulla tutela dei consumatori: audizione di rappresentanti di Confartigianato, Casartigiani, CNA e CONFAPI

Riprende l'indagine conoscitiva in titolo sospesa nella seduta del 12 febbraio.

Il presidente PONTONE, dopo aver brevemente introdotto i temi dell'audizione, dà la parola al dottor MELFA, al dottor TESTA, al dottor GIOVINE e al dottor D'ANDREA, che illustrano la posizione delle associazioni rappresentate.

Rivolgono quesiti agli intervenuti i senatori SEMERARO e GARRAFFA.

Dopo brevi repliche dei dottori TESTA e GIOVINE, il presidente PONTONE dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 19 FEBBRAIO 2003

241^a Seduta

Presidenza del Presidente

PASTORE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Mantovano.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(2015) Conversione in legge del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, recante disposizioni urgenti in materia di contributi in favore delle attività dello spettacolo

(Parere alla 7^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore MAFFIOLI illustra i presupposti costituzionali del decreto-legge n. 24, recante disposizioni urgenti in materia di contributi in favore delle attività dello spettacolo, al fine di superare le difficoltà determinatesi nella ripartizione del fondo unico per lo spettacolo con l'entrata in vigore della più recente legislazione. Ricorda poi che il Consiglio di Stato, chiamato a pronunciarsi sullo schema di regolamento contenente un'integrale revisione dei criteri di erogazione dei contributi alle attività teatrali, predisposto dal Ministero dei beni e delle attività culturali, ha ritenuto che non sussiste in materia la potestà regolamentare dello Stato, nel presupposto che la stessa materia rientri tra quelle attribuite alla legislazione concorrente, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

Propone, quindi, di esprimere un parere favorevole circa la sussistenza dei presupposti costituzionali.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore.

IN SEDE REFERENTE

(1985) Conversione in legge del decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13, recante disposizioni urgenti in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 febbraio.

Si procede all'esame degli emendamenti.

Il relatore BOSCETTO illustra l'emendamento 1.2, che rimette a un decreto interministeriale la definizione dei criteri e dei parametri in base ai quali viene corrisposta la provvisionale, nei limiti del 90 per cento dell'ammontare complessivo. Illustra, inoltre, l'emendamento 2.1, che riformula l'articolo 2, in termini di novella legislativa, introducendo un comma aggiuntivo all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407.

Dà quindi conto degli emendamenti 3.1 e 3.2, tra loro alternativi, volti a precisare la portata normativa dell'articolo 3, in materia di borse di studio riservate agli orfani e ai figli delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

In relazione all'articolo 2, osserva che andrebbe chiarito se il riferimento ai soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1989, n. 510 comporta l'esclusione dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione ai fini della corresponsione dell'assegno vitalizio, anche in assenza di sentenza, qualora i presupposti per la concessione siano di chiara evidenza. Su tale argomento auspica un chiarimento da parte del Governo.

Il senatore VITALI, premesso che l'emendamento 1.1 non intende costituire ostacolo alla conversione in legge del decreto-legge n. 24, ne illustra il contenuto normativo, che riprende alcune proposte di legge presentate da diverse parti politiche.

Sottolinea che la proposta è coerente alle direttive recentemente approvate dall'Unione europea a favore del riconoscimento di diritti alle vittime di crimini e tiene conto che purtroppo in Italia vi è un elevato numero di vittime di crimini di terrorismo che, a suo giudizio, meritano particolare attenzione.

Il relatore BOSCETTO invita il senatore Vitali a ritirare l'emendamento 1.1, ritenendo più opportuno meditare su tale proposta in altra sede, anche in considerazione del maggiore onere finanziario che essa implica. Osserva, quindi, che della materia potrebbe essere investita, per una valutazione preliminare, la Sottocommissione per le politiche della sicurezza, costituita nell'ambito della Commissione.

Il sottosegretario MANTOVANO, condividendo nel merito l'emendamento 1.1, che corrisponde in misura più ampia e adeguata alle esigenze delle vittime del terrorismo, si rimette alla Commissione, ritenendo comunque necessario attendere in proposito il parere della Commissione bilancio, data l'evidente necessità di ulteriori fonti di copertura finanziaria.

Invita il relatore a ritirare l'emendamento 1.2, poiché il rinvio al decreto interministeriale rischia di dilatare i tempi per l'erogazione delle risorse stanziare in favore delle vittime del terrorismo. Esprime parere favorevole sull'emendamento 2.1, mentre si riserva di pronunciarsi sulla proposta del relatore di riformulare l'articolo 3.

Il presidente PASTORE ritiene preferibile mantenere l'attuale testo dell'articolo 3, considerata la volontà legislativa di prevedere che le borse di studio, previste all'articolo 4 della legge n. 407, sono istituite fino al compimento degli studi e non fino al conseguimento del titolo di studio più prossimo.

Accogliendo l'invito del rappresentante del Governo, il relatore BOSSETTO ritira l'emendamento 1.2.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI DATI RELATIVI ALLE REGOLARIZZAZIONI DI CITTADINI STRANIERI IN APPLICAZIONE DELLA RECENTE LEGISLAZIONE IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

Il senatore STIFFONI chiede che il Governo renda disponibili quanto prima, informandone la Commissione, i dati relativi alla regolarizzazione di cittadini stranieri in applicazione della recente legislazione in materia di immigrazione, specificando, fra l'altro, la quantità di domande finora esaminate e le misure adottate per potenziare i competenti uffici periferici dell'amministrazione dello Stato.

Il sottosegretario MANTOVANO informa che già dalla scorsa settimana opera un comitato cui partecipano i rappresentanti dei Ministeri competenti, delle forze sociali, dell'Ente Poste e dell'INPS, con il compito di verificare le eventuali difficoltà nella valutazione delle domande di regolarizzazione. Pur trattandosi di dati ancora parziali, il Governo ne informerà tempestivamente la Commissione.

Ricorda, inoltre, che presso il competente Comitato parlamentare è in corso un'audizione dei rappresentanti del Ministero dell'interno in merito agli effetti della recente legislazione in materia di immigrazione sull'applicazione del Trattato di Schengen.

La Commissione prende atto e, su proposta del PRESIDENTE, con il consenso del sottosegretario Mantovano, conviene di programmare, per la seduta di martedì 25 febbraio, una audizione dello stesso Sottosegretario, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, sulla questione appena trattata.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1985

al testo del decreto-legge

Art. 1.

1.1

VITALI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Modifiche alla legge 20 ottobre 1990, n. 302)

1. Alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2 le parole "a lire 150 milioni" sono sostituite con le parole "fino a 500.000 euro, in proporzione alla percentuale di invalidità riportata, in ragione di 18.000 euro per ogni punto percentuale";

b) dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente:

«Art. 2-bis.

(Trattamento pensionistico per le vittime di atti di terrorismo)

1. Ai soggetti di cui all'articolo 1 che si trovano in collocamento a riposo, si applicano le disposizioni vigenti a favore degli invalidi civili di guerra e delle famiglie dei caduti civili di guerra, fatti salvi i trattamenti pensionistici di maggior favore derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie di lavoratori dipendenti e autonomi o esercenti libere professioni.

2. Per i soggetti di cui all'articolo 1, ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di fine rapporto si applicano gli articoli 1, 2 e 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni.»;

c) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3.

(Assegno vitalizio)

1. A chiunque subisce, per effetto di ferite o di lesioni causate da atti di terrorismo, un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime, compresi i figli maggiorenni, è concesso, oltre all'elargizione di cui all'articolo 2, un assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni.

2. In caso di decesso dei soggetti di cui al comma 1, ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità sono attribuite due annualità, comprensive della tredicesima mensilità, del suddetto trattamento pensionistico limitatamente al coniuge superstite, ai figli minori, ai figli maggiorenni, ai genitori e ai fratelli e alle sorelle, se conviventi e a carico.»;

d) dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente:

«Art. 3-bis.

(Contributi figurativi per le vittime di atti di terrorismo)

1. Ai soggetti di cui all'articolo 1 che subiscono una invalidità permanente della capacità lavorativa è riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad accrescere, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata e la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto. Alla maturazione della pensione gli stessi saranno esentati dall'imposta sul reddito delle persone fisiche in pro-rata dei dieci anni di versamenti figurativi riconosciuti sul totale degli anni utili ai fini della liquidazione dell'importo pensionabile.

2. La condizione di colui che subisce una invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento causata da atti di terrorismo è equiparata a quella dei grandi invalidi di guerra, ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

3. Nei casi di invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa causata da atti di terrorismo si applicano, ai fini della pensione, le norme in materia di misura della pensione privilegiata dei militari prevista dall'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Tale criterio si applica anche per la misura della pensione di reversibilità o indiretta in favore dei superstiti in caso di morte di vittime di atti di terrorismo.

4. Ai trattamenti pensionistici di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo si applicano i benefici previsti dai commi 5 e 6 dell'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407.»;

e) all'articolo 4, comma 1, le parole "di lire 150 milioni" sono sostituite con le parole: "di 500.000 euro";

f) dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:

«Art. 5-bis.

(Norme in favore dei familiari delle vittime del terrorismo)

1. I familiari, limitatamente al coniuge, ai figli e ai genitori, delle vittime e di coloro che hanno subito ferite o lesioni causate da atti di terrorismo, sono esentati dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria.

2. Il patrocinio legale per le vittime di atti di terrorismo, i superstiti e i loro familiari per la costituzione di parte civile è a totale carico dello Stato.

3. Le azioni risarcitorie per atti di terrorismo possono, anche ai soli fini della rivalutazione, essere esperite in ogni caso entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche nel caso in cui sia già decorso il termine di prescrizione.

4. Il riconoscimento e la valutazione delle infermità, la considerazione dell'avvenuto aggravamento, delle pensioni e ogni liquidazione economica o diverso beneficio concessi alle vittime di atti di terrorismo, ai superstiti, ai loro familiari, devono essere esperiti e concludersi entro il termine di quattro mesi dalla presentazione della domanda degli aventi diritto all'ufficio territoriale del Governo competente.

5. Le percentuali di invalidità già riconosciute e indennizzate in base ai criteri e alle disposizioni della normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono rivalutate, su richiesta degli interessati, ai fini dell'eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale.

6. Immediata e continuativa assistenza psicologica a carico dello Stato è prestata ai superstiti ed ai loro familiari nonché ai familiari delle vittime di atti di terrorismo.»;

g) all'articolo 7, al comma 3 le parole: "pari al 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 90 per cento" ed al comma 4 dopo le parole: "Non si dà luogo a ripetizione di quanto già erogato" sono aggiunte le seguenti: "limitatamente ad una quota pari al 20 per cento."».

1.2

IL RELATORE

All'articolo 1, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 3, le parole: "pari al 20 per cento dell'ammontare complessivo dell'elargizione stessa" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 90 per cento dell'ammontare complessivo dell'elargizione stessa, sulla base dei criteri e parametri definiti con decreto interministeriale adottato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della giustizia e il Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400."».

Art. 2.**2.1**

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Modalità di concessione dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407)

1. All'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. L'assegno vitalizio di cui al comma 1 può essere corrisposto ai soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, anche in assenza di sentenza, qualora i presupposti per la concessione siano di chiara evidenza risultando univocamente e concordemente dalle informazioni acquisite e dalle indagini eseguite la natura terroristica o eversiva dell'azione, ovvero la sua connotazione di fatto ascrivibile alla criminalità organizzata, nonché il nesso di causalità tra l'azione stessa e l'evento invalidante o mortale."».

Art. 3.**3.1**

IL RELATORE

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 3.***(Norme per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407)*

1. All'articolo 4, comma 1, primo periodo, della legge 23 novembre 1998, n. 407, le parole da "scuola secondaria superiore e di corso universitario", fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: "scuola elementare e secondaria, inferiore e superiore, e di corso universitario fino al conseguimento del relativo diploma."».

3.2

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: «sono sostituite», inserire le seguenti: «, ovunque ricorrono,».

GIUSTIZIA (2^a)

MERCLEDÌ 19 FEBBRAIO 2003

186^a Seduta*Presidenza del Presidente*

Antonino CARUSO

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Vietti.**La seduta inizia alle ore 9,15.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente Antonino CARUSO, prendendo atto che non sussistono le condizioni procedurali per avviare la discussione in sede deliberante del disegno di legge n. 995, recante modifica all'articolo 165 del codice di procedura civile in materia di costituzione dell'attore, dà la parola al rappresentante del Governo per comunicazioni al riguardo.

Il sottosegretario di Stato VIETTI, a nome del Governo, chiede che venga rinviato l'esame del disegno di legge n. 995, in quanto le modifiche da esso proposte all'articolo 165 del codice di procedura civile si pongono in contraddizione con le modifiche proposte, in riferimento alla medesima tematica, nel disegno di legge Atto Camera n. 2229, di iniziativa governativa, in questo momento in avanzato stato di esame presso la Camera dei deputati. Sarebbe pertanto opportuno che l'intera tematica venisse dal Senato affrontata unitariamente nel momento in cui verrà trasmesso dall'altro ramo del Parlamento il citato disegno di legge n. 2229.

Dopo un breve intervento del presidente Antonino CARUSO che richiama l'attenzione sui contenuti del disegno di legge n. 995 e sulla *ratio* ispiratrice dello stesso, prende la parola il relatore CALLEGARO che si rimette alla Commissione sulla proposta avanzata dal rappresentante del Governo.

Il senatore CIRAMI chiede la rimessione all'Assemblea del disegno di legge n. 995.

Il presidente Antonino CARUSO accerta che la richiesta avanzata dal senatore Cirami è appoggiata dal prescritto numero di senatori e rileva che, poiché la Commissione esaminerà pertanto in sede referente il disegno di legge n. 995, essa potrebbe comunque dare avvio ai propri lavori al riguardo, fermo restando che, una volta trasmesso dalla Camera dei deputati il disegno di legge n. 2229, la trattazione di entrambi i disegni di legge proseguirà congiuntamente.

Non facendosi osservazioni in senso contrario così rimane stabilito.

IN SEDE CONSULTIVA

(1611) Antonino CARUSO e SEMERARO. – *Modifica dell'articolo 291 del codice civile, in materia di adozione di persone maggiori di età, dell'articolo 32 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404 e dell'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, in materia di competenza del tribunale dei minorenni*

(Parere alla Commissione speciale in materia di infanzia e di minori. Esame e rinvio)

Il senatore FASSONE prende la parola per sottolineare in via preliminare come il disegno di legge in titolo investa direttamente le competenze della Commissione giustizia e per rilevare quindi l'opportunità di valutare una diversa assegnazione dello stesso.

Il presidente Antonino CARUSO ritiene che il tema sollevato dal senatore Fassone potrà essere senz'altro oggetto di esame da parte della Commissione e che però l'assegnazione effettuata dal Presidente del Senato sia, a suo avviso, ampiamente giustificata dai precedenti della scorsa legislatura, nel corso della quale la Commissione speciale in materia di infanzia e di minori esaminò, tra l'altro, l'intera riforma del sistema delle adozioni.

Passando più specificamente all'esame dei contenuti del disegno di legge in titolo, il Presidente osserva che l'articolo 1 dello stesso mira a consentire l'adozione di una persona di maggiore età anche nel caso in cui l'adottante abbia figli minorenni, mentre gli altri due articoli rappresentano interventi aventi prevalentemente carattere di coordinamento normativo.

Si impegna comunque ad informare il Presidente della Commissione speciale per l'infanzia di quanto evidenziato dal senatore Fassone. Rinvia infine il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo.

IN SEDE REFERENTE

(1296) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità

(104) MARINO ed altri. – *Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Genova e della corte d'appello di Firenze*

- (279) *PEDRIZZI ed altri. – Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma*
- (280) *PEDRIZZI. – Istituzione del tribunale di Gaeta*
- (344) *BATTAFARANO ed altri. – Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano*
- (347) *MARINI. – Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d'assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria*
- (382) *VALDITARA. – Istituzione di nuovo tribunale in Legnano*
- (385) *SEMERARO ed altri. – Istituzione della corte d'appello di Taranto*
- (454) *GIULIANO. – Istituzione del tribunale di Aversa*
- (456) *GIULIANO. – Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni*
- (502) *VIVIANI. – Istituzione di una sede di corte d'appello, di una sede di corte di assise d'appello e di un tribunale dei minori a Verona*
- (578) *FASOLINO. – Delega al Governo per l'istituzione del tribunale di Mercato San Severino*
- (740) *CALDEROLI. – Istituzione della corte d'appello di Lucca*
- (752) *VISERTA COSTANTINI. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila*
- (771) *PASTORE ed altri. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello de L'Aquila*
- (955) *MARINI ed altri. – Delega al Governo in materia di diversificazione dei ruoli nella magistratura*
- (970) *FILIPPELLI. – Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Crotone*
- (1050) *MARINI ed altri. – Norme in materia di reclutamento e formazione dei magistrati e valutazione della professionalità*
- (1051) *FEDERICI ed altri. – Istituzione della corte d'appello di Sassari*
- (1226) *FASSONE ed altri. – Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti*
- (1258) *COSSIGA. – Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere*
- (1259) *COSSIGA. – Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali*
- (1260) *COSSIGA. – Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonché di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura*
- (1261) *COSSIGA. – Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità*
- (1279) *IERVOLINO ed altri. – Accorpamento delle città di Lauro, Domicella, Taurano, Marzano di Nola, Moschiano e Pago del Vallo di Lauro, nel circondario del tribunale di Nola*

(1300) *CICCANTI*. – *Modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata*

(1367) *FASSONE ed altri*. – *Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità*

(1411) *FASSONE*. – *Delega al Governo per la revisione e la razionalizzazione delle sedi e degli uffici giudiziari*

(1426) *CALVI ed altri*. – *Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni di magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi*

(1468) *CIRAMI ed altri*. – *Istituzione in Agrigento di una sezione distaccata della corte d'appello e della corte d'assise d'appello di Palermo*

(1493) *Antonino CARUSO e PELLICINI*. – *Delega al Governo per l'istituzione della corte d'appello di Busto Arsizio e del tribunale di Legnano e per la revisione dei distretti delle corti d'appello di Milano e Torino*

(1519) *CALLEGARO*. – *Accorpamento dei comuni di Aiello del Friuli, Aquileia, Campolongo al Torre, Cervignano del Friuli, Chiopris, Viscone, Fiumicello, Ruda, San Vito al Torre, Tapogliano, Terzo d'Aquileia, Villa Vicentina e Visco, nel circondario del tribunale di Gorizia*

(1555) *CALDEROLI*. – *Istituzione della corte d'appello di Novara*

(1632) *CICCANTI*. – *Modifica della Tabella A, allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con riferimento ai tribunali di Ascoli Piceno e di Fermo*

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il sottosegretario di Stato VIETTI a nome del Governo, nell'esprimere apprezzamento per il lavoro sin qui svolto dalla Commissione con specifico riferimento alle tematiche sottese all'articolo 2 del disegno di legge n. 1296, ritiene però che sarebbe opportuna una breve pausa di riflessione sulla tematica dell'ordinamento giudiziario al fine di consentire il completamento del lavoro che in questo momento stanno portando avanti, in sede informale, Governo e maggioranza, lavoro volto a definire alcune ulteriori proposte emendative relative allo stesso disegno di legge n. 1296. Una scelta in questo senso consentirebbe alla Commissione di riprendere la discussione in materia di ordinamento giudiziario potendo fare però affidamento su un quadro di riferimento più definito.

Prende atto la Commissione.

Il presidente Antonino CARUSO rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

(490) *BETTAMIO ed altri*. – *Disciplina della professione di investigatore privato*
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 22 gennaio scorso.

Su richiesta del senatore FASSONE la Commissione conviene di spostare il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge in titolo a giovedì 27 febbraio 2003, ore 18,30.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA ODIERNA

Il presidente Antonio CARUSO avverte che la seduta della Commissione, già convocata per le ore 15 di oggi, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 9,35.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MERCLEDÌ 19 FEBBRAIO 2003

93^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PROVERA

Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento Ventucci.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(1926) Modifiche ed integrazioni alla legge 15 dicembre 1998, n. 484, concernente il Trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame)

Introduce l'esame il senatore PELLICINI, ricordando preliminarmente come il Trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari, ratificato ai sensi della legge 15 dicembre 1998, n. 484, contempli l'impegno degli Stati Parte a non effettuare attività sperimentali che comportino esperimenti nucleari.

Adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 settembre 1996, esso è stato già firmato da 160 Paesi e ratificato da 66 Stati Parte, tra cui la Federazione russa e tutti i Paesi dell'Unione europea. Il Trattato impegna gli Stati firmatari a realizzare le strutture necessarie alla verifica prima della sua entrata in vigore, che potrà avvenire solo dopo la ratifica di 44 Stati indicati esplicitamente nel suo articolato, in quanto, secondo l'Agenzia internazionale per l'energia atomica, sarebbero capaci di realizzare esperimenti nucleari.

Gli Stati Uniti non hanno ancora ratificato il Trattato, ma fin dall'ottobre del 1999 hanno assicurato che in pendenza di tale adempimento rispetteranno la moratoria unilaterale degli esperimenti nucleari e che l'Amministrazione continuerà a adoperarsi in favore della ratifica. Gli Stati Uniti si sono altresì impegnati, nell'ambito dell'Organizzazione per il Trattato del bando totale degli esperimenti nucleari, a portare avanti le mi-

sure di approntamento del sistema di rilevamento dei dati che, subito dopo l'entrata in vigore del Trattato, sarà associato ad un sistema di verifica mediante ispezioni. Si può pertanto ragionevolmente ritenere che Washington in attesa della ratifica, continuerà a versare all'Organizzazione la propria quota annuale, pari al 25 per cento del bilancio complessivo di questa, quota che nel 2001 è stata pari ad oltre 20 milioni di dollari.

In tale contesto, il disegno di legge all'esame tende ad integrare il disposto della legge di ratifica 15 dicembre 1998, n. 484, anche al fine di dare continuità agli obblighi assunti dall'Italia con la ratifica del Trattato dopo il 31 dicembre 2000, termine indicato dalla citata legge 15 dicembre 1998, n. 484, ed oltre il quale non sono più disponibili i fondi previsti dalla stessa legge per il finanziamento della quota italiana di partecipazione all'Organizzazione internazionale, nonché per consentire all'Autorità nazionale di completare e mantenere le strutture nazionali deputate agli adempimenti richiesti dal Trattato, anche attraverso la collaborazione con enti specializzati, in grado di fornire un supporto tecnico qualificato.

Il Ministero degli affari esteri, dopo l'approvazione della legge di ratifica 15 dicembre 1998, n. 484, ha provveduto a versare all'Organizzazione le quote arretrate per gli anni 1998 e 1999 e ad avviare le misure nazionali necessarie per l'applicazione del Trattato; in particolare, nella sua veste di Autorità nazionale, nel corso del 1999, ha avviato la realizzazione delle strutture nazionali per la raccolta e l'analisi dei dati sismici su avvenimenti naturali ed artificiali che dovranno essere registrati con continuità dai sensori nazionali, per discriminare eventuali esplosioni nucleari dagli eventi naturali, ed essere conseguentemente trasmessi al Centro internazionale dati di Vienna.

A tale fine, il Ministero degli affari esteri ha avviato un rapporto di collaborazione con gli enti nazionali, specializzati nella sorveglianza del territorio nazionale e che hanno una competenza tecnica specifica nei settori indicati dal Trattato: si tratta, in particolare, dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) e dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA).

Per consentire alla rete nazionale di rilevamento dei dati ed al Centro di valutazione presso l'Autorità nazionale di acquisire la capacità di discriminare esplosioni nucleari da eventi naturali di natura sismica nonché di essere pienamente operativi alla data di entrata in vigore del Trattato, appare indispensabile acquisire al più presto la necessaria esperienza e definire le procedure atte a valutare gli elementi registrati che riguardano essenzialmente dati e situazioni riguardanti altri Paesi, specie del Mediterraneo, in cui è già stata realizzata un'apposita rete scientifica (MEDNET) dall'INGV, che potrà essere utilmente inserita nelle strutture previste dal Trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBT).

Il provvedimento legislativo tende pertanto ad autorizzare l'impiego del personale altamente specializzato delle agenzie e degli istituti indicati, per consentire all'Autorità nazionale di acquisire valutazioni tecniche da

far valere anche in sede internazionale per denunciare inadempienze o violazioni agli obblighi del Trattato.

Passa quindi ad illustrare l'articolato del disegno di legge, soffermandosi in particolare, in primo luogo, sull'articolo 3, che tende ad integrare l'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 484 con un comma 1-bis volto ad esplicitare le facoltà concesse all'ufficio dell'Autorità nazionale per porre in essere le sue numerose e complesse incombenze, compresa la partecipazione all'attività dell'Organizzazione internazionale, nonché la predisposizione di incontri e di seminari tecnici con altri Stati firmatari per l'esame e la concertazione preliminare di tematiche di comune interesse. Richiama poi l'articolo 5, diretto ad inserire sanzioni per coloro che si rifiutino di adempiere agli obblighi di verifica imposti dal Trattato, nonché le procedure per l'esecuzione coatta dell'ispezione, e l'articolo 6, che contempla l'erogazione, a decorrere dall'anno 2003, degli ulteriori finanziamenti rispetto a quelli a suo tempo concessi dalla legge 15 dicembre 1998, n. 484, per il triennio 1998-2000, per i quali si prevede anche la copertura del contributo non concesso per l'anno 2002.

In conclusione, sottolineato come ci si trovi in presenza di un provvedimento di estrema attualità, specie in rapporto alle recenti, inquietanti dichiarazioni delle autorità nord-coreane, e rimarcati i vantaggi che potranno derivare per l'Italia, anche in termini di più efficace protezione civile, dal rafforzamento della rete di rilevazione sismica che potrà essere realizzato sulla base delle previsioni del disegno di legge, ne auspica la sollecita, definitiva approvazione parlamentare.

Dopo che il senatore Calogero SODANO ha preannunziato il convinto voto favorevole del Gruppo UDC: CCD-CDU-DE interviene il senatore ANDREOTTI, il quale rileva come da qualche anno si sia assistito ad una battuta d'arresto nell'impegno degli Stati Uniti sul versante della riduzione degli arsenali nucleari, dopo i grandi risultati acquisiti a cavallo fra gli anni '80 e gli anni '90 attraverso il dialogo tra le Amministrazioni Reagan e Bush e l'URSS di Gorbaciov. In tale contesto, le scelte dell'attuale Amministrazione americana in ordine alla ratifica del Trattato per la messa al bando degli esperimenti nucleari rappresentano una cartina al tornasole degli indirizzi più generali che si intendono adottare sul tema del disarmo.

In conclusione, auspica che l'esame del disegno di legge possa dare occasione, in Commissione o in Assemblea, ad un dibattito di adeguato spessore sulle prospettive del processo di riduzione degli armamenti e sul ruolo che stanno svolgendo su tale essenziale capitolo gli Stati Uniti e la Russia.

La senatrice DE ZULUETA si associa all'auspicio formulato dal senatore Andreotti nel senso di un dibattito adeguatamente approfondito sul disegno di legge, sottolineando l'importanza di un rilancio dell'impegno per garantire un'applicazione, sia pure parziale ed a titolo interinale, delle procedure di disarmo così faticosamente messe a punto in sede internazio-

nale, in una fase nella quale le priorità nell'agenda internazionale sono palesemente mutate. In proposito, rileva come, con l'esaurirsi della confrontazione militare globale fra i due contrapposti blocchi, si sia assistito ad una perdita di attenzione rispetto alla tematica della minaccia nucleare. Con il drammatico riemergere di tale minaccia, è evidente l'esigenza di riprendere il cammino verso il disarmo nucleare globale, obiettivo la cui validità dovrebbe essere riaffermata con vigore, specie dopo che da parte dell'Amministrazione Bush si è arrivati a prospettare la possibilità di un utilizzo di armi nucleari tattiche in scenari di guerra convenzionale.

Agli intervenuti replica il senatore PELLICINI, ribadendo come gli Stati Uniti non abbiano ancora ratificato il Trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari, ma abbiano assunto comunque l'impegno a far fronte ad una quota pari al 25 per cento delle spese complessive inerenti all'attività dell'Organizzazione che è stata istituita in vista dell'entrata in vigore del Trattato stesso.

Per quanto riguarda le tematiche più generali del disarmo nucleare, andrebbe considerato a suo avviso come le minacce alla sicurezza non derivino certo dalle armi delle quali dispongono gli Stati Uniti, ma dagli arsenali in possesso di soggetti inaffidabili, nonché dai materiali che potrebbero essere stati dispersi in relazione agli eventi succeduti alla dissoluzione dell'ex Unione Sovietica.

Ha quindi la parola il sottosegretario VENTUCCI, il quale, in risposta ad un quesito formulato dal senatore ANDREOTTI, ribadisce come tutti gli Stati membri dell'Unione europea abbiano già ratificato il Trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari. Analogo adempimento è stato effettuato dalla Cina e dalla Russia, mentre gli Stati Uniti non vi hanno ancora, al pari dell'India e del Pakistan, provveduto.

Con riferimento poi alle richieste di approfondimento sul tema più generale del disarmo, assicura che rappresenterà al ministro Frattini l'opportunità di fornire alla Commissione una puntuale disamina del quadro attuale e delle iniziative che il Governo si prefigge in proposito.

In attesa che possa realizzarsi tale occasione di confronto, appare però essenziale che il Parlamento proceda con particolare sollecitudine all'approvazione del disegno di legge in esame, così da rendere disponibili i finanziamenti necessari per far fronte agli impegni assunti dall'Italia nel quadro della sua partecipazione all'Organizzazione per il Trattato sul bando totale degli esperimenti nucleari.

Si passa alla votazione.

Il senatore BUDIN, nell'annunciare il voto favorevole del Gruppo DS-U, esprime l'auspicio che il Governo italiano si adoperi attivamente per sollecitare quegli Stati che, come gli USA, hanno finora assunto atteggiamenti dilatori in proposito a ratificare il Trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari.

Nell'augurarsi che, come preannunciato dal Sottosegretario, il ministro Frattini si renda disponibile presto per un confronto presso la Commissione esteri del Senato, ribadisce il convinto voto favorevole della sua parte politica sul provvedimento.

Il senatore MARTONE, nell'annunciare, a nome del Gruppo dei Verdi, il suo voto favorevole sul provvedimento, sottolinea l'opportunità di un rafforzamento dell'impegno dell'Italia per il rilancio dei negoziati sul disarmo. In proposito, dopo che, in coincidenza con il collasso del blocco dell'Est europeo, si era entusiasticamente accreditata la prospettiva di raccogliere finalmente i «dividendi della pace», destinando allo sviluppo le risorse precedentemente impiegate nel settore militare, si assiste ormai da anni ad una situazione di stallo. Da ultimo, sembra affermarsi, specialmente negli Stati Uniti, la tentazione di dar corso all'ulteriore processo di disarmo nucleare solo nella misura in cui ciò consentirebbe di recuperare risorse per nuovi programmi di armamento nel settore convenzionale. Tale indirizzo andrebbe evidentemente denunciato e contrastato nelle opportune sedi internazionali.

Dopo che è stata verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione conferisce al relatore il mandato a riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

La seduta termina alle ore 16,20.

DIFESA (4^a)

MERCOLEDÌ 19 FEBBRAIO 2003

63^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente***FORCIERI***Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Bosi.**Intervengono altresì, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il responsabile dello Stato Maggiore dell'Esercito per il reclutamento, tenente generale Pietro Gaeta, e il responsabile dello Stato Maggiore dell'Esercito per l'addestramento, maggiore generale Armando Novelli.**La seduta inizia alle ore 15,05.***PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazione**

Il sottosegretario BOSI risponde all'interrogazione n. 3-00843 del senatore Battafarano, vertente sulla scelta di Napoli come sede del comando della Marina militare, osservando che la notizia contenuta nell'articolo di stampa del 2 novembre 2002 risulta destituita di fondamento.

Infatti, lo Stato Maggiore della Marina militare non ha avviato alcuna iniziativa tesa a ridimensionare l'importante ruolo rivestito per la Forza armata della propria base di Taranto, né a trasferire nella sede di Napoli l'attuale comando in Capo del dipartimento militare marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto.

Replica il senatore BATTAFARANO, dichiarandosi soddisfatto delle delucidazioni fornite dal rappresentante del Governo.

SULLE MISSIONI DELLA COMMISSIONE

Il presidente FORCIERI precisa che la missione a Cassino, in provincia di Frosinone, sede dell'80° RAV Esercito –quale ipotizzata nel programma dell'indagine conoscitiva relativa al reclutamento e alla forma-

zione dei militari a lunga ferma delle Forze armate- potrebbe aver luogo martedì 11 marzo.

Conviene la Commissione.

Il presidente FORCIERI rende quindi noto che la visita alla Scuola alpina e alla caserma di Passo Rolle (TN) della Guardia di Finanza, ipotizzata per i giorni 27 e 28 febbraio, dovrà essere differita –causa imminente trasmissione di un importante decreto-legge- a data da definirsi.

Conviene la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul reclutamento e la formazione dei militari a lunga ferma delle Forze armate: audizione del responsabile dello Stato Maggiore dell'Esercito per il reclutamento e del responsabile dello Stato Maggiore dell'Esercito per l'addestramento

Riprende l'indagine conoscitiva, iniziata nella seduta del 12 febbraio scorso.

Interviene il generale GAETA e preannuncia che articolerà il suo intervento in due distinte sezioni: nella prima illustrerà aspetti riferiti al reclutamento dei volontari, ivi comprese problematiche di valenza giuridico-amministrativa, e nella seconda invece svilupperà precipuamente le modalità di formazione e addestramento.

Il volume organico previsto per la Forza armata dal modello professionale – cioè dal decreto legislativo n. 215 del 2001 – è di 112 mila unità. Tale entità dovrà essere raggiunta entro il 2020 e a sua volta è ripartita in circa 12 mila ufficiali, 24 mila sottufficiali, di cui 8 mila marescialli e 16 mila sergenti, e 76 mila volontari, di cui il 60 per cento in servizio permanente ed il rimanente 40 per cento in ferma prefissata.

Per poter raggiungere tale configurazione organica occorrerà riequilibrare le categorie degli ufficiali e dei sottufficiali, con specifico riferimento a quest'ultima che dovrà essere soprattutto adeguata internamente nelle consistenze tra i vari gradi e ruoli. Per contro si dovrà perseguire il riempimento delle categorie in espansione, quale quella dei militari di truppa, i cui volumi organici fissati dal citato decreto legislativo n. 215 del 2001 risultano essere di 44 mila volontari in ferma permanente e 33 mila volontari in ferma breve mentre la Forza armata dispone oggi di 20.500 volontari in servizio permanente e 18 mila volontari in ferma breve che peraltro costituiscono circa la metà di quanto previsto dal modello interamente professionale.

A fronte di tale situazione generale il reclutamento del personale dell'Esercito può essere considerato più che soddisfacente, per quanto concerne le immissioni di ufficiali e sottufficiali, e delicato, soprattutto in

prospettiva, quello relativo ai volontari in ferma breve. In particolare, prendendo a riferimento il dato significativo del tasso di selezione, derivante dal rapporto tra posti a concorso e domande di partecipazione, negli ultimi cinque anni, si registra per gli ufficiali un rapporto di circa 1 a 25, che sale addirittura con progressione costante nel tempo, a 1 su 60 per il concorso pubblico dei marescialli. In particolare nell'ultimo bando di concorso per l'Accademia di Modena relativo all'anno 2002 sono state presentate circa 5.600 domande a fronte di 243 posti e per la Scuola sottufficiali dell'Esercito di Viterbo circa 15 mila domande per 250 posti.

Un altro dato significativo è costituito dal tasso di selezione registrato per gli aspiranti volontari in ferma breve che è passato da un valore insoddisfacente del primo concorso ordinario del 1999 all'attuale, decisamente migliore (5° concorso ordinario), che è auspicabile possa ancora crescere. Per quest'ultima forma di reclutamento, in particolare, nel 2002, si sono registrate 21.990 domande a fronte dei 5.167 posti messi a concorso.

In sostanza, l'incremento delle domande dei volontari è il risultato di una mirata campagna promozionale promossa dallo Stato Maggiore dell'Esercito e del ritorno d'immagine positivo derivante dall'impegno massiccio e meritorio del nostro personale nelle missioni internazionali.

Tuttavia per meglio esercitare tale azione mirata la Forza armata si avvale sul territorio di organi demoltiplicatori, quali i diciannove Comandi reclutamento e forze di completamento regionali ed interregionali posti sotto l'egida dell'omonimo Ispettorato, che programmano, organizzano, coordinano e controllano gli interventi sul territorio di competenza dei messaggi pubblicitari a favore dei reclutamenti. Pertanto, l'attività non si configura meramente nella promozione del «prodotto», ma si spinge a consigliare e guidare il cittadino attraverso i percorsi selettivi individuati. Per rendere viepiù aderente l'azione svolta da tali Comandi demoltiplicatori, questi si avvalgono anche dei distretti militari che, peraltro, concorrono ad assolvere funzioni di reclutamento per i volontari in ferma annuale.

Altro tassello importante nella divulgazione delle opportunità di accesso a qualunque titolo in Forza armata sono le associazioni d'Arma, alcune delle quali impegnate in prima linea con lo Stato Maggiore dell'Esercito ad offrire un validissimo supporto al riguardo, specie in aree di scarsa disponibilità vocazionale.

Al fine di un miglior approccio al problema entra quindi nel dettaglio delle modalità di reclutamento attuali. Queste ultime sono la risultante di un lungo percorso legislativo. Occorre infatti, risalire al 1986, anno in cui, con la legge n. 958 venne istituita la figura dei militari in ferma di leva prolungata (MFLP) – reclutati prioritariamente dai militari di leva e, in subordine, dai civili – con ferma di due anni prolungabile a tre. In questa fase si privilegiava l'alimentazione dall'interno senza effettuare specifiche selezioni, con conseguente immediata risposta all'intenzione manifestata dal giovane, che, peraltro, generalmente permaneva nell'ente di appartenenza. In particolare, gli sbocchi occupazionali destinati a tale personale erano minimi sia verso l'esterno sia verso l'interno. Con particolare rife-

rimento a quest'ultimo tipo di sbocco, non essendoci all'epoca un ruolo per i militari di truppa in servizio permanente, ai militari in ferma prolungata erano riservati solo una parte dei posti previsti per l'accesso all'allora ruolo unico dei sottufficiali in servizio permanente. Il rendimento qualitativo fornito dal personale in ferma di leva prolungata non era del tutto soddisfacente, inoltre la possibilità di permanere nell'ente di prima assegnazione induceva tendenzialmente ad un impiego in incarichi logistico - amministrativi.

In tale quadro, dal 1992 la Forza armata modificò le precedenti modalità di reclutamento ed iniziò ad arruolare e formare volontari da destinare essenzialmente in incarichi operativi anziché logistici da assegnare, come accade anche ora, in reparti operativi omogenei. Tale inversione di tendenza è stata resa possibile anche a seguito di vari provvedimenti legislativi.

Ricorda, quindi, la legge n. 386 del 1992, recante misure urgenti per contrastare la criminalità organizzata in Sicilia, che consentì ai militari in ferma di leva prolungata triennale l'ulteriore prolungamento della ferma di due anni nonché l'aumento delle riserve percentuali teoriche di posti negli impieghi civili delle altre amministrazioni dello Stato, delle regioni e delle province e nelle carriere iniziali dei Corpi armati dello Stato. Ciò nonostante, a fronte delle conseguenti aspettative del personale che aderiva al reclutamento, anche in modo cospicuo, l'applicazione di dette riserve non produsse però effetti significativi. Fu così che, con la legge n. 537 del 1993, venne delegato il Governo ad emanare entro sessanta giorni uno o più regolamenti per disciplinare le ferme pluriennali ed incentivare il reclutamento dei volontari riservando al personale l'effettivo accesso alle carriere iniziali del personale della difesa, dei Corpi armati e di altre amministrazioni. Peraltro, tali regolamenti trovarono difficoltà sia nella loro elaborazione sia nel loro *iter* approvativo.

Divenne pertanto fondamentale nel 1995, quale prima soluzione ai pressoché inesistenti sbocchi occupazionali interni dei volontari e punto di partenza per evitare il verificarsi di forti disincentivazioni a riguardo istituire, nelle Forze armate nell'ambito del provvedimento di riordino dei ruoli del personale non direttivo delle Forze armate e delle Forze di Polizia - secondo il principio della equiordinazione introdotto dalla legge n. 216 del 1992 - i ruoli dei volontari in servizio permanente e dei sergenti (decreto legislativo n. 196 del 1995).

Finalmente nel 1997, dopo ben quattro anni dalla promulgazione della legge delegante, fu approvato il vigente regolamento a carattere interforze ed interministeriale (decreto del Presidente della Repubblica n. 332 del 1997) per incentivare il reclutamento dei volontari con cui furono configurate le attuali procedure dei concorsi per il reclutamento dei volontari in ferma breve e per la successiva immissione nelle carriere iniziali delle Forze armate e delle Forze di polizia, concorsi che costituiscono la fonte principale di alimentazione di questa fattispecie di personale.

Stante la non completa copertura dei posti messi a concorso attraverso le modalità ordinarie, ovvero in attuazione del decreto del Presi-

dente della Repubblica n. 332 del 1997, con la legge n. 186 del 1999 di proroga delle missioni internazionali, è stato consentito il ricorso a procedure concorsuali «straordinarie» più rapide e meno farraginose, rifacendosi a norme che avevano già dimostrato la loro efficacia (legge n. 958 del 1986). Infatti, l'*iter* concorsuale è differenziato a seconda dello *status* di provenienza o militare o civile del candidato. In sostanza, nel primo caso si assiste ad un percorso selettivo interno, nel secondo, oltre alla valutazione delle caratteristiche fisio - psico - attitudinali è richiesto il superamento anche di una prova di selezione culturale. Tali procedure più snelle hanno consentito, tra l'altro, un sollecito reclutamento di volontari in ferma breve, tra cui anche l'innovativa immissione delle prime donne in divisa.

Altra possibilità offerta dalla citata legge n. 186 del 1999 è costituita dal reclutamento di volontari in ferma annuale.

Al termine della ferma, i giovani vincitori di concorso possono essere immessi nel ruolo dei volontari in servizio permanente sulla base di una graduatoria di merito ed in funzione dei seguenti parametri: graduatoria di ammissione alla ferma breve; attitudini e rendimento dimostrato durante il servizio svolto nella ferma breve; missioni all'estero effettuate; qualità morali e culturali; esito dei corsi di istruzione, specializzazione o abilitazione; numero e tipo delle specializzazioni/abilitazioni conseguite; titolo di studio e/o titolo professionale posseduto.

Secondo tali graduatorie e previa verifica del mantenimento dei requisiti richiesti, i migliori volontari vengono immessi nel ruolo dei volontari in ferma permanente nell'entità pressoché pari a 2 mila unità/annue.

La procedura concorsuale interforze suesposta, a seguito delle esperienze maturate finora, necessita tuttavia di alcuni adeguamenti, di cui i principali sono: la contrazione dei tempi in quanto tra l'emanazione del bando di concorso, la chiamata a selezione e l'effettivo reclutamento intercorre un lasso di tempo non perfettamente rispondente alle esigenze dei candidati, con naturale erosione del bacino di selezione, che peraltro è attratto da ulteriori allettanti proposte alternative; la limitata certezza dei posti disponibili per l'immissione, al termine della ferma, nelle Forze armate, nelle Forze di Polizia o nelle altre amministrazioni. Ne consegue che il potenziale bacino di reclutabili, non intravedendo certezze nel loro futuro occupazionale e poco disposti ad impiegare tre anni della loro vita, firmando di fatto una «cambiale in bianco», viene a depauperarsi.

Si sofferma quindi sui dati relativi ai giovani che sono risultati idonei al reclutamento in questione. Per quanto concerne la provenienza, essa è sostanzialmente centro- meridionale: il 2,8 per cento proviene dal nord, il 18,3 per cento dal centro, il 60,6 per cento dal meridione e il 18,3 per cento dalle isole. In merito al titolo di studio, il 71,5 per cento possiede un diploma di scuola media superiore mentre il 28,5 per cento è in possesso del titolo di studio di scuola media inferiore o di qualificazione professionale.

Come noto, l'immissione nei ranghi delle Forze armate delle prime donne volontarie, di cui l'Esercito è stato il precursore, risale all'anno 2000 ed attualmente sono in servizio circa 900 unità. Ciò è stato reso possibile dall'attuazione di quelle procedure straordinarie di cui ho accennato in precedenza.

I volontari di truppa in ferma breve conseguono, attraverso specifici corsi, il grado di caporale presso i citati reggimenti addestramento volontari non prima del compimento del terzo mese dall'incorporazione. Tale grado configura la soglia tra il periodo formativo e quello addestrativo specialistico. Non prima del compimento del diciottesimo mese di servizio gli stessi frequentano un ulteriore corso per il conseguimento del grado di caporal maggiore, grado apicale per i volontari in ferma breve.

I volontari in ferma permanente vengono immessi in ruolo, con il grado di primo caporal maggiore e conseguono i gradi successivi, in maniera cadenzata, «ad anzianità». In particolare i militari acquisiscono il grado di caporal maggiore scelto dopo un anno di anzianità, di caporal maggiore capo dopo cinque anni di permanenza nel precedente ed infine di caporal maggiore capo scelto (grado apicale del ruolo) dopo cinque anni di permanenza nel grado di caporal maggiore capo.

L'aspetto economico unitamente alla risoluzione della problematica degli alloggi, nonché l'introduzione di tutta una serie di incentivi rientrano nel concetto che va sotto il nome di qualità della vita, la cui condizione ottimale ha dei riflessi positivi sui reclutamenti del personale e configura quegli elementi di pregio volti a ristorare la peculiarità della condizione militare.

L'Esercito da tempo ha iniziato un programma di adeguamento delle infrastrutture alloggiative all'interno dei reparti alle mutate esigenze della componente di truppa della Forza armata, con prioritario riferimento ai volontari in servizio permanente. Tale attività si affianca all'implementazione di una serie di misure volte a garantire ai volontari in ferma breve uno sbocco occupazionale certo al termine della ferma contratta e concreti incentivi economici al reclutamento.

Pertanto, l'introduzione di *benefits* per il personale militare (indennità di alloggio, convenzioni con imprese private) dovrà essere sostenuta da una adeguata base legislativa, tenuto conto anche della necessità di coordinare le iniziative della Forza armata con altre esterne ad essa in vista del graduale conseguimento degli obiettivi prefissati (professionalizzazione).

Per quanto concerne il trattamento economico del personale volontario è opportuno precisare che lo stesso è differenziato a seconda che si parli di personale in servizio permanente (volontari in ferma permanente) e non (volontari in ferma annuale e volontari in ferma breve). In particolare il personale volontario in ferma permanente è inquadrato nel V livello retributivo, primo gradino economico del personale militare contrattualizzato, e, pertanto, è destinatario degli emolumenti aventi natura stipendiale.

Il personale volontario in ferma breve e volontario in ferma annuale non ha invece un rapporto stabile di impiego e conseguentemente è retribuito con paga giornaliera la cui misura è rapportata percentualmente per i

volontari in ferma breve al 50 per cento-70 per cento (a seconda dell'anzianità di servizio fino al 12° mese e dal 12° mese) della somma della voce stipendio e dell'indennità integrativa speciale lorda spettante al 1° Caporal maggiore volontario in ferma permanente (V° livello), mediamente pari a circa 800 euro, mentre per i volontari in ferma annuale alla somma del 100 per cento della paga spettante al personale di leva e del 50 per cento dell'importo della paga spettante al volontario in ferma breve, mediamente pari a circa 500 euro.

In conclusione la chiave di volta che sottende la professionalizzazione dello strumento militare è identificabile nella figura professionale del volontario (in ferma breve ed in servizio permanente), che costituisce l'asse portante su cui poggia l'approntamento della Forza armata.

Al fine quindi di disporre di un maggiore numero di volontari è indispensabile agire lungo tre direzioni: porre in essere incentivi volti a conferire sempre maggiore appetibilità al reclutamento di tale personale, implementando: le norme a sostegno della qualità della vita, il trattamento economico e le opportunità di altri sbocchi occupazionali per i volontari in ferma breve che hanno operato con merito nelle varie unità sovente in situazioni di estrema crisi; snellire le procedure concorsuali e contrarre i relativi tempi per ridurre i cali; perfezionare il quadro normativo vigente anche in vista dell'eventuale anticipata sospensione della leva.

Prende quindi la parola il generale NOVELLI affermando che la Forza armata ha sviluppato *iter* formativi diversificati in grado di far conseguire ai volontari in ferma annuale, ai volontari in ferma breve e ai volontari in ferma permanente le capacità necessarie all'assolvimento di quei compiti primari, di difficoltà crescente, che ciascuna categoria è chiamata a svolgere.

Con ciò l'Esercito ha perseguito la cultura dell'obiettivo, definendo inizialmente le capacità operative da raggiungere e successivamente sviluppando le necessarie attività di programmazione e di pianificazione per il loro conseguimento.

Ne sono risultati *iter* di formazione basati su criteri di: qualificazione orientata all'impiego; livello di difficoltà crescente; corretto bilanciamento tra professionalità militare e cultura generale; aggiornamento costante. La Forza armata, infatti, ha adottato, da qualche anno, il sistema di sottoporre a verifica, con metodo e regolarità, non solo le attività operative sviluppate dai contingenti impiegati all'estero, ma anche quelle addestrative condotte in poligoni internazionali.

Si sofferma quindi sul sistema formativo dei volontari in ferma annuale, che si articola in tre fasi. La prima fase dura approssimativamente tra le sette e le undici settimane. Essa è caratterizzata da un addestramento di base, per la formazione generica del militare, un addestramento individuale al combattimento, per l'acquisizione delle capacità di autodifesa e di sopravvivenza, un addestramento di specializzazione, per abilitare il personale ad assolvere le funzioni previste per l'incarico assegnato e un addestramento al controllo del territorio, di cui è facile intuire le finalità. La

prima fase viene svolta, per la maggior parte degli incarichi, presso i reggimenti operativi, mentre per quelli di maggiore contenuto tecnico (operatore tecnico elettronico per missili e per artiglieria leggera, radio elettronico, artificiere, acquirettore obiettivi, e così sia) le attività sono svolte presso le Scuole di specialità. Al termine il personale consegue il 1° grado di preparazione ed è impiegabile nei servizi di vigilanza, in interventi a favore della collettività in caso di pubbliche calamità, in operazioni di controllo del territorio in concorso alle Forze dell'ordine ed in attività logistico-amministrative per la vita ed il funzionamento dei reparti. A questa fase segue una seconda fase, della durata di sei settimane che prevede un corso caporali ed un addestramento alle operazioni di sostegno della pace. Al termine di questo periodo, che coincide con il 4° o 5° mese di servizio, il volontario consegue il 2° grado di preparazione, correlato con la capacità di svolgere anche compiti connessi con le *Crisis Responce Operations* (CRO), potendo essere impiegato fuori area in operazioni di sostegno della pace ma solo in ambienti a bassa intensità operativa ed in interventi umanitari. La terza fase, riguarda esclusivamente gli incarichi operativi la cui durata varia dalle quindici alle ventidue settimane. Quest'ultimo stadio dell'addestramento è dedicato all'acquisizione di quelle conoscenze tecnico-tattiche connesse con l'impiego delle minori unità in combattimento, anche in ambienti particolari. Il personale che conclude l'addestramento, al 9° o 10° mese di servizio, acquisisce il 3° grado di preparazione, che in pratica configura una buona capacità di fronteggiare emergenze conflittuali assimilabili alla guerra classica, per la difesa del territorio nazionale.

Sottolinea che oggi non tutti i volontari in ferma annuale acquisiscono questa capacità di alto livello, in quanto molti di essi vengono già impiegati al termine delle prime due fasi o in operazioni Fuori area o in interventi di concorso o, soprattutto, nella vigilanza degli obiettivi sensibili.

I volontari in ferma breve sono destinati principalmente alle unità a più elevata prontezza, impiegabili in scenari caratterizzati da più elevata conflittualità. A differenza dei volontari in ferma annuale che sono addestrati per ricoprire un solo incarico di selezione, essi sono polifunzionali, nel senso di poter essere intercambiabili nell'ambito delle formazioni di base (squadre ed equipaggi) ed in grado di ricoprire più incarichi che richiedono attitudini simili.

Il loro *iter* addestrativo è anch'esso articolato in tre fasi, al termine di ciascuna delle quali il personale acquisisce un particolare livello di operatività. La prima fase di cinque mesi, detta anche della formazione di base, viene sviluppata inizialmente presso i reggimenti addestramento volontari dove i volontari in ferma breve compiono i primi tre mesi di ferma e successivamente presso i reparti o le Scuole d'arma dove conseguono la specializzazione dell'incarico. Al termine di questa fase in pratica il volontario in ferma breve è in grado di svolgere gli stessi compiti di un volontario in ferma annuale al secondo grado di preparazione: si può dire che militarmente è addestrato, ma ha poca esperienza avendo solo operato in formazioni elementari (le squadre). Ha acquisito infatti le capacità per essere

impiegato nei servizi di vigilanza e scorta in genere, in interventi a favore della collettività in caso di pubbliche calamità, in operazioni di controllo del territorio in concorso alle Forze dell'ordine, in interventi umanitari e nelle operazioni di *peace-keeping*, in ambiente a bassa intensità. La seconda fase è caratterizzata dallo sviluppo di attività tecnico tattiche connesse con le minori unità in combattimento (plotoni, compagnie, batterie, squadroni) e dalla condotta di addestramenti per l'impiego in operazioni fuori area di *peace-support* con particolare riferimento al *peace-enforcing*. In questa fase viene inoltre sviluppata una intensa attività a fuoco e molto spesso le unità svolgono importanti esercitazioni congiunte con reparti stranieri nei poligoni all'estero. Al termine, all'incirca al 10° mese di ferma, il volontario può essere considerato combattente completo e può essere impiegato in operazioni, come prevede il decreto-legge n. 505 del 30 dicembre 1997. La terza fase è infine la più qualificante. In questo periodo il combattente già professionalmente completo affina le sue capacità per operare in ambienti e situazioni particolari e per essere leader di formazioni elementari. È una fase caratterizzata da corsi specifici quali ad esempio quelli per tiratore scelto, per fuciliere scelto, per istruttore di sci e di roccia, ed altri che non mi dilungo ad elencare, tutti destinati ad accrescere la sua professionalità. E proprio la frequenza di questi corsi, in aggiunta alla partecipazione ad operazioni in ambito multinazionale che contribuisce a determinare, per i migliori, l'idoneità all'avanzamento al grado di caporal maggiore. Al 24° mese di servizio, con l'acquisizione del 3° livello di operatività, la Forza armata dispone quindi di un volontario completo, ben addestrato, esperto, idoneo all'impiego in qualsiasi situazione operativa e capace di controllare altro personale. Nei periodi successivi dal 24° al 36° mese le attività sono, infine, indirizzate al mantenimento del livello addestrativo raggiunto ed anche alla qualificazione professionale con la frequenza dei corsi di Euroformazione. Al 36° mese di servizio, termine della sua ferma, siamo, quindi, in presenza di un professionista che è sicuramente qualificato per il passaggio al servizio permanente per il transito nelle Forze di Polizia. È il volontario per eccellenza che, in quanto proveniente dai volontari in ferma breve, ha già maturato una considerevole esperienza tecnico-professionale, con particolare riferimento alla capacità di assolvere compiti operativi in tutte le situazioni di crisi, da quelle più semplici rappresentate dagli interventi umanitari alle operazioni di guerra classica.

Per quanto riguarda la fase iniziale invece, essa prevede un periodo di addestramento di durata variabile dalle otto alle dodici settimane durante le quali vengono livellate le conoscenze di tutti. Durante questo periodo vengono frequentati un corso basico e un corso di specializzazione che hanno lo scopo rispettivamente di consolidare la base culturale e fisica già acquisita e perfezionare le capacità tecnico-professionali raggiunte.

In conclusione fornisce un cenno sull'addestramento del contingente Nibbio. Esso è stato avviato già nel mese di agosto 2002, allorquando l'autorità politica ha dichiarato l'eventuale possibile partecipazione di

unità dell'Esercito all'operazione «*Enduring Freedom*» ed ha riguardato, inizialmente, il 9° reggimento alpini ed il 187° reggimento paracadutisti.

Il percorso addestrativo è stato articolato su quattro moduli, di durata variabile, con i seguenti obiettivi parziali: 1° modulo (della preparazione individuale volto a potenziare gradualmente l'efficienza fisica del combattente in funzione dell'ambiente e la sua capacità operativa individuale in funzione del compito da svolgere); 2° modulo (della preparazione delle unità a livello plotone mirata ad elevare le capacità operative specifiche e di sopravvivenza in quota delle unità, nonché a migliorarne le procedure e le tecniche per l'utilizzo degli aeromobili); 3° modulo (della preparazione delle unità a livello complesso minore volto all'amalgama dell'Arma base con le varie componenti specialistiche, ed allo sviluppo di capacità di condurre atti tattici diversificati con l'impiego di aeromobili in ambiente di montagna di giorno e di notte; 4° modulo (delle verifiche indirizzate a valutare le capacità operative conseguite dal contingente mediante una serie di esercitazioni continuative).

L'attività è stata svolta parallelamente dai due reggimenti fino a metà novembre quando è stato scelto il contingente su base alpina. Da quel momento, il 9° reggimento alpini, di stanza all'Aquila, ha intensificato l'attività presso aree addestrative e poligoni delle regioni Abruzzo, Lazio e Sardegna sviluppando spesso in collaborazione con unità statunitensi della SETAF di Vicenza: perfezionamento al tiro in ambiente diurno e soprattutto notturno con tutte le armi disponibili, tra le quali ricordo anche i fucili di precisione, i lanciagranate ed i mortai d'assalto da 60 mm.; attività di mobilità in ambiente montano e aeromobilità in alta quota; addestramento di soccorso immediato e pronto soccorso, effettuato con la cooperazione di un team specialistico inglese; esercitazioni in bianco ed a fuoco in ambiente montano; scuola tiro mortai rigati da 120 mm. Al termine, dopo circa quattro mesi, il comandante di reggimento ha potuto certificare la piena operatività del contingente.

Pongono quesiti i senatori MANFREDI, COLLINO, BEDIN, PASCARELLA e il presidente FORCIERI ai quali – come da richiesta della Commissione – i generali forniranno risposte scritte.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è pertanto rinviato a prossima seduta.

La seduta termina alle ore 16,15.

BILANCIO (5^a)

MERCOLEDÌ 19 FEBBRAIO 2003

272^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(229) MUZIO ed altri. – *Estensione delle prestazioni previste per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai soggetti danneggiati dall'esposizione all'amianto*

(230) MUZIO ed altri. – *Modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto*

(330) Tommaso SODANO ed altri. – *Norme per il riconoscimento degli infortuni, delle malattie professionali e delle esposizioni da amianto*

(349) BATTAFARANO ed altri. – *Integrazioni alla normativa in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto, realizzazione di un programma di sorveglianza sanitaria e istituzione del Fondo nazionale per le vittime dell'amianto*

(540) CARELLA ed altri. – *Disciplina della sorveglianza sanitaria a tutela dei lavoratori esposti ad amianto*

(590) BETTONI BRANDANI ed altri. – *Modifiche alla normativa in materia di benefici in favore dei lavoratori esposti all'amianto*

(760) FORCIERI ed altri. – *Modifica dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto*

(977) Tommaso SODANO ed altri. – *Norme per l'epidemiologia delle patologie asbesto-correlate, per l'interpretazione autentica dell'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, per la sorveglianza sanitaria dei cittadini esposti ed ex esposti all'amianto, per l'informazione sui diritti e sugli obblighi dei cittadini e dei lavoratori esposti ed ex esposti e degli operatori sanitari coinvolti*

(1240) RIPAMONTI. – *Nuove norme in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto ed istituzione del Fondo di solidarietà per le vittime dell'amianto*

(1253) GABURRO ed altri. – Nuove norme in materia di prestazioni previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto e modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257

(Parere alla 11^a Commissione sul nuovo schema di testo unificato e sui relativi emendamenti. Esame congiunto e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il presidente AZZOLLINI, in sostituzione del relatore Ciccanti, segnala che si tratta del nuovo schema di testo unificato per i disegni di legge nn. 229, 230, 330, 349, 540, 590, 760, 977, 1240 e 1253, in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali dei soggetti danneggiati dall'esposizione all'amianto. Per quanto di competenza, segnala che il provvedimento sembra suscettibile di produrre effetti finanziari negativi, privi di quantificazione e di copertura finanziaria. Al fine di determinarne l'entità, sembra necessario acquisire un'apposita relazione tecnica.

La Commissione delibera, quindi, di chiedere la predisposizione della relazione tecnica nei termini prospettati dal Presidente.

SULLA QUESTIONE DI COMPETENZA SOLLEVATA DALLA 1^a COMMISSIONE IN MERITO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1942

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella seduta di ieri ha dato conto di una lettera trasmessagli dal Presidente del Senato in ordine alla questione di competenza sollevata dalla 1^a Commissione permanente con riferimento al disegno di legge n. 1942, già assegnato in sede referente alla 5^a Commissione. A tale riguardo, dovendo esprimere il proprio avviso su tale questione, ritiene tuttavia opportuno acquisire l'orientamento della Commissione nel suo complesso, a partire dal relatore del provvedimento in oggetto.

Il senatore IZZO, relatore sul disegno di legge n. 1942, dichiara di non condividere pienamente la riassegnazione di quel provvedimento alle Commissioni 1^a e 5^a riunite, dovendosi ritenere esclusiva la competenza della Commissione bilancio. A sostegno della propria tesi, ricorda i numerosi provvedimenti che, trattando materie omogenee a quella in discussione, sono stati sempre, di norma, assegnati alla 5^a Commissione. Ciò non toglie, tuttavia, che la stessa 5^a Commissione dovrà tenere nella dovuta considerazione il prescritto parere della Commissione affari costituzionali, atteso il giusto rilievo che hanno taluni profili della normativa in questione.

Il senatore CADDEO dichiara, invece, di non avere particolari obiezioni ad una riassegnazione del disegno di legge n. 1942 alle Commissioni 1^a e 5^a riunite, posto che vi sono trattati aspetti normativi di competenza anche della Commissione affari costituzionali. Sarà piuttosto necessario – a suo giudizio – nel prosieguo dell'esame di quel provvedimento, circoscriverne la portata agli aspetti più significativi.

Il presidente AZZOLLINI, acquisito l'orientamento emerso dal dibattito, si riserva di predisporre una lettera di risposta al Presidente del Senato in cui, pur segnalando i motivi che sembrerebbero deporre al favore del mantenimento dell'attuale assegnazione esclusiva alla 5^a Commissione, si rappresenta l'assenza di elementi ostativi ad una ripartizione di competenza tra le Commissioni 1^a e 5^a. Ad esito della deliberazione della Presidenza del Senato, si potrà prendere in considerazione la possibilità di congiungere l'esame del disegno di legge n. 1942 con quello di tutti i provvedimenti che presentano profili di connessione per materia.

La seduta termina alle ore 9,20.

273^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
AZZOLLINI*

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Maria Teresa Armosino.*

La seduta inizia alle ore 15,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI informa la Commissione che è stata trasmessa al Governo la richiesta di predisposizione della relazione tecnica sul testo unificato per i disegni di legge n. 229, 230, 330, 349, 540, 590, 760, 977, 1240 e 1253, inerenti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei soggetti danneggiati dall'esposizione all'amianto. L'esame dei provvedimenti riprenderà, quindi, non appena perverrà tale relazione.

Con riferimento ai disegni di legge inerenti le misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, comunica di aver inviato una nota di risposta alla lettera del Presidente del Senato con la quale, preso atto delle richieste della 1^a Commissione permanente, segnala che il valore preminentemente agevolativo delle misure contenute in tali disegni di legge e le possibili difficoltà che obiettivamente si incontrerebbero nel riunire le due Commissioni, deporrebbero a favore del mantenimento dell'assegnazione esclusiva alla 5^a Commissione, ferma restando, comunque, la piena disponibilità a riconoscere al parere espresso dalla 1^a Commissione un significativo valore rafforzato,

in considerazione del giusto rilievo che meritano i riflessi normativi segnalati dal Presidente di tale ultima Commissione. Non è stata comunque rappresentata l'esistenza di elementi ostativi ad una ripartizione di competenza tra le Commissioni 1^a e 5^a.

In ordine, infine, ai disegni di legge inerenti la riforma delle norme di contabilità di Stato, informa la Commissione che, non appena perverrà la prescritta autorizzazione della Presidenza del Senato, verranno intrapresi gli opportuni contatti con gli organismi istituzionali, compreso l'OCSE, indicati per le audizioni al fine dello svolgimento di queste ultime nel corso delle prossime settimane.

Prende atto la Commissione.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte, infine, che l'ordine del giorno della seduta della Commissione, già convocata per domani, giovedì 20 febbraio 2003, alle ore 9, è integrato con l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 255 e connessi.

La seduta termina alle ore 15,45.

ISTRUZIONE (7^a)

MERCOLEDÌ 19 FEBBRAIO 2003

168^a Seduta

Presidenza del Presidente
ASCIUTTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Valentina Aprea.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(202) EUFEMI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica

(259) BASTIANONI. – Norme in materia di stato giuridico e di reclutamento degli insegnanti di religione cattolica

(554) BEVILACQUA ed altri. – Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica

(560) SPECCHIA ed altri. – Norme in materia di stato giuridico e di reclutamento degli insegnanti di religione cattolica

(564) BRIGNONE. – Norme in materia di reclutamento e stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica

(575) MONTICONE e CASTELLANI. – Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica

(659) MINARDO ed altri. – Norme in materia di stato giuridico e di reclutamento dei docenti di religione cattolica

(811) COSTA. – Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica

(1345) TONINI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica

(1877) Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, approvato dalla Camera dei deputati

(1909) ACCIARINI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 12 febbraio scorso.

La senatrice SOLIANI condivide la necessità che l'*iter* del provvedimento si concluda al più presto poiché da tempo si attende una soluzione alla questione degli insegnanti di religione cattolica. Tuttavia ritiene che le finalità della normativa in esame non debbano essere limitate all'esigenza di definire lo stato giuridico degli insegnanti. Auspica pertanto un ulteriore e approfondito dibattito in un contesto più ampio che si presenta ricco di nodi culturali e storici. Ricorda che nella passata legislatura l'obiettivo dei disegni di legge in materia riguardava non solo lo stato giuridico degli insegnanti, ma toccava anche nel merito il tema dell'insegnamento della religione cattolica. Ora tale insegnamento è organicamente inserito nel sistema scolastico e anche agli stessi insegnanti verrà riconosciuta la stabilità: ma è decisivo il profilo delle modalità in cui ciò avviene. A tale proposito sottolinea l'esigenza di riconoscere piena dignità a tale disciplina e agli insegnanti che la impartiscono, nell'ambito di un maggior rigore culturale. Peraltro, la scelta di avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica dovrebbe muovere dal presupposto dell'esercizio di una libertà aggiuntiva, in modo tale che sia una scelta piena e consapevole. In tal modo il provvedimento che verrà licenziato potrà conseguire non un obiettivo minimo, quello della regolarizzazione di uno stato precario degli insegnanti, ma una finalità più alta, consistente nell'acclaramento di una scelta significativa del soggetto, di ampio respiro culturale. Per questi motivi la senatrice Soliani esprime l'avviso che il testo necessiti alcuni miglioramenti, alla luce di una riflessione più approfondita, che muova dalla cornice costituzionale delineata dagli articoli 7, 8, 33 e 34 della Costituzione.

Concorda quindi con alcuni presupposti di base del provvedimento e cioè che l'insegnamento della religione cattolica costituisca parte integrante del sistema scolastico, anche nella forma della facoltatività, e contribuisca in tal modo alla proposta formativa della scuola pubblica; condivide altresì il profilo relativo alla necessità di accrescere la formazione degli insegnanti della scuola cattolica, all'interno di un quadro di riferimento più ampio che riguarda la professionalità di tutti gli insegnanti; apprezza altresì l'obiettivo di superare lo stato di precarietà degli insegnanti in questione, che da lungo tempo li discrimina. Tuttavia permangono, a suo avviso, alcune perplessità che suggeriscono un miglioramento del testo. In particolare sarebbe opportuno intervenire con riferimento alle norme che regolano l'accesso ai ruoli (articolo 3), la mobilità (articolo 4), nonché la disposizione transitoria di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5. Ribadendo la necessità di conferire con questo provvedimento una vera dignità ai docenti di religione cattolica, attraverso gli auspicati miglioramenti del testo, richiama altresì l'attenzione sul fatto che l'*iter* della normativa subisce il

clima non positivo derivante dalla scarsità delle risorse destinate al sistema scolastico, con particolare riferimento alla limitazione degli organici del personale. Auspica quindi che si possa raggiungere una larga convergenza nel merito dell'Intesa fra Stato e Chiesa, in modo da conseguire quegli obiettivi di alto profilo che dovrebbero connotare il provvedimento in esame.

Il senatore GABURRO ringrazia il relatore Brignone per l'ampia e approfondita relazione, auspicando la rapida approvazione del provvedimento per risolvere un'esigenza da tempo reclamata. A tale proposito osserva che l'approvazione del testo pervenuto dalla Camera dei deputati ha registrato un ampio accordo anche da parte dell'opposizione, con ciò dimostrando che al di là delle ideologie e delle convinzioni di carattere confessionale, il testo in esame soddisfa comunque un'esigenza superiore, quella di garantire la finalità educativa dell'attività svolta dagli insegnanti di religione cattolica.

Poiché non ci sono altri interventi in discussione generale, il PRESIDENTE avverte che si passerà alle repliche.

Il relatore BRIGNONE esprime ampio apprezzamento per gli interventi che si sono susseguiti nella discussione generale, ricca di spunti e suggerimenti preziosi, che hanno messo in evidenza lo spessore culturale del testo che, infatti, non può essere ridotto a una mera sanatoria del precariato. Cercherà quindi di rispondere alle obiezioni che sono emerse nel corso del dibattito, riservandosi di approfondire alcune tematiche non solo in sede di esame degli emendamenti, ma eventualmente anche nel dibattito in Assemblea. Con riferimento all'intervento del senatore Eufemi, concorda con l'osservazione che l'attività legislativa spesa nella scorsa legislatura è stata ampiamente recuperata, e verrà ulteriormente valorizzata alla luce dell'attuazione della riforma sull'autonomia scolastica. Ringrazia quindi per l'apprezzamento manifestato per i criteri posti alla base del reclutamento, proprio in quanto essi vanno nello spirito della revisione concordataria del 1985.

Condivide altresì l'intervento del senatore Monticone, sottolineando peraltro che l'insegnamento della disciplina non ha carattere catechistico, ma assume particolare valore in quanto tende a rivolgersi anche ai non credenti, in modo da esaltare la finalità educativa dell'insegnamento. Condivide altresì il rilievo circa la soppressione dell'obbligo, per chi supera il concorso, di mantenere l'insegnamento per un certo numero di anni: tuttavia, una diversa disposizione si sarebbe esposta facilmente a rilievi di costituzionalità, non essendo previsto tale obbligo per gli altri insegnanti.

Con riferimento all'intervento critico della senatrice Manieri, il relatore osserva che non è stata percepita puntualmente la profonda differenza fra contenuti dell'insegnamento della religione cattolica e stato giuridico del personale preposto ad impartirla. Peraltro, egli non condivide il giudizio secondo cui gli insegnanti di religione cattolica si giovano di un pri-

vilegio, perché al contrario essi sono stati discriminati per tanti anni e soggetti ad uno stato di precarietà. Inoltre le procedure per l'insegnamento della religione cattolica costituiscono un aggravio rispetto a quelle previste per gli altri insegnamenti. Anche la mobilità nell'insegnamento è fissata da regole precise ed egli auspica in merito che attraverso aggiornamenti della normativa concordataria che regola l'idoneità all'insegnamento della religione si possa conseguire con una ulteriore qualificazione professionale. Osserva peraltro che fra i motivi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dalle disposizioni vigenti si aggiunge la revoca dell'idoneità da parte dell'ordinario diocesano competente per territorio, mentre per gli insegnanti di altre materie risulta difficilissimo, in base alle norme generali, conseguire la sospensione del docente dall'insegnamento. Per quanto riguarda infine le osservazioni concernenti la necessità di riformare le norme pattizie, il relatore sottolinea che non è certamente questa la sede per trattare tale materia.

Ringrazia poi il senatore Minardo per aver ricordato che l'insegnamento della religione cattolica è una materia scelta dal 93 per cento degli studenti italiani ed impartita da una categoria di insegnanti per l'80 per cento laici, con ciò dimostrando che è una disciplina scolastica pari alle altre e conseguentemente gli stessi insegnanti di religione hanno pari dignità rispetto agli altri insegnanti. Non concorda invece con la proposta di individuare una norma aggiuntiva per tutelare gli insegnanti non compresi nel 70 per cento delle cattedre per le quali viene assegnato un contratto a tempo indeterminato: va infatti considerato che ci sono degli insegnanti di religione che preferiscono non essere immessi in ruolo in modo da utilizzare le ore libere per altre attività educative. Pur apprezzando il riferimento ai sistemi scolastici di altri Paesi citato dalla senatrice Acciarini, il relatore ricorda che in Italia la storia dell'istruzione pubblica deve comunque tener conto anche del Concordato e del successivo Accordo del 1985. Sottolinea poi che diversamente da quanto indicato dalla senatrice Acciarini, le due sentenze della Corte costituzionale del 1989 e del 1991 hanno riguardato l'applicazione del Concordato, ma non hanno sancito la facoltatività dell'insegnamento religioso e del rinnovo annuale della scelta effettuata: le pronunce hanno invece trattato il profilo relativo allo stato di non obbligo degli studenti non avvalenti di tale insegnamento, nonché il profilo della possibilità di comprendere, fra le libere scelte possibili, anche quella di non presentarsi o di allontanarsi dall'edificio della scuola. Dissente altresì dall'affermazione secondo cui fino all'anno scolastico 1990-1991 docenti privi dei titoli richiesti hanno mantenuto la cattedra, poiché a quella data, ricorda il relatore, in realtà non era richiesto alcun titolo superiore. Non può poi essere considerato anomalo il sistema di risoluzione del rapporto di lavoro poiché, ricorda ancora il relatore, la disciplina è di fonte pattizia.

Ringrazia poi il senatore Tonini per aver sottolineato l'importanza della coerenza delle posizioni assunte nella scorsa legislatura ed in quella attuale, in modo da mantenere vivo il senso della cultura di governo all'atto del passaggio all'opposizione, ciò che è senz'altro indispensabile

per una buona produzione legislativa. Apprezza il richiamo al disegno di legge n. 1345 con riferimento ai titoli per l'ammissione ai concorsi, poiché costituisce un pregevole spunto per sollecitare la riforma dei titoli di diritto canonico attualmente in atto presso la Conferenza episcopale italiana (CEI). Si associa quindi all'auspicio espresso dalla senatrice Soliani circa l'approfondimento del dibattito anche in sede di Assemblea, dibattito che in questa Commissione è stato molto tecnico anche per la presenza di esperti di settore. Condivide altresì la necessità di garantire al massimo livello la dignità dell'insegnamento della religione cattolica, in quanto presupposto imprescindibile nel quadro dei principi costituzionali. Peraltro, il provvedimento in esame potrà giovare della riforma dei cicli scolastici e dell'attuazione dell'autonomia scolastica, ciò che favorirà l'elevazione dell'intero corpo docente su tutto il territorio nazionale. Con riferimento all'intervento del senatore Gaburro, fa presente che nonostante l'alta percentuale degli studenti che si avvalgono dell'insegnamento, non va dimenticato che in talune zone quella percentuale si è ridotta e quindi occorre porre attenzione che quell'ora lasciata alla libera scelta non diventi un'ora di assoluto vuoto educativo.

Il sottosegretario Valentina APREA ringrazia a titolo personale e a nome del Governo il relatore Brignone per l'approfondita relazione e per gli interessanti spunti offerti al dibattito. Desidera poi chiarire il contesto normativo nel quale nasce il provvedimento e che consiste nella finalità di sancire la stabilità dello stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica, in modo da attuare il dettato delle norme pattizie. Proprio questo profilo concernente la necessità di adempiere a un preciso impegno concordatario, ha limitato la proposta del Governo, ma auspica che così come sollecitato soprattutto dalla senatrice Soliani il dibattito possa dare risalto agli aspetti qualitativi del provvedimento, in particolare con riferimento al sistema di garanzie di cui devono giovare anche gli insegnanti di religione cattolica e con riferimento anche alla elevata qualità del servizio da essi finora prestato. Certamente la percezione del sentimento religioso è notevolmente cambiato nel tempo e il Governo nella sua attività deve prendere atto anche di questa realtà, come prefigurato nel disegno di legge concernente le altre confessioni religiose; tuttavia non vanno dimenticati due aspetti fondamentali: da una parte, l'alta percentuale degli studenti che si avvalgono della religione cattolica, dall'altra il fatto che questa religione costituisce il punto di riferimento prevalente in Italia. Concorda poi con la necessità che la CEI riveda il sistema delle valutazioni dei titoli di studio ai fini della migliore qualificazione professionale degli insegnanti anche se ricorda che le nuove norme sul reclutamento non si basano più sul sistema delle equipollenze ma richiedono il possesso di titoli di studio specifici. Osserva poi che la regolamentazione della mobilità costituisce materia contrattuale e ricorda in proposito l'alto indice di mobilità riconosciuto agli insegnanti di sostegno: pertanto la questione andrebbe definita in quella sede. Certamente è auspicabile che le autorità ecclesiastiche si attengano in materia di passaggi ad insegnamenti di altra

cattedra non solo a criteri di rigore ma siano anche sensibili alle esigenze sottese a tali richieste. A tale proposito la legge può soltanto stabilire criteri e procedure che garantiscano la qualità dell'insegnamento di qualunque disciplina.

Il presidente ASCIUTTI propone quindi di fissare il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge n. 1877 (adottato quale testo base nella seduta del 21 gennaio) a mercoledì 26 febbraio alle ore 12.

La Commissione conviene e pertanto l'esame congiunto è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MERCLEDÌ 19 FEBBRAIO 2003

176^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Vice Presidente*

PEDRAZZINI

*Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Tassone.**La seduta inizia alle ore 8,50.**IN SEDE REFERENTE***(1629) PEDRIZZI. – Disposizioni per i progetti di adeguamento della strada statale Pontina n. 148 nel tratto Roma-Latina**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame rinviato nella seduta antimeridiana del 12 febbraio 2003.

Il presidente PEDRAZZINI dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore FORTE, pur comprendendo le ragioni del provvedimento – che verte su un tratto stradale di grande rilevanza non solo per la regione Lazio ma per il sistema viario nazionale – ritiene tuttavia che, proprio per questa rilevanza, le norme in esso contenute non siano sufficienti a risolvere la complessa situazione della viabilità in quella zona della regione Lazio. Infatti, i finanziamenti che si limiterebbero solo alla progettazione del tracciato, per un suo raddoppio, fino a Latina, non darebbero soluzione ai problemi di viabilità connessi al mercato nazionale ortofrutticolo di Fondi. Limitare gli interventi solo a questo tratto potrebbe al contrario aggravare i problemi della viabilità nel tratto successivo creando un imbuto. Ritiene in conclusione che un intervento limitato potrebbe essere poco risolutivo di un problema che invece deve essere affrontato in una visione più generale che consideri tutti gli aspetti connessi alla viabilità di quell'area e potrebbe al contrario aggravare la situazione esistente.

Il senatore CICOLANI dichiara di condividere le osservazioni avanzate dal senatore Forte in primo luogo perché ritiene che il percorso da seguire debba essere quello di una visione organica degli interventi nel settore dei trasporti senza eccezioni per il settore stradale. Oltretutto, ricorda che questo tratto stradale è già parte dell'accordo di programma tra lo Stato e la regione Lazio ed è già incardinato nella delibera CIPE del dicembre 2001. Poiché già inserito in una procedura più generale riterrebbe preferibile che il rafforzamento di questo tratto seguisse le procedure sopra ricordate. Preannuncia pertanto, a questo fine, la presentazione di emendamenti. Nel merito poi della questione ritiene che il senatore Forte abbia espresso con chiarezza il punto centrale del problema: non si può avere attenzione solo ed esclusivamente per il tratto Roma-Latina quando il tracciato generale è parte integrante del corridoio n. 8 che rappresenta un asse viario strategico verso il Sud tirrenico. Pensa pertanto che anche questo aspetto debba essere opportunamente inserito all'interno del provvedimento.

Interviene infine il presidente PEDRAZZINI che, dopo aver dichiarato di condividere pienamente le osservazioni espresse dai senatori Forte e Cicolani, giudica non accettabile un intervento parziale e avulso dal contesto generale. Inoltre invita ad una riflessione sul fatto che i finanziamenti sono relativi solo alla progettazione il che significa che la questione è ancora lontana dalla necessaria maturazione affinché il Parlamento possa intervenire con un intervento definitivo. Esprime quindi la sua condivisione circa la necessità di collocare la norma in una procedura come quella indicata dal senatore Cicolani. Ritiene dunque che la Commissione potrebbe decidere la fissazione di un congruo termine per la presentazione di emendamenti che consentano di inserire un intervento parziale all'interno di un contesto più generale.

Poiché non vi sono altri interventi dichiara quindi chiusa la discussione generale.

Interviene il relatore, senatore MENARDI, in sede di replica rilevando che le osservazioni fin qui avanzate sono per molta parte condivisibili; ritiene tuttavia che la Commissione non debba perdere l'occasione che il disegno di legge fornisce per agevolare un intervento nel quadro legislativo della viabilità stradale. Non sempre, infatti, in interventi di natura globale si riescono ad inserire situazioni locali che pure hanno un rilievo per la mobilità generale. Si dichiara tuttavia favorevole alla fissazione di un congruo termine per la presentazione di emendamenti che consenta ai commissari di ricondurre la questione ad un intervento più incisivo e strategico su un tratto stradale importante e probabilmente da estendere.

Il vice ministro TASSONE esprime l'attenzione del Governo su tutto quello che il Parlamento vorrà produrre in termini di produzione legislativa. Le questioni connesse alla viabilità nella strada Pontina, d'altra parte, sono note ed antiche ma proprio perciò di difficile soluzione con interventi

parziali: l'ottica che ormai prevale nell'ambito generale del settore dei trasporti è infatti quella di una compatibilità strategica dei vari sistemi di comunicazione e dell'intermodalità. Inoltre, come anche in questo caso, vi è un problema più generale di gestione della rete stradale Anas trasferita alle regioni. Dichiara pertanto di condividere le osservazioni avanzate dai senatori Forte e Cicolani circa l'opportunità che il disegno di legge rappresenta per un approfondimento della tematica della viabilità in una visione strategica e d'insieme nella quale ovviamente rientra anche il corridoio n. 8 tirrenico.

Il presidente PEDRAZZINI propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti a venerdì 28 marzo 2003 alle ore 13.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 9,30.

177^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GRILLO

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Tassone.

La seduta inizia alle ore 15,55.

IN SEDE REFERENTE

(1956) Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Muratori e Germanà; Perlini ed altri; Carli ed altri

(536) PROVERA. – Norme in materia di nautica da diporto

(743) GRILLO. – Disposizioni per il riordino ed il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico

(979) CUTRUFO ed altri. – Provvedimenti di sostegno del settore della nautica da diporto e del turismo nautico

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo sospeso nella seduta dell'11 febbraio 2003.

Poiché in sede di Ufficio di presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi si è svolta informalmente l'audizione dell'Associazione dei Porti turistici dell'Adriatico, il presidente GRILLO, prima di dare inizio alla discussione generale invita il vice ministro Tassone a riferire sul dibattito svoltosi alla Camera dei deputati in relazione alla questione riguardante la proprietà dei terreni su cui vengono costruiti i cosiddetti «porti a secco» e sulle ragioni che hanno indotto la Commissione trasporti della Camera dei deputati a sopprimere l'articolo 7 del testo, poi approvato, che disciplinava questo tema.

Il vice ministro TASSONE fa presente che alla Camera dei deputati la questione dei «porti a secco» non è stata poi risolta e si è deciso di sopprimere l'articolo 7 perché questo avrebbe comportato una spaccatura trasversale tra tutte le forze politiche, comprese quelle di maggioranza mentre, senza questo oggetto, il disegno di legge è stato approvato all'unanimità tanto dalla Commissione competente quanto dall'Assemblea. Effettivamente, la giurisprudenza sulla materia della proprietà dei «porti a secco» con vocazione turistica, costruiti in terreni privati, non è univoca e su questa materia il Governo si riserva di fornire tutti gli elementi tecnici di approfondimento che la Commissione ritenesse utili qualora decidesse di affrontare la materia con il ripristino di una norma che la disciplini.

La senatrice DONATI e il senatore Paolo BRUTTI, prima di dare inizio alla discussione generale, chiedono che siano ascoltati informalmente, in tempi ravvicinati, anche i rappresentanti dell'Associazione dei porti italiani, delle Capitanerie di porto e dell'Unione nazionale cantieri e industrie nautiche.

Il presidente GRILLO assicura che si farà carico di inserire nei lavori della Commissione per la prossima settimana le audizioni richieste.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MERCOLEDÌ 19 FEBBRAIO 2003

127^a Seduta*Presidenza del Presidente*

RONCONI

Interviene il sottosegretario di Stato alle politiche agricole e forestali Delfino.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1942) Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Bocchino ed altri

(1045) GASBARRI ed altri. – Misure per lo sviluppo dei servizi territoriali nei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.

(1056) IOVENE ed altri. – Misure per il sostegno delle attività economiche, agricole, commerciali, artigianali e sociali e per la valorizzazione del patrimonio naturale e storico-culturale dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti

(Parere alla 5^a Commissione. Esame congiunto. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore MINARDO riferisce alla Commissione, rilevando che i disegni di legge all'esame della Commissione muovono dalla comune esigenza di porre in essere delle misure volte al sostegno e alla valorizzazione di comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, definiti anche nel linguaggio normativo «piccoli comuni». Negli ultimi decenni si è verificato un lento ma costante fenomeno di spopolamento delle zone montane e rurali e nel contempo un trasferimento verso le aree urbane che apparivano offrire migliori e più comode condizioni di vita e di lavoro. Numerose sono state le conseguenze negative di tale fenomeno, specie quelle legate al sistema sociale e culturale di tutela e di sviluppo del territorio che hanno determinato un complessivo e quasi inarrestabile impoverimento di aree molto vaste e sparse in tutto il territorio nazionale.

I disegni di legge in esame intendono affrontare i problemi di tutti i «piccoli comuni» italiani, cioè quelli con popolazione pari o inferiore a

5.000 abitanti: con un approccio politico e parlamentare che dimostra grande consapevolezza e realizza un'azione di riequilibrio, di recupero e di sostegno, che avrà sicuramente sviluppi positivi in termini di insediamenti abitativi per le popolazioni locali e per nuove prospettive di sviluppo.

Sotto il profilo delle competenze legate al settore agricolo e forestale il disegno di legge prevede che i coltivatori diretti possano assumere in appalto sia da enti pubblici che da privati lavori relativi alla forestazione, alla difesa del suolo e dei beni boschivi.

In questo contesto si inserisce la norma che prevede la promozione e la valorizzazione dei prodotti agroalimentari, che per i piccoli comuni rappresentano non solo un momento di concreto sviluppo economico, ma anche un importante momento di recupero delle tradizioni socio-culturali che in molti casi possono diventare elemento identificativo attraverso una apposita cartellonistica ufficiale. Numerose sono inoltre le agevolazioni burocratiche e fiscali e le misure previste per il sostegno e lo sviluppo di attività agricole nei piccoli comuni. I provvedimenti in esame ben si inseriscono in quella organica politica di riequilibrio e di modernizzazione del Paese proprio partendo da realtà certamente piccole ma sicuramente importanti e ricche di tradizioni e di genuini prodotti agroalimentari.

Conclusivamente propone un parere favorevole con le osservazioni dianzi esposte.

Il senatore MURINEDDU osserva che il provvedimento affronta positivamente i problemi determinatisi per i piccoli comuni a seguito dello spopolamento delle campagne e del conseguente fenomeno di inurbamento che ha rappresentato, per moltissime aree del Paese, un impoverimento sotto tutti i profili. Ritiene al riguardo importante impostare iniziative che consentano di salvaguardare attività utili per l'intero Paese e anche per salvaguardare il territorio. Ritiene comunque che occorra evitare sforzi meramente proclamatori e realizzare interventi che consentano di procedere al risanamento dei piccoli comuni, alla realizzazione dei servizi primari e alla viabilità.

Il senatore BONGIORNO sottolinea il carattere positivo dell'approccio normativo del disegno di legge trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, ma richiama l'attenzione sull'esigenza di rivedere i parametri fondamentali utilizzati nel testo all'articolo 1, comma 2. Ritiene infatti che sia il tetto dei 5.000 abitanti, sia anche le condizioni elencate al citato comma 2, lettera a) b) e c) portino in alcuni casi ad escludere alcuni comuni che, pur presentando popolazione inferiore a tale tetto numerico, sono tuttavia particolarmente meritevoli di interventi di sostegno. Cita in particolare il caso di alcuni comuni delle isole minori, quali Pantelleria, la cui popolazione, pur non rientrando nei parametri scelti, vive in condizioni drammatiche anche sotto il profilo dei beni primari e dell'approvvigionamento di derrate alimentari. Alla luce di tale considerazione ritiene pertanto opportuno che nella sede di merito vengano apportate opportune

modifiche al testo, di cui conferma la validità, preannunciando l'orientamento favorevole del gruppo di Alleanza nazionale.

Il senatore AGONI conviene pienamente con le valutazioni espresse dal senatore Bongiorno, ritenendo che considerazioni analoghe possano essere svolte in relazione alla situazione dei comuni montani, che pure presentano situazioni meritevoli di intervento. Richiamando quindi la definizione, entro sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, di un elenco redatto sotto forma di DPCM, dei piccoli comuni ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 1, segnala l'opportunità di evitare discriminazioni, al fine di tenere conto delle oggettive situazioni delle varie realtà locali.

Il senatore COLETTI esprime una valutazione positiva sull'iniziativa legislativa che affronta la grave situazione in cui versano gli insediamenti abitativi di minori dimensioni, ricordando l'esistenza anche di realtà comunali con popolazioni anche con poche centinaia di abitanti. Ritiene pertanto opportuno che al provvedimento possano essere apportati dei correttivi, specialmente al fine di incrementare la dotazione finanziaria prevista nel testo, che ritiene insufficiente rispetto alla platea dei comuni che potranno usufruire delle provvidenze. In particolare sostiene l'esigenza di consentire ai comuni di accedere a dei mutui per realizzare opere infrastrutturali.

Il senatore PIATTI, nel dichiarare di condividere le valutazioni del senatore Murineddu, richiama l'attenzione sugli altri disegni di legge congiunti all'esame dell'A.S. 1942, approvato dall'altro ramo del Parlamento. In particolare richiama l'attenzione sul carattere positivo dell'approccio normativo di cui all'A.S. 1056, che, senza ricorrere a logiche assistenziali, prevede invece opportune forme di agevolazione sul piano economico e fiscale per le attività imprenditoriali e per un governo più razionale del territorio, oltre che forme di agevolazione diretta per i giovani agricoltori. Conclusivamente richiama infine l'opportunità di ripensare tali interventi secondo la logica dei distretti agricoli per un ulteriore perfezionamento della proposta normativa all'esame.

Nessun altro chiedendo di parlare, il PRESIDENTE dichiara chiuso il dibattito.

Il relatore MINARDO esprime apprezzamento per i contributi positivi emersi dal dibattito, convenendo sull'opportunità di contrastare i fenomeni di eccessivo inurbamento e di spopolamento dei comuni minori cui vanno attribuiti aiuti per la realizzazione di opere infrastrutturali. Quanto alle questioni sollevate in ordine ai criteri di fruizione delle provvidenze, osserva che è questione da affrontare più propriamente in sede di merito e ribadisce conclusivamente la valutazione positiva sul testo che contribui-

sce alla valorizzazione di realtà territoriali e di produzioni tipiche locali e alla conservazione e salvaguardia di importanti tradizioni agroalimentari.

Il sottosegretario DELFINO esprime apprezzamento per il provvedimento all'esame, che è frutto di un'iniziativa parlamentare ed è basato su un approccio che privilegia gli incentivi allo sviluppo. Dichiara infine di condividere l'esigenza che le risorse finanziarie siano indirizzate verso le situazioni di maggiore disagio.

Il PRESIDENTE, verificata l'esistenza del numero legale per deliberare, avverte che porrà in votazione il conferimento del mandato al relatore a redigere un parere favorevole con le osservazioni del tenore da lui proposto.

La Commissione conferisce all'unanimità mandato al relatore a redigere un parere favorevole, con le osservazioni del tenore da lui proposto.

IN SEDE REFERENTE

(1973) Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Molinari; Volontè ed altri; Misuraca e Amato; Losurdo ed altri; De Ghislanzoni Cardoli ed altri; Pecoraro Scanio ed altri; Marini ed altri

(583) EUFEMI ed altri. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato

(748) TURRONI. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato

(883) DE PETRIS e TURRONI. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato

(897) PICCIONI. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta dell'11 febbraio scorso.

Il presidente RONCONI dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore FLAMMIA, pur osservando che il testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento può essere considerato una base normativa di una certa utilità, anche per rimuovere l'ambiguità della situazione vigente, segnala pur tuttavia l'esistenza di alcune contraddizioni che suscitano una certa perplessità.

Ricordato che il Corpo forestale dello Stato è attualmente composto di circa 5.000 unità e dotato di circa 1.200 stazioni (cui sono addetti uno o due unità di personale), sottolinea la impossibilità che l'organismo svolga concretamente tutte le nuove funzioni previste. Ricordata inoltre la situazione dei servizi tecnici del Corpo forestale, ritiene estremamente contraddittorio prevedere nuove funzioni e non prevedere un potenziamento degli organici e delle strutture a livello periferico ed in particolare omettere di

istituire una dirigenza a livello periferico. In particolare il comma 6 dell'articolo 4 prevede appunto la facoltà per il personale del Corpo forestale dello Stato di chiedere di transitare, a domanda, nei ruoli dei servizi tecnici forestali della regione, il che determinerà un forte depauperamento dell'organico, come pure conseguenze negative si determineranno per il trasferimento, sempre alle regioni e agli enti locali, degli altri beni non indispensabili ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali del Corpo stesso.

Il senatore Flammia si chiede quindi come potrà operare il Corpo, se già attualmente, con la dotazione di organico esistente, incontra difficoltà nel perseguire tutte le finalità previste dalla legge, e segnala quindi il rischio di un Corpo forestale «solo virtuale», invitando quindi a chiarire gli aspetti contraddittori del testo anche in materia di convenzioni con le regioni.

Il senatore MINARDO, dichiarato di condividere l'ampia relazione svolta dal senatore Piccioni, rileva quindi come il disegno di legge in esame scaturisca da un lungo dibattito presso la Camera dei deputati nel quale sono prevalsi sia il principio del mantenimento di un Corpo forestale unico, a garanzia della funzionalità dello stesso, sia l'opportunità di uno stretto collegamento e coordinamento istituzionale con l'attività delle regioni.

Individua quindi come tratti caratterizzanti del nuovo ordinamento proposto sia la natura giuridica del Corpo forestale quale Forza di polizia dello Stato, sia i compiti del Corpo stesso legati alla difesa del patrimonio agropastorale, alla tutela ambientale, alla sicurezza agroalimentare e al controllo del territorio soprattutto nelle aree rurali e montane nel rispetto delle attribuzioni e delle competenze delle regioni e degli enti locali.

Valuta pertanto positivamente la volontà sottesa al provvedimento, che, pur nella complessa articolazione, è volto a identificare soluzioni per una problematica molto avvertita nel momento in cui le ricorrenti emergenze ambientali richiedono una efficace ed organica politica ambientale e a tutela del territorio.

La senatrice DE PETRIS sottolinea che il provvedimento approvato dall'altro ramo del Parlamento (che viene esaminato congiuntamente ad altri disegni di legge, fra cui due del gruppo dei Verdi), si inquadra pienamente nell'ambito della riforma del Titolo V della Costituzione e prevede al riordino del Corpo, che costituisce un Corpo di polizia ambientale dello Stato, cui va attribuito il merito di individuare oltre il 60 per cento dei reati ambientali. Nel richiamare le vicende che hanno portato all'annullamento, da parte dell'organo di giustizia amministrativa del Lazio del DPCM del 2001 (con cui era stato trasferito alle regioni il 70 per cento dell'organico del Corpo forestale), sottolinea come il gruppo dei Verdi sia stato fortemente schierato a difesa dell'unità del Corpo forestale dello Stato, pur nel rispetto delle competenze istituzionali delle regioni, sulla base della convinzione che la frammentazione del CFS non possa che

avere gravi ripercussioni nella lotta a tutela dei beni ambientali, del patrimonio boschivo, delle aree protette, del commercio clandestino di specie protette. Nel richiamare la complessità delle funzioni previste per il CFS, ricorda come gli articoli 3 e 4 delineano un quadro coerente di rapporti fra lo Stato e le regioni e individuano una forma di dipendenza multifunzionale da vari Dicasteri, con un ruolo prevalente del MIPAF e con la previsione di un apposito Comitato di coordinamento.

La senatrice De Petris osserva però che restano aperte alcune importanti questioni. In tema di personale e di dotazioni finanziarie, ricorda il tenore di un ordine del giorno, sottoscritto da senatori di vari gruppi politici durante l'esame dell'ultima legge finanziaria, volto a prevedere un consistente aumento della dotazione organica, laddove ora si prevede soltanto una possibilità di reintegro: se si valuta positivamente il nuovo quadro di competenze e di funzioni assegnate al Corpo, allora è indispensabile prevedere un incremento degli organici. Ritene altresì non condivisibile la prevista istituzione, per quel che riguarda la sicurezza alimentare, dell'organismo di coordinamento in materia di sicurezza alimentare di cui all'articolo 5 dell'A.S. 1973, ritenendo che – piuttosto che la creazione di un mero segretariato di coordinamento- sia opportuno procedere all'istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare, che è stata evocata anche nel dibattito della seduta in Commissione di ieri. Sottolinea altresì l'esigenza di affrontare più compiutamente i problemi di certificazione dei beni forestali e dei prodotti derivati, per un incremento di funzioni innovative da parte del CFS e per promuovere la gestione sostenibile del patrimonio forestale. Richiamando pertanto l'attenzione sull'opportunità di affrontare le questioni segnalate, auspica un andamento positivo del dibattito in Commissione.

Il senatore AGONI esprime osservazioni fortemente critiche sul provvedimento trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, in quanto ritiene che la diversità dei territori nelle varie realtà regionali richieda di privilegiare il trasferimento diretto di personale e di risorse alle regioni stesse. Il disegno di legge all'esame, invece di affidare la responsabilità alle regioni, sottrae alle medesime proprio quelle risorse e quel personale che già erano stati trasferiti dal noto DPCM del 2001, che, a suo avviso, è da ritenere ancora valido.

Il senatore BONGIORNO invita alla massima cautela nell'esaminare le questioni attinenti al Corpo forestale, in quanto ritiene che proprio la diversità delle situazioni territoriali e ambientali nelle varie regioni consigli fermamente di conservare l'unicità di indirizzi e controlli per quel che riguarda le funzioni del Corpo forestale dello Stato. Nel ricordare che la competenza primaria riguarda proprio la materia ambientale, valore primario di rilievo costituzionale, sottolinea che proprio la costituzione, da parte delle regioni a statuto speciale, di Corpi forestali a livello regionale suggerisce l'idea del coordinamento politico del territorio. Richiama inoltre l'attenzione sulla possibile disparità di trattamento che si potrebbe creare

per quei dipendenti del Corpo forestale dello Stato che operano in regioni a statuto speciale e per i quali non sarebbe percorribile l'ipotesi del trasferimento a domanda, prevista dall'articolo 4, comma 6. Conclusivamente, nel ricordare che la competenza primaria investe i profili ambientali, restati in capo allo Stato, conviene comunque sull'esigenza di affrontare concretamente i problemi organizzativi e di personale del Corpo, e invita a riflettere su quale sarà il futuro ruolo dei NAS alle dipendenze del MIPAF.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

INDUSTRIA (10^a)

MERCLEDÌ 19 FEBBRAIO 2003

117^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente***BETTAMIO***La seduta inizia alle ore 15,40.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva n. 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (n. 172)

(Parere ai Ministri per le politiche comunitarie, delle attività produttive e per l'innovazione e le tecnologie, ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 3 e dell'articolo 31 della legge 1 marzo 2002, n. 39. Esame e rinvio)

Il relatore BETTAMIO fa presente come il decreto legislativo, in attuazione della delega contenuta nell'articolo 31 della legge comunitaria per il 2001 (legge n. 39 del 2002), sia finalizzato al recepimento della direttiva europea 2000/31/CE, concernente taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno.

Tale direttiva, come è noto, costituisce uno dei cardini del programma di azione *e-Europe*, varato dalla Commissione europea con l'obiettivo di favorire il passaggio alla cosiddetta «società dell'informazione» mediante la diffusione della cultura informatica presso l'intera popolazione europea e la piena utilizzazione delle nuove tecnologie in ambito economico e sociale. In questo quadro, è evidente il ruolo strategico del commercio elettronico come mezzo per facilitare lo sfruttamento delle possibilità offerte dalla *new economy*, per contribuire allo sviluppo e alla modernizzazione dei mercati, agevolare la nascita di nuove forme di gestione imprenditoriale e promuovere nuove tipologie di commercio.

Ovviamente, il presupposto per la diffusione delle nuove tecnologie è la creazione di un clima di fiducia e di sicurezza tra le imprese e i cittadini sulla affidabilità del sistema, nonché un quadro giuridico che ne faciliti la realizzazione.

Oltre che all'armonizzazione delle discipline nazionali per la definizione di un bacino di scambi integrato a livello europeo, le norme contenute nella direttiva e, di conseguenza, nello schema che la recepisce nel nostro ordinamento vogliono assicurare la piena tutela di quanti svolgono attività economiche *on line* – sia come destinatari che come prestatori di servizi – attraverso una puntuale individuazione dei rispettivi diritti e delle relative responsabilità. In concreto lo schema si compone di 22 articoli. L'articolo 1, nell'enunciare le finalità del provvedimento, specifica che alcune materie – tra le quali gli aspetti fiscali del commercio elettronico, la tutela della riservatezza, le intese restrittive della concorrenza, le prestazioni di servizi informatici effettuate da soggetti stabiliti in Paesi non appartenenti allo spazio economico europeo – non rientrano nel campo di applicazione della normativa in esame. Sono comunque fatte salve le disposizioni sulla tutela della salute pubblica e dei consumatori e la normativa in materia di ordine pubblico, riciclaggio e traffici illeciti.

Dai riferimenti normativi contenuti nell'articolo 2, relativo alle definizioni, si chiarisce che per servizi della società dell'informazione si deve intendere qualsiasi servizio prestato dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica, mediante apparecchiature elettroniche di elaborazione e di memorizzazione dei dati, a richiesta individuale di un destinatario di servizi. Quest'ultimo è definito come la persona fisica o giuridica che utilizza un servizio della società dell'informazione, sia per scopi professionali che non. L'ambito di applicazione della normativa, pertanto, non riguarda solo i rapporti tra imprenditori e consumatori in senso stretto, ma può essere esteso anche ai contratti tra imprenditori.

L'articolo 3 specifica che la regolamentazione delle condizioni per l'accesso e l'esercizio dell'attività di prestazione di servizi della società dell'informazione da parte di soggetti stabiliti nel territorio italiano rientra nella sfera di applicazione della normativa italiana, pur nel rispetto del principio della libera circolazione dei servizi prestati da soggetti stabiliti in altri Stati membri. Limitazioni al principio della libera circolazione dei servizi sono ammessi o per particolari materie, elencate nell'articolo 4 dello schema, o per motivi di tutela degli interessi costituzionalmente garantiti, come specificato nell'articolo 5.

L'articolo 6 chiarisce che non è necessaria alcuna autorizzazione preventiva per l'accesso e l'esercizio dell'attività di prestatore di servizi *on line*, mentre le informazioni fondamentali e obbligatorie che il prestatore di servizi deve mettere a disposizione in modo diretto, permanente e facilmente accessibile sono elencate nel successivo articolo 7. Gli obblighi di informazione sono più stringenti nel caso di comunicazioni commerciali, cioè quelle destinate a promuovere i beni, i servizi o l'immagine di un soggetto che esercita un'attività economica. Le comunicazioni commerciali non sollecitate devono essere immediatamente identificabili come tali dal destinatario, al quale deve essere garantita la possibilità di opporsi al loro ricevimento in futuro. Le comunicazioni effettuate nell'ambito di una professione regolamentata devono comunque conformarsi alle relative regole di deontologia professionale.

Gli articoli dall'11 al 13 disciplinano i contratti conclusi per via elettronica, specificando le categorie per le quali è esclusa tale modalità ed elencando le informazioni che il prestatore del servizio deve necessariamente fornire al destinatario prima dell'invio dell'ordine.

Gli articoli da 14 a 16 disciplinano la responsabilità del prestatore di servizi che agisca come intermediario, distinguendo tra i casi di mera attività di trasmissione di informazioni (*mere conduit*), di memorizzazione intermedia e temporanea di informazioni effettuata allo scopo di rendere più efficace il successivo invio ad altri destinatari che ne facciano richiesta (*caching*) e di memorizzazione di informazioni fornite dal destinatario del servizio (*hosting*). Nel primo caso, (in cui rientrano, ad esempio, gli operatori telefonici) il prestatore di servizi non è responsabile delle informazioni trasmesse a condizione che non ne origini la trasmissione, non ne scelga il destinatario e non ne possa modificare il contenuto. Anche nel secondo caso, che è quello dei *provider* che si limitano a fornire l'accesso alla rete, la responsabilità è collegata ad interventi di manipolazione dei dati memorizzati. Nel terzo caso, cioè quello in cui il servizio consiste nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio stesso, (come, ad esempio, la messa a disposizione di uno spazio *server* per siti o pagine Web), l'intermediario non è responsabile se non è a conoscenza della illiceità delle informazioni memorizzate o se, essendone venuto a conoscenza, agisce prontamente per rimuoverle o renderle inaccessibili, su comunicazione delle Autorità competenti. Secondo la 1^a Commissione permanente del Senato, sarebbe opportuno eliminare tale ultimo riferimento, poiché l'esonero dalla responsabilità può ricorrere solo nel caso in cui il prestatore di servizi si attivi per la rimozione dei contenuti illeciti autonomamente, a prescindere da una richiesta dell'autorità giudiziaria.

L'articolo 17 dello schema, nel regolare la responsabilità civile del prestatore di servizi, da un lato esclude esplicitamente che egli sia assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni trasmesse o memorizzate, dall'altro gli impone di informare l'autorità giudiziaria qualora sia a conoscenza di presunte attività o informazioni illecite riguardanti un destinatario del servizio, e di collaborare con le autorità competenti nelle attività di identificazione e di prevenzione.

L'articolo 18 prevede l'elaborazione volontaria di codici di condotta da parte delle associazioni imprenditoriali, professionali e di consumatori, mentre l'articolo 19 ammette la composizione extragiudiziale delle controversie, realizzata anche attraverso organi che operano per via telematica.

L'articolo 19 istituisce presso il Ministero delle attività produttive un punto di contatto nazionale, con la finalità di favorire la diffusione delle informazioni sul contenuto e l'applicazione della normativa in esame. L'articolo 21, infine, definisce le sanzioni.

Il senatore COVIELLO ritiene che sia necessario compiere un adeguato approfondimento del provvedimento, che ha rilevanti implicazioni. Occorre valutare la congruità dello stesso alla Direttiva europea e il rispetto delle competenze delle Regioni. Condivide le osservazioni formu-

late dalla Commissione affari costituzionali, già richiamate dal Relatore, e considera opportuno valutare con attenzione le disposizioni concernenti le informazioni pubblicitarie e le comunicazioni commerciali delle professioni regolamentate. È necessario, infine, chiarire le competenze delle Autorità interessate.

Il senatore TRAVAGLIA concorda con l'esigenza di valutare in modo approfondito le diverse proposte concernenti la materia del commercio elettronico. Si sofferma, in particolare, sulla problematica concernente la utilizzazione della carta di credito.

Il senatore GARRAFFA è dell'avviso che potrebbero essere svolte alcune audizioni per approfondire aspetti significativi del provvedimento. Ritiene che potrebbe essere utile ascoltare le associazioni dei consumatori e il Garante della privacy.

Il senatore SEMERARO precisa che il provvedimento si occupa prevalentemente degli aspetti giuridici del commercio elettronico. Altre questioni, pur rilevanti, esulano quindi dalla portata delle norme proposte.

Il relatore BETTAMIO assicura che valuterà con grande attenzione le osservazioni che saranno formulate nel corso della discussione, non escludendo la possibilità di svolgere audizioni. Fa presente che, in materia, è stato presentato anche il disegno di legge n. 1767, primo firmatario il senatore Girfatti: anche del suo contenuto si terrà debito conto ai fini dell'espressione del parere.

Il seguito dell'esame viene infine rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore GARRAFFA fa presente che, nel corso del recente sopralluogo a Palermo, la delegazione delle Commissioni 5^a e 10^a si è impegnata a svolgere al più presto una audizione dei rappresentanti della società Ansaldo Breda sulla situazione degli stabilimenti situati nelle regioni meridionali. Chiede che si proceda in tal senso. Analoga iniziativa dovrebbe essere assunta anche con riferimento alla esternalizzazione dei servizi logistici della Telecom.

Il senatore COVIELLO concorda con le proposte formulate dal senatore Garraffa, dopo aver sottolineato le utili indicazioni che la delegazione parlamentare ha avuto modo di acquisire nel corso del sopralluogo compiuto in Sicilia.

Il presidente BETTAMIO fornisce assicurazioni rispetto alle proposte testé formulate.

La seduta termina alle ore 16,20.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCLEDÌ 19 FEBBRAIO 2003

138^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

RAGNO

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Viespoli

La seduta inizia alle ore 8,35.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazione**

Il sottosegretario VIESPOLI risponde all'interrogazione n. 3-00792, del senatore Viviani, con la quale l'interrogante chiede riscontri sulla mancata presentazione e distribuzione del rapporto ISFOL 2002, sugli orientamenti del Ministro del lavoro circa le pubblicazioni future dell'Istituto, ed infine sulla carenza di risorse destinate al funzionamento dello stesso.

Per quel che riguarda il primo punto, va rigettata come insostenibile la presunta ipotesi di censura da parte del Ministro, che sarebbe stata alla base della sospensione della presentazione, secondo l'interrogazione, e addirittura alla base della decisione di mandare al macero le copie del Rapporto, adombrata dal quotidiano «il Manifesto» all'indomani del rinvio dello stesso Convegno di presentazione. La distribuzione non è stata vietata o annullata, ma solo posposta – come del resto è prassi consolidata da anni per i Rapporti ISFOL – rispetto al Convegno di lancio, per il quale è tuttora in via di definizione una data compatibile con l'agenda degli impegni del Ministro e degli altri relatori. Il giudizio critico sulla nuova disciplina relativa all'immigrazione – la cosiddetta legge Bossi-Fini – contenuto in un passaggio del Rapporto, che, secondo l'interrogazione, avrebbe provocato la decisione del Ministro già contestata, va richiamato correttamente. In realtà, il Rapporto cita testualmente e con esplicita menzione delle fonti «qualche riserva» avanzata da taluni ambiti confindu-

striali intorno all'insufficiente sviluppo di interventi per l'integrazione sociale dei lavoratori stranieri, ma ricorda anche l'apprezzamento della stessa associazione di rappresentanza per alcuni istituti della stessa normativa, con particolare riferimento allo sportello unico istituito con l'articolo 6 della legge n. 189 del 2002. E d'altro canto, l'ISFOL ricorda come l'enfasi posta dalla disciplina in esame sul tema della sicurezza e sulla lotta all'immigrazione clandestina discenda direttamente dalle conclusioni della Presidenza del vertice di Siviglia della Commissione europea. Vi è materia per dire che, anche su un tema «fatalmente molto dinamico e controverso» – per usare le parole del Rapporto – l'analisi dell'ISFOL, assai misurata, si è orientata a dare conto della varietà delle posizioni e dei commenti, come è normale che sia per una istituzione pubblica di ricerca. Pertanto l'ipotesi in qualche misura maliziosa adombrata nell'interrogazione del senatore Viviani va considerata non fondata. Sul documento in discussione non vi sono, e non vi possono essere, motivi di doglianza da parte del Ministero del lavoro, la cui azione in materia di politica del lavoro, peraltro, viene valutata nel Rapporto 2002 in termini positivi in vari punti: per esempio, sull'efficace coinvolgimento delle Regioni nella messa a punto del Piano nazionale d'azione per l'occupazione, sulla responsabilità sociale delle imprese, e sul SIL-Sistema Informativo Lavoro.

Per quanto concerne gli orientamenti del Ministro circa le scelte editoriali dell'istituto, si ricorda che l'ISFOL, in quanto ente pubblico di ricerca, la cui autonomia scientifica resta impregiudicata, resta e deve restare autonomo anche per quanto concerne le linee di produzione, le strategie editoriali e naturalmente le singole pubblicazioni future. Le determinazioni in materia sono rimesse interamente ai competenti organi dell'Istituto. L'apprezzamento dei prodotti compete al Ministero, così come alla comunità scientifica e alle comunità professionali di operatori attivi nei diversi soggetti istituzionali e sociali che costituiscono storicamente l'ambiente di riferimento delle attività ISFOL: regioni ed enti locali, parti sociali, autonomie funzionali, associazioni di rappresentanza.

Per quanto riguarda poi le risorse destinate al funzionamento dell'ISFOL, la legge finanziaria per il 2003 ha effettivamente ridimensionato, rispetto all'anno precedente, la dotazione di risorse che vengono trasferite all'Istituto per le attività cosiddette istituzionali e per la copertura delle retribuzioni del personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, pari a circa 80 unità. Non si tratta di una penalizzazione specificatamente mirata, ma dell'esito di scelte generali in materia di finanza pubblica che – come dovrebbe essere noto – vengono a produrre effetti su diverse poste di bilancio. Bisogna però ricordare che la grandissima parte delle attività dell'Istituto viene finanziata con specifiche attribuzioni di Fondo Sociale Europeo disposte dal Ministero. Il finanziamento del FSE rimesso all'ISFOL – la cui consistenza è di molto superiore al predetto «finanziamento istituzionale», tant'è che serve tra l'altro a remunerare il lavoro di oltre trecento dipendenti a termine – non è stato affatto diminuito da parte del Ministero e potrà anzi essere incrementato a seguito

della riprogrammazione FSE del 2003: questo va detto a riprova delle reali intenzioni del dicastero vigilante rispetto all'Istituto.

In conclusione, il Ministero concorda nel merito con l'interrogazione laddove si parla dell'Istituto come di «un fondamentale strumento di ricerca, di monitoraggio e di proposta», e non si deve ritenere vi siano evidenze contrarie a questa valutazione. L'imminente chiusura della fase di commissariamento dell'Istituto e l'approvazione del nuovo Statuto saranno occasioni per confermare questo apprezzamento e per dare visibilità piena all'investimento del Ministero nei confronti del nuovo ISFOL. Analogamente, il Ministero – nel giudicare il Rapporto ISFOL un insostituibile strumento di analisi e di monitoraggio – conferma, per quanto di propria competenza, che i requisiti essenziali di indipendenza e di autonomia scientifica, lungi dall'essere in questione, saranno valorizzati nel nuovo statuto dell'Ente e continueranno a rappresentare il fondamento dell'attività di ricerca dell'Istituto.

Il senatore VIVIANI, nel dichiararsi parzialmente soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, sottolinea che l'ISFOL svolge da tempo funzioni rilevanti non soltanto ai fini dell'attività del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ma, più in generale, per le sorti dell'intero sistema formativo. Nato all'inizio degli anni settanta, con il compito istituzionale di effettuare rilevazioni e ricerche sulla formazione dei lavoratori, l'Istituto con il passare del tempo è diventato un punto di riferimento importante, oltre che per il Ministero del lavoro, anche per il Ministero della pubblica istruzione, per le regioni e per le parti sociali; l'attività di questi soggetti si è infatti fortemente avvantaggiata dell'apporto scientifico, di indagine, di monitoraggio e di assistenza tecnica fornito con sempre maggiore puntualità dall'Istituto stesso, che, in tal senso, ha rappresentato e rappresenta un fattore strategico di trasmissione della cultura europea della formazione. Per questi motivi, è necessario ribadire l'esigenza che l'ISFOL mantenga anche in futuro la sua autonomia per l'esercizio di tutti gli importanti compiti istituzionali assegnatigli.

L'interrogazione intendeva registrare il disagio derivante dal modo con cui si è andato definendo il rapporto con il Governo in carica, i cui rappresentanti hanno pubblicamente espresso critiche aspre nei confronti del Rapporto annuale 2001. A tali critiche, si aggiungono poi eventi quali il commissariamento e il discutibile modo con cui si è proceduto alla sostituzione del direttore: tutti questi elementi hanno determinato una condizione di precarietà che nuoce all'attività dell'Istituto. L'interrogazione non ha comunque ripreso i commenti, peraltro puntuali, apparsi sulla stampa quotidiana, ai quali ha invece fatto riferimento il rappresentante del Governo. Nel complesso – prosegue il senatore Viviani – occorre prendere atto del giudizio positivo espresso dal rappresentante del Governo sul Rapporto ISFOL 2002, ed è auspicabile pertanto che si provveda quanto prima alla sua presentazione e diffusione. Un altro punto di criticità, evidenziato nell'atto ispettivo in discussione, riguarda il finanziamento dell'ISFOL. È senz'altro vero che una parte dei proventi derivano

dal Fondo sociale europeo, ma si tratta di finanziamenti mirati non al funzionamento, bensì allo svolgimento di attività specifiche; è altrettanto innegabile che il Governo, nel disegno di legge di bilancio per il 2003, aveva originariamente soppresso lo stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro relativo al finanziamento delle spese correnti dell'ISFOL, poi ripristinato nel corso della discussione parlamentare, con una dotazione però inferiore a quella degli anni precedenti. Si è parlato, a questo proposito di una eccessiva entità delle collaborazioni, il che può anche essere vero, ma costituisce la conseguenza dell'intensificazione dell'attività, dovuta anche alle maggiori richieste provenienti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

In conclusione, il senatore Viviani auspica che la condotta futura del Governo sia coerente con i positivi intendimenti espressi dal Sottosegretario e sottolinea il ruolo centrale dell'ISFOL soprattutto per quel che riguarda l'integrazione tra la formazione professionale e il sistema dell'istruzione.

Il PRESIDENTE avverte che lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno è concluso.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della seduta di domani, giovedì 20 febbraio, è integrato con l'esame in sede referente del disegno di legge n. 2011, di conversione del decreto-legge n. 23, recante disposizioni urgenti per l'occupazione.

La seduta termina alle ore 8,50.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCLEDÌ 19 FEBBRAIO 2003

101^a Seduta*Presidenza del Presidente*

TOMASSINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Cursi.**La seduta inizia alle ore 15,40.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante norme di organizzazione del Ministero della salute (n. 170)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 18 febbraio 2003.

Il presidente TOMASSINI, dopo aver dichiarato di assumere le funzioni di relatore in sostituzione del senatore Salini, assente per un temporaneo impedimento, evidenzia che lo schema di parere, illustrato nel corso della seduta di ieri, è stato modificato alla luce delle osservazioni formulate dalla 5^a Commissione, nell'ambito del parere di propria competenza. Illustra quindi lo schema di parere, nella sua nuova formulazione, del seguente tenore:

«La 12^a Commissione, esaminato lo schema di regolamento in titolo, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

la nuova disciplina sull'organizzazione del Ministero della salute fa correttamente riferimento all'attuale riparto di competenze amministrative tra Stato ed enti territoriali – come definito dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, e dalla normativa di settore.

La revisione di tale riparto, infatti, può essere operata solo con disposizioni di rango legislativo ed esula, quindi, dall'ambito del presente schema; d'altra parte, la riforma del Titolo V della Costituzione richiede

comunque un'interpretazione restrittiva della vigente disciplina sulle competenze statali.

Sembra quindi opportuna un'individuazione meno analitica o meno ampia delle funzioni, delle singole direzioni generali, sull'esempio dell'articolo 2, comma 4, lettera a), dello schema, il quale si limita ad un generico riferimento alle «Professioni sanitarie e risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale»;

le norme di modifica delle dotazioni organiche devono garantire – come ha osservato la Commissione programmazione economica, bilancio del Senato – la congruenza con le effettive disponibilità di bilancio previste a legislazione vigente;

si rileva infine l'esigenza di una definizione congrua – e coerente con le altre soluzioni legislative e contrattuali già adottate – della posizione dei dipendenti del Ministero della salute già inquadrati come dirigenti sanitari di primo livello del ruolo sanitario, facendo in ogni caso salva la loro inclusione nell'ambito della dirigenza, così come per i dirigenti *ex secondo livello*».

Il Presidente pone quindi ai voti lo schema di parere in questione, previa verifica della sussistenza del numero legale per deliberare.

La Commissione approva.

IN SEDE REFERENTE

(58) EUFEMI ed altri. – Disciplina della ricerca e della sperimentazione biogenetica e istituzione di una Commissione parlamentare sulla bioetica

(112) TOMASSINI. – Norme in materia di procreazione assistita

(197) ASCIUTTI. – Tutela degli embrioni

(282) PEDRIZZI ed altri. – Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita

(501) CALVI ed altri. – Modifiche all'articolo 235 e all'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita

(961) RONCONI. – Disposizioni in materia di fecondazione medicalmente assistita

(1264) ALBERTI CASELLATI ed altri. – Norme in tema di procreazione assistita

(1313) TREDESE ed altri. – Norme in materia di procreazione assistita

(1514) Norme in materia di procreazione medicalmente assistita, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Giancarlo Giorgetti; Cè ed altri; Burani Procaccini; Cima; Mussolini; Molinari; Lucchese ed altri; Martinat ed altri; Angela Napoli; Serena; Maura Cossutta ed altri; Bolognesi e Battaglia; Palumbo ed altri; Deiana ed altri; Patria e Crosetto; Di Teodoro

(1521) Vittoria FRANCO ed altri. – Norme sulle tecniche di procreazione medicalmente assistita

(1715) D'AMICO ed altri. – Norme in materia di clonazione terapeutica e procreazione medicalmente assistita

(1837) TONINI ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita

(2004) GABURRO ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 58, 112, 197, 282, 501, 961, 1264, 1313, 1514, 1521, 1715, 1837, congiunzione con il disegno di legge n. 2004 e rinvio. Esame del disegno di legge n. 2004, congiunzione con i disegni di legge nn. 58, 112, 197, 282, 501, 961, 1264, 1313, 1514, 1521, 1715, 1837 e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 13 febbraio 2003.

Interviene il senatore TREDESE, relatore alla Commissione, che illustra brevemente i contenuti del disegno di legge d'iniziativa del senatore Gaburro ed altri. In particolare, evidenzia che tale provvedimento si caratterizza per la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, che circoscrive la possibilità di avvalersi delle tecniche di fecondazione artificiale alle sole coppie legate da vincolo coniugale da almeno due anni, per la mancata preventiva individuazione del numero massimo di ovociti da trasferire (che deve essere, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, tale da contenere in limiti naturali il rischio di abortività) nonché per l'introduzione di una disciplina transitoria atta a consentire alle coppie che hanno commissionato l'embrione, prima dell'entrata in vigore della legge, la possibilità di chiedere, entro 24 mesi, l'impianto di tali embrioni (preesistenti).

Ne propone quindi la congiunzione dell'esame con gli altri disegni di legge già all'ordine del giorno. Conviene la Commissione.

La senatrice BETTONI BRANDANI esprime il proprio dissenso per l'impostazione di fondo, sottesa al disegno di legge in titolo, atta a prefigurare una sorta di «Stato etico», che impone determinate concezioni filosofico-morali (enucleate dalle «gerarchie cattoliche») in materie attinenti invece alla sfera della coscienza individuale.

Evidenzia che il riconoscimento di diritti all'embrione potrebbe porsi in contrasto con il principio, contemplato nell'ambito del codice civile, che consente l'acquisto della capacità giuridica esclusivamente al momento della nascita (e non quindi in una fase anteriore rispetto a tale evento).

Osserva che nell'ambito di un giudizio di bilanciamento di valori costituzionalmente garantiti, il diritto alla salute di una persona giuridica (nel caso di specie le donne) deve necessariamente prevalere sul diritto alla vita, inerente ad un'entità (l'embrione) che non si configura come persona.

Ravvisa inoltre profili di incostituzionalità nell'ambito della disciplina del disegno di legge in titolo, soprattutto per quel che concerne i profili di ingiustificata disparità di trattamento ad essa conseguenti.

Esprime poi un giudizio negativo in ordine a talune disposizioni normative contenute nell'ambito del disegno di legge n. 1514, riguardanti il divieto di fecondazione eterologa, il divieto di produrre un numero di em-

brioni superiore a tre ed infine il divieto di crioconservazione degli embrioni.

Sottolinea in senso critico l'esiguità dei finanziamenti previsti per le tecniche di fecondazione non vietate, evidenziando a tal proposito che le stesse non vengono ricomprese nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza.

Interviene il senatore DEL PENNINO esprimendo un giudizio totalmente negativo in ordine alla disciplina contenuta nel disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati.

Auspica che le forze politiche di maggioranza non assumano atteggiamenti ispirati da «chiusure ideologiche» aprioristiche, prospettando l'opportunità che la Commissione modifichi radicalmente il testo in questione attraverso l'individuazione di una ragionevole soluzione di compromesso, atta ad evitare che valori di tipo etico vengano trasposti nell'ambito del diritto penale.

Fa inoltre presente che la tutela dell'embrione deve essere conciliata con altri diritti costituzionalmente garantiti, ossia con il diritto alla salute della donna e con la libertà della ricerca scientifica.

Rileva poi che il divieto di fecondazione eterologa, previsto nell'ambito del disegno di legge n. 1514, si connota come assoluto, non essendo consentita alcuna deroga, anche se giustificata alla luce di valutazioni di tipo medico-scientifico.

A seguito di tale proibizione è ragionevole supporre che le coppie che hanno le possibilità economiche si rivolgano a strutture sanitarie di altri paesi europei, al fine di sottoporsi alle pratiche di fecondazione eterologa, vietate invece in Italia.

Esprime poi un giudizio negativo al divieto di crioconservazione degli embrioni nonché alla limitazione a tre del numero di embrioni prodotti. Tali disposizioni proibitive risultano contrarie alla deontologia medica in quanto diminuiscono le possibilità di successo di tali pratiche mediche, con conseguente lesione del diritto alla salute della donna.

Sottolinea inoltre che la disposizione di cui all'articolo 13 del disegno di legge n. 1514 risulta gravemente lesiva del principio costituzionale della libertà di ricerca scientifica.

Evidenzia poi che il divieto di utilizzare gli embrioni «non impiantati» a fini di ricerca risulta illogico e contraddittorio.

Osserva inoltre che la clonazione rivolta a finalità terapeutiche costituisce un dovere etico del quale non si può non tener conto.

Conclude il proprio intervento prospettando, in riferimento alla materia *de qua*, una soluzione di tipo laico, rispettosa delle esigenze di progresso.

La senatrice FRANCO, dopo aver sottolineato la complessità della materia in questione, che involge profili di tipo etico, filosofico e religioso, prospetta l'opportunità di individuare idonei «punti di equilibrio»,

che tengano conto delle esigenze connesse al pluralismo morale nonché alla legittima aspirazione a procreare.

Nell'attuale contesto sociale la maternità viene sempre più ritardata nel tempo, con tutte le conseguenze di aumento dei casi di infertilità, a cui la medicina deve dare una risposta.

Fa presente poi che le pratiche di fecondazione artificiale sono diffuse non solo in Italia ma anche all'estero, sottolineando l'incongruità della disciplina eccessivamente proibitiva introdotta dal disegno di legge n. 1514. Tale normativa si pone in contrasto non solo con il principio della laicità dello Stato ma anche col diritto alla salute della donna, intesa nella sua valenza fisica, psichica e riproduttiva. Sottolinea poi l'incompatibilità della disciplina in questione con i principi desumibili dalla deontologia medica.

Evidenzia inoltre l'incongruità del divieto di crioconservazione degli embrioni, precisando che tale tecnica risulta essenziale per le pratiche mediche di fecondazione artificiale, aumentando le probabilità di successo connesse alle stesse.

Per quel che concerne la limitazione del numero degli embrioni prodotti a tre, fa presente che tale disposizione impedisce l'effettuazione di diagnosi «preimpianto», in quanto dalle audizioni effettuate è emersa l'assoluta incongruità di tale prescrizione, sul piano medico-scientifico.

Per quel che concerne il divieto di fecondazione eterologa, rileva che lo stesso è ispirato a principi etici che tuttavia non andrebbero trasposti sul piano giuridico, attenendo alla sfera della coscienza individuale.

Fa presente poi che il divieto di clonazione terapeutica risulta incongruo, condividendo invece il divieto di clonazione a fini riproduttivi.

Conclude il proprio intervento sottolineando che in alcuni paesi europei anche di impostazione cattolica, la disciplina in materia di procreazione medicalmente assistita risulta maggiormente evoluta rispetto a quella contenuta nel disegno di legge n. 1514.

Il presidente TOMASSINI, accogliendo i suggerimenti di alcuni Gruppi, propone di prorogare il termine di presentazione degli emendamenti, alle ore 18 di mercoledì 26 febbraio. La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCOLEDÌ 19 FEBBRAIO 2003

187^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente

MULAS

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio Tortoli.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE

(1753) Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Si passa alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 1, pubblicati in allegato ai resoconti dell'11 e del 18 febbraio scorso.

Previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione respinge l'emendamento 1.1, identico all'emendamento 1.2.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 e 1.9.

Il senatore TURRONI annuncia il voto favorevole del Gruppo dei Verdi sull'emendamento 1.10.

Il senatore GIOVANELLI esprime il voto favorevole del Gruppo dei Democratici di sinistra sull'emendamento 1.10, volto a specificare che taluni settori ambientali necessitano di una integrazione più che di un vero e proprio riordino complessivo della normativa.

Posto ai voti, l'emendamento 1.10 è respinto.

Il senatore GIOVANELLI dichiara il voto favorevole della propria parte politica sull'emendamento 1.11.

Posto ai voti l'emendamento 1.11 è respinto.

Posti separatamente ai voti, sono altresì respinti gli emendamenti 1.12, 1.13, 1.14 - identico all'emendamento 1.15 - 1.16, 1.17, 1.18, 1.19 - identico all'emendamento 1.20 - 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25 e 1.26.

Il senatore GIOVANELLI esprime il voto favorevole della propria parte politica sull'emendamento 1.27 dal momento che la materia della tutela delle acque è stata oggetto di riordino per effetto di un recente testo unico.

Il relatore, senatore SPECCHIA, fa presente al senatore Giovanelli che, come precisato dall'articolo 3, comma 1, lettera *b*), l'obiettivo dei futuri testi unici, in relazione a tale materia, non è tanto quello di procedere ad un riordino della normativa, quanto ad una sua semplificazione.

Posto ai voti, l'emendamento 1.27 - identico all'emendamento 1.28 - è respinto.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge poi gli emendamenti 1.29, 1.30, 1.31, 1.32 - identico all'emendamento 1.33 - 1.34, 1.35 e 1.36.

Il senatore GIOVANELLI, esprimendo il proprio assenso sull'emendamento 1.37, sottolinea che non esistono ragioni sufficienti per procedere, attraverso l'emanazione di un apposito testo unico, ad una riforma della normativa sulle aree protette.

Il senatore TURRONI, dichiarando il voto favorevole del Gruppo dei Verdi sull'emendamento 1.37, invita il relatore ed il rappresentante del Governo a considerare che su tale argomento insistono in maniera impropria alcuni principi e criteri direttivi indicati nell'articolo 3, comma 1, lettera *d*), poiché le previsioni, relative ad esempio alla estensione dell'area sottoposta a salvaguardia ambientale, non dovrebbero essere determinate con legge. Inoltre, sempre nello stesso contesto, suscita perplessità la previsione secondo la quale i vincoli disposti dalla pianificazione paesistica decadono con l'approvazione del piano del parco.

Il relatore, senatore SPECCHIA, ritiene pertinenti i rilievi formulati dal senatore Turrone e in tal senso, quando si esaminerà l'articolo 3, comma 1, lettera *d*), si potrà eventualmente valutare di riformulare il testo.

Il sottosegretario TORTOLI fa presente al senatore Turroni che la disposizione attinente alla decadenza dei vincoli disposti dalla pianificazione paesistica introdotta nel corso dell'esame presso la Commissione ambiente della Camera dei deputati, risulta in parte superflua perché già stabilita dalla normativa vigente.

Posto ai voti, l'emendamento 1.37 – identico all'emendamento 1.38 – è respinto.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge anche gli emendamenti 1.39, 1.40 e 1.41, identico all'emendamento 1.42.

Il senatore VALLONE invita il relatore ed il rappresentante del Governo ad approfondire quanto stabilito nell'emendamento 1.43.

Il relatore, senatore SPECCHIA, propone quindi l'accantonamento dell'emendamento 1.43.

L'emendamento 1.43 viene quindi accantonato.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 1.44 e 1.45 identico all'emendamento 1.46.

Il senatore GIOVANELLI, con riferimento all'emendamento 1.47, tiene a precisare che la propria parte politica non ha inteso presentare proposte sull'argomento relativo alla tutela penale dell'ambiente non solo perché l'oggetto della delega è già di per sé troppo vasto, ma soprattutto per diffidenza nei confronti di un Esecutivo che si è contraddistinto per la proposizione di sanatorie in ordine agli illeciti ambientali. Più in generale, è dell'avviso che non si debba aumentare ulteriormente l'area di intervento della normativa penale nei confronti degli illeciti ambientali ma che invece occorra una maggiore intensificazione dei controlli.

Inoltre, ribadita la differenza che intercorre tra il danno ambientale di rilievo pubblico, quale disciplinato dall'articolo 18 della legge n. 349 del 1986, e il danno ambientale di natura privatistica che invece trova tutela nell'ambito della responsabilità aquiliana prevista dall'articolo 2043 del Codice civile, ritiene opportuno dare risalto al primo tipo di danno.

Il senatore MONCADA LO GIUDICE concorda pienamente con le argomentazioni del senatore Giovanelli.

Il senatore RIZZI sottolinea che sulle materie chiamate in causa dall'emendamento 1.47 la Commissione Nordio, incaricata di riformare il Codice penale, sta effettuando il dovuto approfondimento.

Il relatore, senatore SPECCHIA, ritiene preferibile che l'articolato non venga modificato su tale punto, che eventualmente potrà essere nuo-

vamente approfondito quando la Commissione procederà all'esame degli emendamenti riferiti ai principi ed ai criteri direttivi delle deleghe.

Posto ai voti l'emendamento 1.47 è respinto.

Il senatore TURRONI esprime il voto favorevole della propria parte politica sull'emendamento 1.48, dal momento che appare necessario apprestare una più forte tutela nei confronti di coloro che subiscono danni ambientali.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 1.48.

Il senatore VALLONE dichiara il voto favorevole del Gruppo della Margherita sull'emendamento 1.49, considerando irragionevole l'esclusione della tutela risarcitoria in seguito ai reati ambientali.

Il senatore DETTORI precisa che ogniqualvolta si considera il danno all'ambiente bisogna far riferimento anche al fatto che lo stesso inevitabilmente investe la persona umana.

Posto ai voti l'emendamento 1.49 è quindi respinto.

Il relatore, senatore SPECCHIA, propone quindi l'accantonamento dell'emendamento 1.50.

L'emendamento 1.50 è quindi accantonato.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 1.51 – identico all'emendamento 1.52 – 1.53, 1.54, 1.55, 1.56, 1.57 – identico all'emendamento 1.58 – 1.59, 1.60, 1.61, 1.62, 1.63 – identico all'emendamento 1.64 – e 1.65.

Il senatore GIOVANELLI invita la Commissione ad approvare l'emendamento 1.66 nella convinzione che la riforma della *governance* ambientale dovrebbe mirare anche al rafforzamento degli strumenti economici, finanziari e fiscali a favore dello sviluppo sostenibile.

Il relatore, senatore SPECCHIA, ritiene che gli emendamenti 1.66 e 1.67 affrontano tematiche di sicuro interesse e pertanto ne richiede l'accantonamento in vista di una più approfondita valutazione degli stessi.

Il presidente MULAS accoglie la richiesta del relatore, senatore Specchia, di disporre l'accantonamento degli emendamenti 1.66 e 1.67.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge poi gli emendamenti 1.68, 1.69 – identico all'emendamento 1.70 – e 1.71.

Il senatore GIOVANELLI esprime l'assenso della propria parte politica sull'emendamento 1.72, volto a prevedere che i regolamenti esecutivi dei decreti legislativi entrino in vigore contestualmente ai decreti ministeriali che contengono la normativa tecnica.

Il senatore TURRONI, dopo aver osservato che l'emendamento in questione non dovrebbe essere sostitutivo del comma 2 dell'articolo 1 – potendo essere autonomamente inserito in qualsiasi altra parte dell'articolo stesso – ritiene che lo stesso affronti comunque un problema serio, relativo alla entrata in vigore, il più possibile determinata, degli strumenti attuativi dei decreti legislativi.

Il senatore MONCADA LO GIUDICE osserva che la contestualità delle normative regolamentari e tecniche appare improponibile.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

188^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
NOVI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio Tortoli.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(1753) Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana.

Si riprende la votazione degli emendamenti presentati all'articolo 1, pubblicati in allegato ai resoconti dell'11 e del 18 febbraio scorso.

Il senatore GIOVANELLI chiede l'accantonamento dell'emendamento 1.72.

Il presidente NOVI, accogliendo tale richiesta, dispone l'accantonamento dell'emendamento 1.72.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 1.73, 1.74, 1.75, 1.76, 1.77 e 1.78.

Il senatore GIOVANELLI dichiara il voto favorevole del Gruppo dei Democratici di sinistra sull'emendamento 1.79 dal momento che suscita forti riserve la previsione secondo la quale i decreti legislativi individuano gli ambiti della potestà regolamentare relativa alle regioni.

Il senatore TURRONI osserva che il comma 2 dell'articolo 1 richiama opportunamente il sesto comma dell'articolo 117 della Costituzione.

Il senatore MONCADA LO GIUDICE ritiene che quanto disposto nel comma 2 dell'articolo 1 sia rispettoso delle prerogative delle regioni.

Il relatore, senatore SPECCHIA, fa presente al senatore Giovanelli che sugli argomenti da lui richiamati ha presentato, in accoglimento di alcuni rilievi formulati dalla Commissione affari costituzionali, un apposito emendamento.

Il sottosegretario TORTOLI ricorda che la disposizione del comma 2 dell'articolo 1 – che il senatore Giovanelli intenderebbe sopprimere con l'emendamento 1.79 – è stata in realtà accolta favorevolmente proprio dalle regioni.

Posto ai voti, l'emendamento 1.79 è quindi respinto.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge poi gli emendamenti 1.80 e 1.81, identico all'emendamento 1.82.

Posto ai voti, l'emendamento 1.135 è accolto.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge quindi gli emendamenti 1.83, 1.84, 1.85, 1.86, 1.87, mentre accoglie l'emendamento 1.136.

Il senatore TURRONI dichiara il voto favorevole del Gruppo dei Verdi sull'emendamento 1.88, ritenendo che sui provvedimenti attuativi ed esecutivi debba essere comunque espresso il parere tanto delle competenti Commissioni parlamentari quanto della Conferenza unificata Stato-regioni.

Il senatore SPECCHIA invita il senatore Turroni a riproporre le questioni da lui richiamate nel corso dell'esame in Assemblea.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 1.88, 1.89 ed 1.90.

Il senatore VALLONE, anche a nome del senatore Dettori, il senatore ROLLANDIN e il senatore MONCADA LO GIUDICE aggiungono la propria firma all'emendamento 1.91 (nuovo testo).

Il senatore TURRONI aggiunge la propria firma ed esprime il proprio assenso sull'emendamento 1.91 (nuovo testo), pur ritenendo insufficienti i termini previsti per l'espressione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari.

Il senatore GIOVANELLI dichiara la propria astensione sull'emendamento 1.91 (nuovo testo), ritenendo che il termine ivi previsto di trenta giorni sia insufficiente per valutare gli schemi dei testi unici.

Posto ai voti, la Commissione accoglie l'emendamento 1.91 (nuovo testo), risultando quindi preclusi o assorbiti gli emendamenti 1.92, 1.93, 1.94, 1.95, 1.96, 1.97, 1.98, 1.99, 1.100, 1.101, 1.102, 1.103, 1.104, 1.105, 1.106, 1.107, 1.108, 1.109, 1.110, 1.111, 1.112, 1.113, 1.114, 1.115, 1.116, 1.117 e 1.118.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 1.119, 1.120 – identico all'emendamento 1.121 –, 1.122, 1.123, 1.124, 1.125, 1.126, 1.127, 1.128, 1.129, 1.130, 1.131 e 1.132.

Il senatore GIOVANELLI ritira l'emendamento 1.134 e manifesta le proprie perplessità sul contenuto del comma 7 dell'articolo 1.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 1.133.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 2, allegati al presente resoconto.

Il senatore GIOVANELLI illustra il complesso degli emendamenti presentati all'articolo 2 dai senatori del Gruppo dei Democratici di sinistra, soffermandosi sulle previsioni contenute nell'emendamento 2.1, volto ad introdurre principi e criteri direttivi più rigorosi e rispettosi della tutela ambientale, nonché negli emendamenti 2.10, 2.11 che mirano al miglioramento della protezione ambientale che non può essere sacrificata a vantaggio di una maggiore razionalizzazione e semplificazione delle procedure.

Il senatore MONCADA LO GIUDICE aggiunge la propria firma agli emendamenti 2.23 e 2.71.

Il senatore VALLONE rinuncia ad illustrare gli emendamenti presentati dai senatori del Gruppo della Margherita.

Il senatore ROLLANDIN illustra l'emendamento 2.3, volto a inserire nell'articolato un'espressione ricorrente nei testi normativi, nonché l'emendamento 2.59, che mira ad una semplificazione delle procedure previste dalla legge n. 70 del 1994.

Il senatore TURRONI, illustrando il complesso degli emendamenti presentati dai senatori del Gruppo dei Verdi, evidenzia che le proposte si muovono nell'ottica di un rafforzamento dei principi e dei criteri direttivi generali, soprattutto in alcuni ambiti come quelli dell'efficienza energetica o di una più rapida attuazione delle direttive comunitarie.

Il senatore SCOTTI rinuncia ad illustrare l'emendamento 2.58.

Il senatore MULAS, dopo avervi aggiunto la propria firma, rinuncia ad illustrare l'emendamento 2.62.

Il relatore, senatore SPECCHIA, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 2, ad eccezione degli emendamenti 2.23 e 2.71 - sui quali si rimette alle valutazioni del Rappresentante del Governo - e dell'emendamento 2.12, sul quale esprime parere favorevole in ordine alla prima parte dello stesso poiché l'obiettivo della semplificazione delle normative ambientali deve procedere di pari passo con quello del rafforzamento dei controlli. Invita quindi il senatore Turroni a riformulare l'emendamento 2.12, espungendo dal testo la seconda parte riferita alle sanzioni previste in caso di violazione delle disposizioni a tutela dell'ambiente.

Il senatore TURRONI riformula l'emendamento 2.12, nel senso suggerito dal relatore.

Il sottosegretario TORTOLI esprime parere contrario su tutti gli emendamenti, ad eccezione degli emendamenti 2.12 (nuovo testo), 2.23 e 2.71, sui quali esprime parere favorevole. Fa inoltre presente al senatore Rollandin che quanto da lui proposto con l'emendamento 2.3 appare pleonastico.

Il senatore GIOVANELLI ritira tutti gli emendamenti presentati all'articolo 2 dalla propria parte politica, ad eccezione degli emendamenti 2.10, 2.11, 2.23 e 2.71.

Posto ai voti, l'emendamento 2.2 risulta respinto.

Il senatore ROLLANDIN dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 2.3, tendente ad inserire nel testo un'opportuna precisazione a salvaguardia delle regioni a statuto speciale.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8 e – previa dichiarazione di voto favorevole da parte del senatore GIOVANELLI – gli emendamenti 2.10 e 2.11.

Posto ai voti, risulta accolto l'emendamento 2.12 (nuovo testo).

Con distinte votazioni, la Commissione respinge poi gli emendamenti 2.13, 2.14 – previa dichiarazione di voto favorevole da parte del senatore VALLONE – , 2.15, 2.18 e 2.19.

La Commissione, con distinte votazioni, accoglie poi l'emendamento 2.23, mentre respinge gli emendamenti 2.24, 2.25, 2.28, 2.29, 2.30, 2.32, 2.33, 2.36, 2.37, 2.38, 2.39, 2.40, 2.41, 2.73, 2.42, 2.43, 2.44, 2.45, 2.46, 2.47, 2.48, 2.49, 2.50, 2.51, 2.52, 2.53, 2.54, 2.55, 2.56, 2.57, 2.58, 2.59, 2.60 – identico all'emendamento 2.61 – 2.62, 2.63, 2.64, 2.66, 2.67, 2.68, 2.69 e 2.70.

Posto ai voti, è accolto l'emendamento 2.71.

Viene quindi approvato l'articolo 2, nel testo emendato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1753**Art. 2.****2.1.**

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – (*Principi e criteri direttivi generali*). – 1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 si conformano, nei rispetto dei principi e delle norme comunitarie e delle competenze per materia delle amministrazioni statali, nonché delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali, come definite ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, e fatte salve le prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, e del principio di sussidiarietà tra i vari livelli di governo statale, nazionale e locale, fatto salvo il compito dello Stato di determinare i principi e le norme che assicurino condizioni e garanzie uniformi di tutela dell'ambiente nel territorio nazionale, ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) garantire la salvaguardia, la tutela e il miglioramento della qualità dell'ambiente; la protezione della salute umana; l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali; la promozione sul piano internazionale delle norme destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello locale, regionale, nazionale, comunitario e mondiale come indicato dall'articolo 174 del trattato istituito dalla Comunità europea;

b) coordinamento, con l'invarianza del gettito, delle misure e degli interventi che prevedono incentivi e disincentivi, finanziari o fiscali, volti a sostenere, ai fini della compatibilità ambientale, l'introduzione e l'adozione delle migliori tecnologie disponibili, così come definite dalla direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996, tesi a rendere più efficienti le azioni di tutela dell'ambiente, a sostenere accordi volontari tra amministrazioni ed imprese finalizzati alla tutela ambientale al risparmio e all'efficienza energetica, nonché agevolare fiscalmente l'emissione di titoli finalizzati alla raccolta di risorse finanziarie da utilizzare per la tutela dell'ambiente;

c) piena e coerente attuazione delle direttive comunitarie, al fine di garantire elevati livelli di tutela dell'ambiente e di contribuire in tale modo alla stessa competitività dei sistemi territoriali e delle imprese, evitando fenomeni di distorsione della concorrenza;

d) il principio di prevenzione, tendente ad evitare la creazione di inquinamenti o danni ambientali; il principio di precauzione, affinché di fronte a pericoli di danni gravi o irreparabili la mancanza di piena certezza scientifica non impedisca l'adozione di misure efficaci per la prevenzione dei rischi; il principio di correzione e riduzione, per quanto possibile, degli inquinamenti e dei danni ambientali che si siano già verificati; il principio del «chi inquina paga», fermi restando gli interventi pubblici diretti a promuovere il risanamento ambientale e l'adozione di nuove tecnologie;

e) previsione di misure che assicurino la tempestività e l'efficacia dei piani e dei programmi di tutela ambientale, nonché dei controlli e dei monitoraggi ambientali anche attraverso la valorizzazione delle funzioni svolte dal sistema delle agenzie, con particolare riferimento al controllo preventivo;

f) garanzia di una più efficace tutela in materia ambientale anche mediante il coordinamento e l'integrazione della disciplina del sistema sanzionatorio, amministrativo e penale, fermi restando i limiti di pena e l'entità delle sanzioni amministrative già stabiliti dalla legge;

g) semplificazione, anche mediante l'emanazione di regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, delle procedure relative agli obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di produzione di documenti o di codificazione in materia ambientale;

h) riaffermazione e valorizzazione del ruolo delle regioni, sia in termini legislativi che amministrativi, adeguando le disposizioni legislative a quanto previsto dall'articolo 117 della Costituzione e tenendo conto della interconnessione della normativa in materia di tutela dell'ambiente con la normativa in materia di governo del territorio, alla valorizzazione del controllo preventivo del sistema agenziale, nonché alla promozione delle componenti ambientali nella formazione e nella ricerca;

i) adozione di strumenti economici volti ad incentivare l'adesione delle imprese, con particolare riferimento a quelle piccole o medie, ai sistemi di certificazione ambientale secondo le norme EMAS o in base al regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, e ad estendere il ricorso ad accordi volontari; introdurre agevolazioni amministrative nelle procedure autorizzative e di controllo per le imprese certificate secondo le predette norme EMAS o in base al citato regolamento 761/2001/CE, prevedendo, ove possibile, il ricorso all'autocertificazione».

2.2

VALLONE, DETTORI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – (*Principi e criteri direttivi generali*). – 1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 si conformano, nei rispetto dei principi e delle norme comunitarie e delle competenze per materia delle amministrazioni statali, nonché delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali, come definite ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, e fatte salve le prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, e del principio di sussidiarietà tra i vari livelli di governo statale, nazionale e locale, fatto salvo il compito dello Stato di determinare i principi e le norme che assicurino condizioni e garanzie uniformi di tutela dell'ambiente nel territorio nazionale, ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) garantire la salvaguardia, la tutela e il miglioramento della qualità dell'ambiente; la protezione della salute umana; l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali; la promozione sul piano internazionale delle norme destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello locale, regionale, nazionale, comunitario e mondiale come indicato dall'articolo 174 del trattato istitutivo della Comunità europea;

b) coordinamento, con l'invarianza del gettito, delle misure e degli interventi che prevedono incentivi e disincentivi, finanziari o fiscali, volti a sostenere, ai fini della compatibilità ambientale, l'introduzione e l'adozione delle migliori tecnologie disponibili, così come definite dalla direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996, tesi a rendere più efficienti le azioni di tutela dell'ambiente, a sostenere accordi volontari tra amministrazioni ed imprese finalizzati alla tutela ambientale al risparmio e all'efficienza energetica, nonché agevolare fiscalmente l'emissione di titoli finalizzati alla raccolta di risorse finanziarie da utilizzare per la tutela dell'ambiente;

c) piena e coerente attuazione delle direttive comunitarie, al fine di garantire elevati livelli di tutela dell'ambiente e di contribuire in tale modo alla stessa competitività dei sistemi territoriali e delle imprese, evitando fenomeni di distorsione della concorrenza;

d) il principio di prevenzione, tendente ad evitare la creazione di inquinamenti o danni ambientali; il principio di precauzione, affinché di fronte a pericoli di danni gravi o irreparabili la mancanza di piena certezza scientifica non impedisca l'adozione di misure efficaci per la prevenzione dei rischi; il principio di correzione e riduzione, per quanto possibile, degli inquinamenti e dei danni ambientali che si siano già verificati; il principio del «chi inquina paga», fermi restando gli interventi pubblici diretti a promuovere il risanamento ambientale e l'adozione di nuove tecnologie;

e) previsione di misure che assicurino la tempestività e l'efficacia dei piani e dei programmi di tutela ambientale, nonché dei controlli e dei monitoraggi ambientali anche attraverso la valorizzazione delle funzioni svolte dal sistema delle agenzie, con particolare riferimento al controllo preventivo;

f) garanzia di una più efficace tutela in materia ambientale anche mediante il coordinamento e l'integrazione della disciplina del sistema sanzionatorio, amministrativo e penale, fermi restando i limiti di pena e l'entità delle sanzioni amministrative già stabiliti dalla legge;

g) semplificazione, anche mediante l'emanazione di regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, delle procedure relative agli obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di produzione di documenti o di codificazione in materia ambientale;

h) riaffermazione e valorizzazione del ruolo delle regioni, sia in termini legislativi che amministrativi, adeguando le disposizioni legislative a quanto previsto dall'articolo 117 della Costituzione e tenendo conto della interconnessione della normativa in materia di tutela dell'ambiente con la normativa in materia di governo del territorio, alla valorizzazione del controllo preventivo del sistema agenziale, nonché alla promozione delle componenti ambientali nella formazione e nella ricerca;

i) adozione di strumenti economici volti ad incentivare l'adesione delle imprese, con particolare riferimento a quelle piccole o medie, ai sistemi di certificazione ambientale secondo le norme EMAS o in base al regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, e ad estendere il ricorso ad accordi volontari; introdurre agevolazioni amministrative nelle procedure autorizzative e di controllo per le imprese certificate secondo le predette norme EMAS o in base al citato regolamento 761/2001/CE, prevedendo, ove possibile, il ricorso all'autocertificazione».

2.3

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, KOFLER, PETERLINI, BETTA, ANDREOTTI, RUVOLO, SALZANO, FRAU

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «le prerogative riconosciute alle» con le seguenti: «le norme statutarie e le relative norme di attuazione delle».

2.4

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: «e del principio di sussidiarietà».

2.5

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «principio di sussidiarietà» con le seguenti: «principio di precauzione».

2.6

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «principio di sussidiarietà» aggiungere le seguenti: «tra i vari livelli di governo statale, nazionale e locale, fatto salvo il compito dello Stato di determinare i principi e le norme che assicurino condizioni e garanzie uniformi di tutela dell'ambiente nel territorio nazionale.».

2.7

VALLONE, DETTORI

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «principio di sussidiarietà» aggiungere le seguenti: «tra i vari livelli di governo statale, nazionale e locale, fatto salvo il compito dello Stato di determinare i principi e le norme che assicurino condizioni e garanzie uniformi di tutela dell'ambiente nel territorio nazionale.».

2.8

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, alinea, aggiungere le seguenti parole: «fatta salva la competenza dello Stato nel determinare il massimo livello di tutela ambientale in modo uniforme sul territorio nazionale».

2.9

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «della protezione della salute umana» con le seguenti: «di una più elevata protezione della salute umana e animale».

2.10

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «della protezione» con le seguenti: «di una più elevata protezione».

2.11

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «dell'utilizzazione accorta e razionale» con le seguenti: «più accorta, razionale e rispettosa dei limiti».

2.12

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) conseguimento di maggiore efficienza e tempestività dei controlli ambientali e delle sanzioni in caso di violazione delle disposizioni a tutela dell'ambiente».

2.12 (nuovo testo)

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) conseguimento di maggiore efficienza e tempestività dei controlli ambientali».

2.13

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

2.14

DETTORI, VALLONE

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) gli oneri per le procedure di autorizzazione ed i controlli sono, rispettivamente, a carico del soggetto che presenta la relativa istanza e del titolare o gestore dell'impianto sottoposto a controllo».

2.15

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) miglioramento dei livelli di investimento nella tutela ambientale, nel rispetto degli equilibri di bilancio».

2.16

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

2.17

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: «gettito» aggiungere le seguenti: «fiscale complessivo».

2.18

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: «introduzione»: aggiungere le seguenti: «di sistemi di contabilità ambientale».

2.19

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «e l'adozione»: aggiungere le seguenti: «di fonti energetiche rinnovabili pulite e di sistemi volti a raggiungere livelli progressivamente maggiori di risparmio energetico e riduzione delle emissioni».

2.20

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «24 settembre 1996»: aggiungere le seguenti: «nonchè a sostenere accordi volontari tra amministrazioni ed imprese finalizzati alla tutela ambientale».

2.21

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «24 settembre 1996»: aggiungere le seguenti: «nonchè il risparmio e l'efficienza energetica».

2.22

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «24 settembre 1996 nonchè»: aggiungere le seguenti: «a sostenere accordi volontari tra amministrazioni ed imprese finalizzanti alla tutela ambientale e».

2.23

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, nonchè»: aggiungere le seguenti: «il risparmio e l'efficienza energetica e».

2.24

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «rendere più» aggiungere le seguenti: «tempestive ed».

2.25

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), aggiungere le seguenti parole: «anche attraverso forme di sanzioni efficaci ed adeguate per garantire il ripristino della situazione ambientale ottimale a carico dell'autore delle violazioni o dell'inquinamento».

2.26

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: «agevolare fiscalmente l'emissione di titoli finalizzati alla raccolta di risorse finanziarie da utilizzare per la tutela dell'ambiente».

2.27

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) agevolare fiscalmente l'emissione di titoli finalizzati alla raccolta di risorse finanziarie da utilizzare per la tutela dell'ambiente».

2.28

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) attuazione ed applicazione delle direttive comunitarie, al fine di garantire elevati livelli di tutela dell'ambiente».

2.29

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: «elevati» con le seguenti: «il conseguimento di ottimali e migliori».***2.30**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: «e di contribuire» fino alla fine della lettera.***2.31**

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Al comma 1, lettera d), sopprimere le seguenti parole: «evitando fenomeni di distorsione della concorrenza».

2.32

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: «evitando» fino alla fine della lettera.

2.33

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «evitando fenomeni di distorsione della concorrenza» con le seguenti: «riducendo i tempi per l'applicazione della normativa comunitaria nel nostro paese».

2.34

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Al comma 1, lettera e), prima delle parole: «principi comunitari» aggiungere le seguenti: «più rigoroso rispetto dei».

2.35

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

2.36

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

2.37

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire la lettera f), con la seguente:

«f) eliminazione delle forme di valutazione di impatto ambientale (VIA) previste dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e dalla legge n. 55 del 2002, applicando a tutte le tipologie di opere la valutazione di impatto ambientale (VIA) ordinaria prevista dalla legislazione vigente».

2.38

VALLONE, DETTORI

Al comma 1, lettera f), sopprimere le seguenti parole: «estendendo, ove possibile, le procedure previste dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni».

2.39

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole da: «estendendo» fino alla fine della lettera.

2.40

VALLONE, DETTORI

Al comma 1, lettera f), sopprimere le seguenti parole: «, estendendo, ove possibile, le procedure previste dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443».

2.41

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera f), sostituire la parola: «estendendo» con la seguente: «eliminando».

2.73

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole da: «ove possibile» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «l'applicazione del principio dell'azione preventiva».

2.42

VALLONE, DETTORI

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche attraverso la valorizzazione delle funzioni svolte dal sistema delle agenzie, con particolare riferimento al controllo preventivo».

2.43

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera g), dopo la parola: «controlli» aggiungere le seguenti: «con particolare riferimento ai controlli preventivi».

2.44

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera g), dopo la parola: «monitoraggi» aggiungere le seguenti: «e delle ispezioni».

2.45

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «programmi di controllo» aggiungere le seguenti: «sui sistemi infrastrutturali, i sistemi produttivi, le centrali energetiche e».

2.46

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1 lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e delle agenzie indipendenti».

2.47

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1 sopprimere la lettera h).

2.48

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole da: «fermi restando» fino alla fine della lettera.

2.49

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

2.50

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera i), sopprimere il primo periodo.

2.51

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole da: «semplificazione» fino a: «n. 400» con le seguenti: «rafforzamento dell'efficienza e dell'efficacia, ai fini del controllo e della tutela ambientale».

2.52

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera i), sopprimere le parole da: «anche mediante» fino a: «n. 400».

2.53

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera i), sopprimere le parole da: «ai sensi» fino a: «n. 400».

2.54

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera i), sopprimere le parole: «di dichiarazione».

2.55

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera i), sopprimere le parole: «di comunicazione».

2.56

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera i), sopprimere le parole: «di denuncia».

2.57

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera i), sopprimere le parole: «o di notificazione».

2.58

MARANO, SCOTTI

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: «in materia ambientale» aggiungere le seguenti: «provvedendo anche mediante la revisione della legge 25 gennaio 1994 n. 70, recante norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, mediante la revisione del decreto 28 aprile 1998, n. 496 recante norme di attuazione per la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione e audit ambientale».

2.59

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, KOFLER, PETERLINI, BETTA, ANDREOTTI, RUVOLO, SALZANO, FRAU

Al comma 1, lettera i), alla fine del primo periodo, dopo le parole: «materia ambientale» aggiungere le seguenti: «provvedendo anche mediante la revisione della legge 25 gennaio 1994 n. 70 recante norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, mediante la revisione del decreto 28 aprile 1998, n.496 recante norme di attuazione per la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione e audit ambientale».

2.60

VALLONE, DETTORI

Al comma 1, lettera i), sopprimere il secondo periodo.

2.61TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera i), sopprimere il secondo periodo.

2.62

VALDITARA

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«i-bis) previsione di misure che incentivino le amministrazioni pubbliche all'utilizzo di vernici ecologiche e previsione, anche per acquisti o forniture di materiali verniciati, di una quota di riferimento per i materiali trattati con vernici ecologiche».

2.63TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

2.64

DETTORI, VALLONE

Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:

«l) rispetto del riparto di competenze legislative e regolamentari, di cui all'articolo 117 della Costituzione;».

2.65

MONTINO, GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, ROTONDO

Al comma 1, lettera l) dopo le parole: «riaffermazione del ruolo delle regioni» aggiungere le seguenti: «e degli enti locali».

2.66

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole da: «nell'attuazione» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «nel rafforzamento della tutela ambientale e del territorio».

2.67

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera l), sopprimere le parole da: «anche alla interconnessione» fino a «procedurale, unitario».

2.68

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera l), sopprimere le parole: «rispetto al quadro sanzionatorio amministrativo e penale».

2.69

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera l), sopprimere le parole: «e penale».

2.70

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«l-bis) rafforzamento della tutela penale dell'ambiente».

2.71

GIOVANELLI, TURRONI, DETTORI, VALLONE, IOVENE, GASBARRI, MONTINO, ROTONDO

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

«m-bis) sperimentazione e adozione di procedure e forme di contabilità ambientale negli enti pubblici territoriali e nello Stato».

2.72

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, RORONDO

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

«m-bis) sperimentazione, adozione e sviluppo di forme e procedure di contabilità ambientale negli enti pubblici territoriali e nello Stato».

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione
dei diritti umani

MERCOLEDÌ 19 FEBBRAIO 2003

41ª Seduta

Presidenza del Presidente
PIANETTA

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Marco Bufo, coordinatore generale dell'associazione non lucrativa di utilità sociale «On the road» e la dottoressa Stefania Scodanibbio, responsabile dei progetti nell'area balcanica della stessa organizzazione.

La seduta inizia alle ore 15,05.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti nella realtà internazionale: seguito dell'audizione di una rappresentanza della associazione di volontariato «On the road» sul tema della tratta delle donne a scopo di sfruttamento sessuale in Italia e nei paesi balcanici

Si riprende l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta dello scorso 12 febbraio e l'audizione della organizzazione di volontariato «On the road», interrotta per impegni concomitanti dei senatori nella seduta dello scorso 29 gennaio.

In apertura di seduta il presidente PIANETTA ringrazia gli ospiti ricordando che il 19 gennaio ha avuto luogo la prima parte dell'audizione, mentre nella giornata odierna potrà svilupparsi un dibattito con i senatori presenti. Invita Marco Bufo ad introdurre l'incontro con una sintesi molto schematica della natura e delle modalità dell'impegno di *On the road*.

Marco BUFO, coordinatore generale di *On the road*, sottolinea da un lato la complessità del fenomeno della tratta degli esseri umani, dall'altro come l'intervento della sua organizzazione si sia mosso su più livelli, di prevenzione, di assistenza, di formazione. La tratta porta non solo allo

sfruttamento a scopi sessuali, ma anche allo sfruttamento domestico, allo sfruttamento sul luogo di lavoro, addirittura allo sfruttamento nel campo dello sport attraverso il traffico di calciatori o altri sportivi extracomunitari. Per contrastare il fenomeno è indispensabile coinvolgere le istituzioni, ma non solo; anche le comunità locali svolgono un ruolo essenziale in quanto esse solo apparentemente soffrono la presenza sul territorio delle prostitute e delle organizzazioni criminali ad esse collegate; spesso membri delle comunità locali traggono vantaggio dalla situazione di sfruttamento, basti pensare alla possibilità di locare a prezzi molto alti e in nero appartamenti o locali. *On the road* svolge un lavoro diretto sul territorio, attivandosi per l'assistenza sanitaria, attività che va a vantaggio anche delle comunità locali, e per la prevenzione e la consulenza legale delle donne sfruttate. Inoltre si impegna per il reinserimento lavorativo delle donne attraverso 50 ditte che partecipano ad uno specifico progetto in materia. *On the road* ha partecipato dal 1998 al 2001 al comitato interministeriale che ha elaborato l'articolo 18 dell'attuale testo unico sull'immigrazione ed ha preso parte al tavolo di coordinamento nazionale sulla tratta. L'articolo 18 pone l'Italia all'avanguardia in materia di lotta alla tratta e ben 154 progetti sono stati avviati sulla base dell'importante strumento legislativo, ma ormai mancano i fondi; inoltre non tutte le questure d'Italia applicano uniformemente una legge che potrebbe costituire un modello anche a livello europeo.

La senatrice BOLDI chiede se vi siano collegamenti fra le organizzazioni criminali straniere che gestiscono la tratta e le organizzazioni italiane e quante ragazze trafficate si rivolgano di fatto alle autorità italiane o alle organizzazioni di settore per intraprendere un percorso di rientro nella società civile. Sarebbe inoltre interessante svolgere delle considerazioni sulla opportunità di togliere dalla strada le prostitute per tenerle in appositi spazi, appartamenti o altro, per capire se un provvedimento che si muovesse in questa direzione comporti rischi in ordine all'efficacia della lotta al traffico degli esseri umani.

Stefania SCODANIBBIO, responsabile dei progetti di *On the road* nell'area balcanica, sottolinea che mentre le organizzazioni criminali straniere non hanno sostanzialmente contatti fra loro, fitta è per contro la rete di collegamento con la malavita organizzata italiana. Certo tenere la prostituzione all'interno di spazi chiusi rende molto complesso contattare le vittime del traffico degli esseri umani ed avviarle su un percorso di recupero.

Marco BUFO ricorda che molti sfruttatori hanno attività di copertura che li rende invisibili alle forze dell'ordine e che le ragazze possono contattare chi può aiutarle solo attraverso le forze dell'ordine o i clienti; in questo senso può avere senso avviare una campagna di sensibilizzazione dell'opinione pubblica basata sul numero verde antitratta attivo presso il Ministero delle Pari Opportunità.

Il presidente PIANETTA chiede quali siano le principali difficoltà incontrate da *On the road* nella sua attività e se vi siano state minacce nei confronti delle ragazze che hanno aderito ai programmi dell'associazione.

Marco BUFO mette in rilievo la scarsità di fondi per il finanziamento dell'articolo 18 del testo unico sull'immigrazione e l'assenza di un efficace coordinamento tra le organizzazioni non governative impegnate contro la tratta degli esseri umani e le forze dell'ordine, il cui ruolo in questo contesto è fondamentale.

Stefania SCODANIBBIO ricorda tre casi di sparizione di ragazze coinvolte nei programmi di recupero di *On the road* in relazione ai quali successivamente si è scoperto avessero portato ad un nuovo coinvolgimento delle giovani nel traffico degli esseri umani.

Il senatore IOVENE chiede se vi sia collaborazione tra le organizzazioni non governative impegnate contro il traffico degli esseri umani e se vi siano esperienze simili a *On the road* all'estero.

Marco BUFO sottolinea come la legislazione italiana sia più avanzata di quelle di altri paesi europei, spesso legate a forme solo premiali di intervento; ricorda il caso del Belgio, e aspetti simili dei Paesi Bassi, nei quali solo le vittime che collaborano con le forze dell'ordine e denunciano gli sfruttatori hanno diritto all'assistenza. In Italia, tuttavia, ancora non si è riusciti ad approvare una legge che introduca il reato di traffico degli esseri umani nell'ordinamento.

Stefania SCODANIBBIO aggiunge come sia estremamente feconda la collaborazione con le organizzazioni non governative albanesi, che hanno personale molto preparato e motivato.

Il presidente PIANETTA, nel ringraziare ancora i rappresentanti di *On the road* per il qualificante contributo informativo apportato alla Commissione, dichiara conclusa la seduta.

Il seguito dell'indagine è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

MERCOLEDÌ 19 FEBBRAIO 2003

68ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
GIRFATTI

La seduta inizia alle ore 8,35.

OSSERVAZIONI E PROPOSTE SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, in materia di orario di lavoro, come modificato dalla direttiva 2000/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 2000 (n. 171)

(Osservazioni all'11ª Commissione: seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 12 febbraio.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore BEDIN sottolinea che il recepimento della direttiva del Consiglio 93/104/CE avviene in Italia con grande ritardo rispetto al termine ultimo del 23 novembre 1996, fissato dalla stessa direttiva per la sua trasposizione negli ordinamenti dei paesi membri. A tale riguardo vanno fatte due osservazioni. Innanzitutto non si è trattato di «dimenticanza» o di scarsa considerazione della materia, in quanto al recepimento della suddetta direttiva provvedeva già l'articolo 46 del progetto di legge n. 128, divenuto poi legge comunitaria 1995-1997. Quel riferimento è stato però stralciato nel corso del dibattito parlamentare; Parlamento e Governo, infatti, ritennero allora che fosse preferibile presentare uno specifico disegno di legge concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro. Nonostante tale vistosa inadempienza, che è valsa all'Italia una condanna della Corte di giustizia e l'avvio di un'ulteriore procedura di infrazione, significative evoluzioni in materia di orario di lavoro sono avvenute nel nostro paese in questi anni, sia in termini legislativi (in primo luogo attraverso il cosiddetto «pacchetto Treu»), sia sul piano della contrattazione collettiva e del dialogo sociale. In questo senso, del resto, il Governo ita-

liano aveva obiettato al parere motivato con il quale la Commissione aveva aperto la procedura di infrazione.

Nel corso del confronto tra Stato italiano e Commissione europea è intervenuto anche l'accordo interconfederale in materia di orario di lavoro tra Confindustria e sindacati, del 12 novembre 1997, che ha recepito i principi della direttiva che non trovavano fino ad allora riferimento nel nostro ordinamento interno, ma con riferimento al solo settore industriale. Si è quindi di fronte ad una trasposizione non completa della direttiva, piuttosto che ad un'elusione del problema. Sono comunque rimasti esclusi da una compiuta attuazione delle prescrizioni comunitarie i settori non industriali (servizi, artigianato, commercio, turismo), che sono quindi più sensibili all'attuale processo di trasposizione formale della direttiva.

A parere del senatore Bedin proprio questo è uno dei punti deboli dello schema di decreto dal punto di vista dei profili comunitari: il maggiore grado di assimilazione normativa dei «piccoli» con i «grandi» prospettato dallo schema di decreto appare, infatti, quanto meno in controtendenza con la «Relazione sulla riduzione dell'orario di lavoro della Commissione per gli affari sociali e l'occupazione» del Parlamento europeo che, sia pure in un contesto diverso, riconosceva nelle piccole e medie imprese e nelle micro-imprese i soggetti più sensibili alle politiche in materia di orario di lavoro. Dall'epoca di tale relazione il dibattito sull'orario di lavoro ha conosciuto un'evoluzione significativa, anche in relazione agli esiti dei diversi approcci sperimentati in concreto nei singoli Stati. In questo senso la direttiva europea del 1993, che ha fissato in 48 ore settimanali l'orario di lavoro massimo, ha influenzato in modo molto differenziato la disciplina dell'orario di lavoro negli Stati comunitari, che pure hanno sollecitamente adempiuto all'obbligo di recepimento della direttiva stessa. Tuttavia si evidenzia una certa convergenza sull'orario di lavoro che, secondo quanto rilevato dall'Osservatorio di Dublino della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, nel 2001 si è attestato su una media di 38,2 ore settimanali, un valore appena inferiore all'orario normale di 40 ore prescritto dall'ordinamento italiano fin dall'entrata in vigore del «pacchetto Treu». In ogni caso – registra l'Osservatorio di Dublino – la contrattazione collettiva gioca dappertutto un ruolo fondamentale nella determinazione dell'orario di lavoro, pur nelle diverse cornici normative.

In definitiva, in sede di recepimento della direttiva comunitaria, appare opportuno tenere conto da una parte dell'evoluzione interna del nostro ordinamento, che per alcuni aspetti appare più maturo dell'ordinamento comunitario, per altro verso delle indicazioni che vengono dai paesi europei che si sono adeguati alle prescrizioni della direttiva stessa, indicazioni che confermano il ruolo primario della contrattazione collettiva, pur nella necessaria cornice di un quadro normativo interno stabile e coerente. Il Governo italiano non sembra tuttavia propenso ad insistere perché le procedure applicate nel nostro paese abbiano riscontri in Europa, ma soprattutto – ed è uno degli aspetti negativi del provvedimento sotto il pro-

filo comunitario – nel decreto legislativo in titolo non sono applicati alcuni principi europei.

Lo schema di decreto introduce poi elementi di regressione dei livelli di tutela oggi esistenti in Italia in materia di orario di lavoro e si pone così in contrasto con la *ratio* stessa dell'intervento comunitario, finalizzato principalmente al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori. Contrasta inoltre con il principio della derogabilità *in melius*, in base al quale tra più fonti regolatrici del rapporto di lavoro prevale quella più favorevole al lavoratore. Inoltre, le modifiche che con il decreto legislativo il Governo propone alle tutele previste da leggi successive alla direttiva del 1993, nonché all'avviso comune del 1997, attuative di specifici contenuti della direttiva generale sull'orario di lavoro, sono in aperto contrasto con la clausola di non regressione del livello generale di protezione dei lavoratori, come previsto dal comma 3 dell'articolo 18 della direttiva 93/104/CE.

A suo parere, già questi elementi di carattere generale dovrebbero motivare un ripensamento dello schema di decreto, che la Giunta dovrebbe proporre alla Commissione competente e al Governo. A ciò si aggiungono specifici punti sui quali la compatibilità con la direttiva va approfondita. Tali aspetti riguardano gli apprendisti maggiorenni, i dipendenti a domicilio, il telelavoro. Inoltre, le deroghe alla disciplina della durata massima settimanale del lavoro previste dal comma 1 dell'articolo 16 dello schema di decreto non trovano fondamento nella direttiva. Tali deroghe riproducono quasi sempre alla lettera il contenuto dell'analogo capitolo dell'avviso comune tra le parti sociali del novembre 1997 per il settore industriale e sono contenute nell'articolo 17 della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro COM (2002) 336. È invece fuori dalla direttiva, e a suo parere va richiamato nelle osservazioni, l'articolo 17 del decreto, che estende l'ambito di applicazione delle deroghe sul lavoro notturno a fattispecie non contemplate né dalla direttiva 2000/34/CE, né dalla succitata proposta di codificazione. Sia la direttiva in vigore che quella in preparazione limitano la deroga alla sola durata dell'orario notturno, mentre la bozza di decreto introduce elementi di merito che vanno senz'altro oltre la direttiva.

In tema di lavoro notturno e del divieto che esso sia esercitato da lavoratrici gestanti e puerpere, il senatore Bedin sottolinea la necessità di provvedere, attraverso il decreto legislativo in titolo, anche alla risposta al parere motivato inviato dalla Commissione al Governo italiano, secondo il quale si ritengono incompatibili con la direttiva 76/207/CEE tutte le situazioni in cui nel periodo di divieto del lavoro notturno non sia mantenuta la retribuzione totale della lavoratrice gestante e puerpera. L'attuale normativa italiana al riguardo viola la direttiva 92/85/CE in combinato disposto con la direttiva 76/207/CEE.

Infine, da valutare sotto il profilo della legittimità costituzionale, e quindi della prevalenza della norma costituzionale su quella europea, è la norma sui riposi settimanali. L'articolo 9 dello schema di decreto, in-

fatti, pur prescrivendo che il lavoratore ha diritto ad un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive ogni sette giorni, non solo prevede alcune fattispecie che consentono l'esclusione da tale diritto, ma ammette anche la possibilità di ulteriori deroghe definite dai contratti collettivi. L'articolo 36, terzo comma, della Costituzione prevede, invece, che il lavoratore abbia diritto al riposo settimanale e non possa rinunziarvi. Pertanto, sarebbe quanto meno opportuno che si ammettesse la possibilità di deroga solo per via legislativa, e non mediante contrattazione collettiva, in considerazione del riconoscimento costituzionale del diritto al riposo settimanale.

In conclusione, il senatore Bedin propone che tali condizioni vengano prese in considerazione dal relatore per accompagnare le osservazioni che, a suo avviso, potranno essere favorevoli, a condizione che si tenga conto dei rilievi ora esposti.

Il presidente GIRFATTI ricorda che, secondo quanto sostenuto dal sottosegretario Sacconi, il Governo intende confermare entro il quadro legislativo la priorità della fonte contrattuale, prevedendo una clausola di salvaguardia e stabilendo altresì un limite di tempo affinché i contenuti contrattuali possano adeguarsi alla nuova normativa. Ritiene che i rilievi del senatore Bedin vadano valutati con attenzione, tenendo tuttavia conto di quanto esplicitamente dichiarato nella precedente seduta dal Sottosegretario Sacconi.

La senatrice DE ZULUETA circa i profili di compatibilità con le norme comunitarie dello schema di decreto legislativo in titolo, ritiene condivisibili i rilievi del senatore Bedin. Quanto alle scadenze temporali ricordate dal sottosegretario Sacconi, ritiene che la soluzione fornita dallo schema di decreto non sia accettabile. Infatti, le clausole dei contratti collettivi in materia di orario di lavoro vigenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo mantengono la loro efficacia fino alla data di scadenza dei contratti stessi, mentre, nelle ipotesi di contratti scaduti o di specifici accordi tra le parti, tali clausole hanno efficacia fino al 31 dicembre 2004. A suo parere, in applicazione delle norme comunitarie a cui fa riferimento il decreto, non è necessario compiere un passo così drastico. Ritiene pertanto si tratti di una forzatura, così come è già accaduto in relazione al decreto-legge n. 281 del 2002, recante il mantenimento in servizio di talune centrali termoelettriche; tale provvedimento verrà esaminato in Assemblea senza il parere della Giunta, quando non solo contrasta con le norme comunitarie, ma addirittura ne prescinde. Analogamente, nello schema di decreto legislativo in esame le norme europee di riferimento sono norme di garanzia, ma vengono utilizzate per annullare le tutele contenute nella normativa italiana in materia, compiendo così una forzatura.

Il senatore BASILE concorda con quanto sostenuto nella precedente seduta dal relatore e dal rappresentante del Governo. Ricorda che intento principale del Governo nell'emanazione del decreto legislativo è stato quello di evitare un'ulteriore sanzione da parte della Commissione, visto

che l'Italia è l'ultimo paese a non aver applicato la direttiva 93/104/CE. Alcune osservazioni del senatore Bedin rappresentano senz'altro motivo di riflessione, ma non va dimenticato che la direttiva di riferimento reca disposizioni che contrastano con i metodi di contrattazione seguiti in Italia e impone diverse modalità di regolamentazione della materia. Proprio per questo è intenzione del Governo introdurre una clausola di salvaguardia e stabilire un limite di tempo per l'adeguamento alla nuova normativa. In considerazione dell'evoluzione del settore, invita quindi il relatore Ciccanti a riferire sullo stato attuale della normativa vigente in materia di orario di lavoro. Da ultimo, esprime l'auspicio che la legge comunitaria per il 2003 venga varata entro l'anno di riferimento e che il nostro paese recepisca le direttive che non hanno ancora avuto seguito.

Il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Replica il relatore, senatore CICCANTI, che ringrazia tutti gli intervenuti per gli stimoli di riflessione offerti. I richiami, molto puntuali, del senatore Bedin alla normativa europea dovranno essere, anche insieme al Governo, approfonditi con la dovuta attenzione. Si impegna pertanto a redigere una proposta di osservazioni, da poter sottoporre alla Giunta nella prossima seduta.

Circa i rilievi mossi dalla senatrice De Zulueta, ricorda che il sottosegretario Sacconi aveva precisato che non è intenzione del Governo utilizzare il recepimento della direttiva comunitaria per spostare i tradizionali rapporti di forza tra le parti sociali. Pertanto, a suo parere, il decreto legislativo non potrà comportare una *reformatio in peius*, né si potrà regredire dalle conquiste sociali in materia di orario di lavoro.

Dopo che il senatore BASILE ha sollecitato la presenza del Governo nella prossima seduta, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo in titolo.

SULLE CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO EUROPEO STRAORDINARIO DI BRUXELLES DEL 17 FEBBRAIO

Il senatore BEDIN esprime soddisfazione per le conclusioni del Consiglio europeo straordinario, svoltosi a Bruxelles lo scorso 17 febbraio sulla crisi irachena. L'Unione europea sta trovando una convergenza in materia di politica estera e di sicurezza e questo rappresenta un passo molto importante, in considerazione del fatto che una politica estera e di sicurezza comune rappresenta il prossimo grande obiettivo da raggiungere, dopo quello della moneta unica.

Il presidente GIRFATTI e tutti i componenti della Giunta si associano alle espressioni di soddisfazione del senatore Bedin.

La seduta termina alle ore 9,20.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

MERCOLEDÌ 19 FEBBRAIO 2003

Presidenza del Presidente
Paolo RUSSO

La seduta inizia alle ore 13,45.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Audizione del presidente della provincia di La Spezia, Giuseppe Ricciardi
(Svolgimento e conclusione).

Paolo RUSSO, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Giuseppe RICCIARDI, presidente della provincia di La Spezia, riferisce sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Egidio BANTI (MARGH-U), a più riprese, e Paolo RUSSO, *presidente*, ai quali replica, prendendo più volte la parola, Giuseppe RICCIARDI, presidente della provincia di La Spezia.

Paolo RUSSO, *presidente*, ringrazia il dottor Giuseppe Ricciardi, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione dell'assessore alle politiche per l'ambiente del Comune di La Spezia, Renzo Cozzani.

(Svolgimento e conclusione).

Paolo RUSSO, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Renzo COZZANI, assessore alle politiche per l'ambiente del Comune di La Spezia, riferisce sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Egidio BANTI (MARGH-U) e Paolo RUSSO, *presidente*, ai quali replica Renzo COZZANI, assessore per le politiche dell'ambiente del comune di La Spezia.

Paolo RUSSO, *presidente*, ringrazia il dottor Renzo Cozzani, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione del presidente del circolo nuova ecologia di La Spezia, Paolo Varrella e del rappresentante del comitato difesa ambiente di Pitelli, Corrado Cuciniello

(Svolgimento e conclusione).

Paolo RUSSO, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Paolo VARRELLA, presidente del circolo nuova ecologia di La Spezia, e successivamente Corrado CUCINIELLO, rappresentante del comitato difesa ambiente di Pitelli, riferiscono sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Egidio BANTI (MARGH-U), al quale replicano Paolo VARRELLA, presidente del circolo nuova ecologia di La Spezia e Corrado CUCINIELLO, rappresentante del comitato difesa ambiente di Pitelli

Paolo RUSSO, *presidente*, ringrazia il dottor Paolo Varrella, il dottor Corrado Cuciniello, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,50.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,
di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo
e vigilanza in materia di immigrazione

MERCOLEDÌ 19 FEBBRAIO 2003

Presidenza del Presidente
Alberto di LUCA

Interviene il Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno, prefetto Anna Maria D'Ascenzo.

La seduta inizia alle ore 14,05.

Sulla pubblicità dei lavori

Il deputato Alberto di LUCA, *Presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Audizione, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera, del Prefetto Anna Maria D'Ascenzo, Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Alberto di LUCA, *Presidente*, introduce il tema oggetto dell'audizione del Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno, prefetto Anna Maria D'Ascenzo, che è accompagnato dal prefetto Sabatino Marchione.

Il Prefetto Anna Maria D'ASCENZO svolge un ampio intervento sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni il deputato Gian Paolo LANDI DI CHIAVENNA (AN) e il deputato Ciro ALFANO (UDC).

Il Prefetto Anna Maria D'ASCENZO risponde alle considerazioni e ai quesiti che gli sono stati posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione ed osservazione.

Il deputato Alberto di LUCA, *Presidente*, ringrazia il Prefetto Anna Maria D'Ascenzo e tutti i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia

MERCOLEDÌ 19 FEBBRAIO 2003

Presidenza del Presidente
Maria BURANI PROCACCINI

La seduta inizia alle ore 14,20.

AUDIZIONI

Audizione del sottosegretario per il lavoro e le politiche sociali, Grazia Sestini, sul piano d'azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva 2002-2004

(Rinvio dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento della Camera)

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, avverte che il sottosegretario Sestini ha comunicato alla presidenza di essere impossibilitata a raggiungere la Commissione all'orario fissato per la seduta odierna a causa del protrarsi del dibattito in materia di politica estera presso il Senato.

Sull'ordine dei lavori

Il deputato Tiziana VALPIANA (RC) fa presente di essere giunta a conoscenza del fatto che ad alcuni deputati, per la maggior parte appartenenti alla Commissione giustizia della Camera, è pervenuto un invito ad un convegno, organizzato dal ministro delle pari opportunità, che si terrà a Milano l'8 marzo sulla tematica del parto, al quale è prevista anche la partecipazione del ministro Sirchia.

Sottolinea il fatto che la Commissione infanzia, così come del resto la Commissione affari sociali, sia stata esclusa da tale iniziativa, pur rientrando la materia trattata pienamente nelle sue competenze e chiede alla presidenza di assumere le idonee iniziative affinché il ministro per le pari opportunità rispetti le competenze del Parlamento.

Esprime infine disappunto per la circostanza che a tale iniziativa non siano state chiamate a dare un contributo le parlamentari firmatarie di due

proposte di legge in materia nè i rappresentanti degli operatori sanitari del settore.

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, rilevando a sua volta di non essere a conoscenza dell'iniziativa in questione, ritiene che la seduta della Commissione fissata per domani, cui è prevista la partecipazione del ministro per le pari opportunità, possa costituire l'occasione per manifestare allo stesso ministro le riserve testè formulate e consentire a quest'ultimo di fornire i necessari chiarimenti. Per parte sua, ricordando di aver sottoscritto una delle proposte di legge richiamate dal deputato Valpiana, sottolinea la sua convinzione che il parto sia un momento fondamentale che condiziona la vita futura del bambino e che occorra contrastare la tendenza ad una sua eccessiva medicalizzazione, anche allestendo ambienti idonei affinché si svolga in sicurezza e in un'atmosfera serena, ad esempio prevedendo negli ospedali ingressi riservati alle partorienti.

Il deputato Piera CAPITELLI (DS-U), nel condividere i rilievi del deputato Valpiana, evidenzia che il mancato coinvolgimento della Commissione infanzia risulta tanto più grave in considerazione della competenza interdisciplinare che la caratterizza, che deve essere adeguatamente tenuta in considerazione, oltre che in occasione della predisposizione di norme in materia di infanzia ed adolescenza, anche quando si operi sul piano della preparazione di un contesto culturale idoneo a favorire la migliore applicazione delle norme stesse.

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, ribadendo che tali riserve potranno essere riproposte direttamente al ministro nella seduta di domani, sottolinea l'opportunità di prevedere un'audizione del professor Citarella, membro del Comitato dell'ONU per i diritti del fanciullo e curatore per l'Italia della Sessione speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNGASS), al fine di suggerire – alla luce dei risultati della Sessione medesima – eventuali integrazioni da apportare al piano di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva 2002-2004 nell'ambito del parere che la Commissione infanzia è chiamata ad esprimere prima dell'adozione del piano stesso da parte del Consiglio dei ministri.

Sollecita altresì un analogo contributo da parte dei membri della Commissione, allo scopo di elaborare un parere il più possibile condiviso.

Dà infine conto delle valutazioni emerse nel dibattito svolto nella seduta di ieri sull'attività prevista per il gruppo di lavoro in materia di salute per l'infanzia.

In considerazione dell'imminente inizio del dibattito di politica estera alla Camera, apprezzate le circostanze, rinvia lo svolgimento dell'audizione all'ordine del giorno a data da concordarsi.

La seduta termina alle ore 14,45.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'affare Telekom-Serbia**

COMMISSIONE PLENARIA

MERCOLEDÌ 19 FEBBRAIO 2003

Presidenza del Presidente
Enzo TRANTINO

La seduta inizia alle ore 14.

Rinvio dello svolgimento delle audizioni dell'ambasciatore Luigi Cavalchini, già capo di gabinetto del ministro degli affari esteri *pro tempore* Lamberto Dini, e dell'onorevole Gaetano Rasi, già rappresentante del Ministero delle poste e telecomunicazioni nel consiglio d'amministrazione di Telecom Italia

Enzo TRANTINO, *presidente*, tenuto conto che presso il Senato è ancora in corso il dibattito sulla situazione irachena e che alle ore 15 alla Camera sono previste comunicazioni del Presidente del Consiglio sulla medesima materia, acquisita la disponibilità dell'ambasciatore Cavalchini e dell'onorevole Rasi, rinvia lo svolgimento delle loro audizioni alla seduta di mercoledì 26 marzo 2003, a partire dalle ore 14.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,10.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

SOTTOCOMMISSIONI

BILANCIO (5^a) **Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 19 FEBBRAIO 2003

161^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Maria Teresa Armosino.*

La seduta inizia alle ore 9,20.

*(1985) Conversione in legge del decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13, recante disposizioni urgenti in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata
(Parere alla 1^a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)*

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO consegna agli atti della Sottocommissione una documentazione elaborata dal Ministero dell'interno in risposta a taluni rilievi svolti dal relatore.

Il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante norme di organizzazione del Ministero della salute (n. 170)

(Osservazioni alla 12^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole condizionato)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore GRILLOTTI, tenuto conto dell'andamento del dibattito, illustra la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta a condizione che la modificazione alla dotazione organica ivi prevista sia apportata solo in quanto risulti contestualmente garantita la coerenza finanziaria con le effettive disponibilità di bilancio previste a legislazione vigente.».

Dopo che il senatore CADDEO ha dichiarato il proprio voto contrario su tale proposta di parere in quanto non sembra risolvere le problematiche finanziarie emerse nella stessa relazione del relatore, tale proposta di parere, posta ai voti, risulta approvata.

La seduta termina alle ore 9,30.

162^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 15,50.

(1296) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità

(Parere alla 2^a Commissione su emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame, ad eccezione degli emendamenti 1.14, 1.19, 3.1 (limitatamente al comma 1, lettera l), 3.50, 8.30, 8.31, 8.32, 8.67, 1.37 e 8.0.1. Parere in parte favorevole, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 6 febbraio scorso.

Il relatore FERRARA, per quanto di competenza e in relazione al parere reso sul testo, rileva che, per gli emendamenti 3.1 (limitatamente al comma 1, lettera c)), 3.12, 3.16, 3.36, 3.42, 3.46, 4.35, 4.51, 4.193, 4.195, 8.73, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 8.14, 8.15, 8.16, 8.17, 8.18, 8.19, 8.20, 8.21, 8.28, 8.29, 8.39, 8.42, 8.43, 8.74 (nuovo testo), 8.68, 10.4, 10.6, 10.7 e 10.17 occorre valutare la compatibilità delle relative disposizioni che sembrano comportare nuovi o maggiori oneri con

una clausola di copertura configurata quale limite massimo di spesa, mentre per gli emendamenti 1.13, 3.2, 3.4, 3.5, 3.11, 3.13, 3.33, 3.34 e 13.4 la suddetta compatibilità non sembra comunque sussistere. Segnala, inoltre, gli emendamenti 2.2, 3.7, 8.0.100, 8.0.101, 8.0.102, 8.0.103, 8.0.104, 8.0.105 e 8.0.106 che sembrano comportare maggiori oneri privi della necessaria copertura finanziaria. Occorre poi valutare – eventualmente chiedendo la predisposizione della relazione tecnica – gli effetti degli emendamenti 1.14, 1.19, 3.1 (limitatamente al comma 1, lettera l)) e 3.50, in quanto intervengono in relazione alla progressione economica e/o di carriera dei magistrati.

Occorre, altresì, valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 8.30, 8.31, 8.32 e 8.67. Ricorda infine che sugli emendamenti 1.37 e 8.0.1 è stata richiesta la predisposizione di un'apposita relazione tecnica e che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Interviene il senatore MICHELINI per rilevare come l'emendamento 8.74 (nuovo testo), che va comunque analizzato distintamente in relazione alle disposizioni che lo compongono, non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto la prevista delega di funzioni amministrative è finalizzata comunque a conseguire risparmi di spesa in relazione alla nuova articolazione delle sedi degli uffici giudiziari, prevista nell'emendamento stesso.

Dopo un breve intervento del senatore MORANDO, inteso a prospettare la sostituzione nel testo dell'emendamento 8.74 (nuovo testo) della parola: «nonché» con le parole: «per la», interviene il presidente AZZOLINI per rammentare come le osservazioni del relatore sull'emendamento in questione appaiano conformi all'orientamento espresso dalla Commissione in sede di esame del disegno di legge n. 1545, inerente le disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, preso atto delle osservazioni del relatore, esprime avviso contrario su tutti gli emendamenti segnalati, in quanto comportano maggiori oneri privi della necessaria copertura finanziaria.

Preso atto delle dichiarazioni del Rappresentante del Governo, il relatore FERRARA propone il seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi, ad eccezione degli emendamenti 1.14, 1.19, 3.1 (limitatamente al comma 1, lettera l)), 3.50, 8.30, 8.31, 8.32, 8.67, 1.37 e 8.0.1, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta, ad eccezione degli emendamenti 3.1 (limitatamente al comma 1, lettera c)), 3.12, 3.16, 3.36, 3.42, 3.46, 4.35, 4.51, 4.193, 4.195, 8.73, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 8.14, 8.15, 8.16, 8.17, 8.18, 8.19, 8.20, 8.21, 8.28, 8.29, 8.39, 8.42, 8.43, 8.74 (nuovo testo) 8.68, 10.4, 10.6, 10.7, 10.17, 1.13, 3.2, 3.4, 3.5, 3.11, 3.13, 3.33, 3.34, 13.4, 2.2, 3.7, 8.0.100, 8.0.101, 8.0.102, 8.0.103,

8.0.104, 8.0.105 e 8.0.106, sui quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Posta ai voti, tale proposta è approvata dalla Sottocommissione.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

(893) *Disciplina dell'attività archeologica subacquea*

(Parere alla 7^a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 28 febbraio scorso.

Il relatore VIZZINI, nel rammentare quanto già riferito in sede di esame del testo nella precedente seduta, fa presente che vi sarebbero le condizioni per superare i profili problematici che presenta il provvedimento.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO osserva che i rilievi, a suo tempo formulati dal relatore, appaiono superabili mediante la sostituzione all'articolo 1, comma 4, delle parole: «nel caso di attività svolte direttamente dal» con la parola: «del». Per quanto riguarda l'articolo 2, comma 1, i problemi relativi alla copertura finanziaria appaiono superabili mediante una riformulazione del penultimo periodo che renda esplicita la circostanza che per la realizzazione delle attività ivi previste è utilizzato personale dipendente dal Ministero per i beni e le attività culturali, nell'ambito delle rispettive competenze professionali e nei limiti della dotazione organica, ovvero da concessionari incaricati e comunque nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. Per quanto riguarda gli emendamenti, esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1, 2.1, 2.2, 2.4, 2.3, 2.0.1 e 2.0.2 e favorevole sui restanti emendamenti.

Il relatore VIZZINI, preso atto delle osservazioni del Governo, propone un breve rinvio dell'esame per approfondire l'idoneità delle soluzioni prospettate.

Prende atto la Sottocommissione ed il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

FINANZE E TESORO (6^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 19 FEBBRAIO 2003

20^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Costa, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 5^a Commissione:

(1942) Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Bocchino ed altri: parere favorevole con osservazioni;

alla 8^a Commissione:

(1956) Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Muratori e Germanà; Perlini ed altri; Carli ed altri: parere favorevole;

alla 9^a Commissione:

(1973) Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Molinari; Volontè ed altri; Misuraca e Amato; Losurdo ed altri; De Ghislanzoni Cardoli ed altri; Percoraro Scanio ed altri; Marini ed altri: parere favorevole;

alle Commissioni 10^a e 12^a riunite:

(1690) Disposizioni finalizzate alla prevenzione del gozzo endemico e di altre patologie da carenza iodica: parere di nulla osta.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 1^a e 4^a RIUNITE

(1^a - Affari costituzionali)

(4^a - Difesa)

Giovedì 20 febbraio 2003, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COSSIGA. – Nuovo ordinamento dei servizi di informazione e sicurezza (233).
- MANFREDI ed altri. – Servizi informativi per la sicurezza della repubblica e tutela del segreto (550).
- Modifiche ed integrazioni alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, recante istituzione ed ordinamento dei Servizi per l'informazione e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato (1513).
- COSSIGA. – Attribuzione al Comitato parlamentare per il controllo dei servizi di informazioni e di sicurezza e per il segreto di Stato (CO-PACO) di compiti e correlative funzioni afferenti al contrasto, alla prevenzione e alla repressione del terrorismo interno e internazionale, nonché attribuzione in via permanente dei poteri di Commissione parlamentare d'inchiesta (1598).
- LAVAGNINI. – Nuove norme sul sistema informativo per la sicurezza (1604).
- VITALI ed altri. – Disposizioni concernenti la non opponibilità del segreto di Stato nel corso di procedimenti penali relativi a delitti di strage e terrorismo (1647).
- RIPAMONTI. – Esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage ed estensione delle disposizioni del codice di procedura penale relative al segreto di Stato (ar-

- articoli 202 e 256) ai processi penali che proseguono con le norme pre-
vigenti (1702).
- PALOMBO. – Nuovo ordinamento dei servizi di informazione per la
sicurezza e disciplina del segreto di Stato (1748).
 - Massimo BRUTTI. – Nuove norme sul sistema di informazione per la
sicurezza e sul segreto di Stato (1819).

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 20 febbraio 2003, ore 15

IN SEDE REFERENTE

- I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
- PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua
italiana (993).
 - CORTIANA ed altri. – Norme in materia di pluralismo informatico e
sulla adozione e diffusione del *software* libero nella pubblica ammini-
strazione (1188).
 - Modifiche agli articoli 83, 84, e 86 del testo unico delle leggi recanti
norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di attri-
buzione dei seggi nell'elezione della Camera dei deputati (1972) (*Ap-
provato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unifica-
zione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sanza ed altri; Fon-
tana; Fontana*).
 - Conversione in legge del decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13, recante
disposizioni urgenti in favore delle vittime del terrorismo e della crimi-
nalità organizzata (1985).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- PIZZINATO ed altri. – Norme speciali per la città di Milano (1410).
 - DEL PENNINO ed altri. – Norme per l'istituzione delle città metropo-
litane (1567).
- III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – EUFEMI ed altri. – Mo-
difiche alla Costituzione concernenti la formazione e le prerogative del
Governò e il potere di scioglimento anticipato delle Camere (617).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TONINI ed altri. – Norme per la stabilizzazione della forma di governo intorno al Primo Ministro e per il riconoscimento di uno Statuto dell'opposizione (1662).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 92, 94 e 134 della Costituzione (1678).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MALAN ed altri. – Norme per l'introduzione della forma di Governo del Primo ministro (1889).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – NANIA ed altri. – Modifica degli articoli 55, 70, 71, 72, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 87, 92 e 94 della Costituzione (1898).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'AMICO. – Norme sul Governo di legislatura e sullo Statuto dell'opposizione (1914).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TURRONI ed altri. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione, in materia di forma del Governo (1919).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BASSANINI ed altri. – Modifica degli articoli 49, 51, 63, 64, 66, 71, 72, 74, 76, 77, 82, 83, 88, 92, 94, 95, 134, 138 della Costituzione e introduzione dei nuovi articoli 58-bis, 81-bis, 82-bis, 98-bis, nonché della nuova disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa (1933).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DEL PENNINO e COMPAGNA. – Norme sulla forma di governo basata sull'elezione diretta del Primo Ministro. Modifica degli articoli 49, 72, 88, 92, 93 e 94 della Costituzione (1934).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CADDEO ed altri. – Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (340). (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di sinistra – l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- MULAS ed altri. – Modificazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sull'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo (911).
- ROLLANDIN ed altri. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (363).
- CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE. – Proposta di modifiche ed integrazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante «Norme per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo» (1913).

- DATO. – Proposta di modifiche ed integrazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (1929).

V. Seguito dell'esame del documento:

- MALABARBA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti verificatisi a Genova in occasione del «G8» (*Doc. XXII*, n. 13).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459 recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero (n. 168).

BILANCIO (5^a)

Giovedì 20 febbraio 2003, ore 9

IN SEDE CONSULTIVA

Esame congiunto dei disegni di legge:

- BASTIANONI. – Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati (255).
- MULAS ed altri. – Norme in materia di riordinamento della medicina trasfusionale (379).
- TOMASSINI. – Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati (623).
- CARELLA. – Modifiche alla legge 4 maggio 1990, n. 107, recante disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati (640).
- CARELLA. – Istituzione delle banche di sangue di cordone ombelicale (658).

- MASCIANI ed altri. – Modifiche alla legge 4 maggio 1990, n. 107, recante disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati (660).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- AZZOLLINI ed altri. – Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, relativamente alla denominazione e al contenuto della legge finanziaria. Delega al Governo in materia di conti pubblici (1492).
- MORANDO ed altri. – Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, relativamente al Titolo I, IV e V, in tema di riforma delle norme di contabilità pubblica (1548).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti (1942). (*Approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Bocchino ed altri*).
- GASBARRI ed altri. – Misure per lo sviluppo dei servizi territoriali nei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti (1045).
- IOVENE ed altri. – Misure per il sostegno delle attività economiche, agricole, commerciali, artigianali e sociali e per la valorizzazione del patrimonio naturale e storico-culturale dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (1056).

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 20 febbraio 2003, ore 14,45

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui nuovi modelli organizzativi per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali: audizione di rappresentanti della Confindustria.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Giovedì 20 febbraio 2003, ore 15,15

IN SEDE REFERENTE**I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:**

- RONCONI ed altri. – Modifiche alla legge 28 ottobre 1999, n. 410, in materia di ordinamento dei consorzi agrari (1794).
- BALBONI e BONATESTA. – Modifica dell'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, concernente i consorzi agrari provinciali (638).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (1973). (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Molinari; Volontè ed altri; Misuraca e Amato; Losurdo ed altri; De Ghislanzoni Cardoli ed altri; Pecoraro Scanio ed altri; Marini ed altri*).
- EUFEMI ed altri. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (583).
- TURRONI. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (748).
- DE PETRIS e TURRONI. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (883).
- PICCIONI. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (897).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MUZIO ed altri. – Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo (223).
- BRUNALE ed altri. – Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo (524).
- RONCONI ed altri. – Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ed alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, e successive modificazioni, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi (779).

-
- ZANOLETTI. – Modifica della legge 16 dicembre 1985, n. 752, recante: «Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo» (1357).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 20 febbraio 2003, ore 15,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva n. 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, in materia di orario di lavoro, come modificato dalla direttiva n. 2000/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 2000 (n. 171).

IN SEDE REFERENTE

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo in materia di incentivi alla occupazione, di ammortizzatori sociali, di misure sperimentali a sostegno dell'occupazione regolare e delle assunzioni a tempo indeterminato nonché di arbitrato nelle controversie individuali di lavoro (848-*bis*). (*Risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea il 13 gennaio 2002 degli articoli 2, 3, 10 e 12 del disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- MANZIONE. – Modifica all'articolo 4 della legge 11 maggio 1990, n. 108, in materia di licenziamenti individuali (514).
- RIPAMONTI. – Modifiche ed integrazioni alla legge 11 maggio 1990, n. 108, in materia di licenziamenti senza giusta causa operati nei confronti dei dipendenti di organizzazioni politiche o sindacali (1202).

II. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2003, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione (2011).
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 20 febbraio 2003, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- EUFEMI ed altri. – Disciplina della ricerca e della sperimentazione biogenetica e istituzione di una Commissione parlamentare sulla bioetica (58).
- TOMASSINI. – Norme in materia di procreazione assistita (112).
- ASCIUTTI. – Tutela degli embrioni (197).
- PEDRIZZI ed altri. – Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita (282).
- CALVI ed altri. – Modifiche all'articolo 235 e all'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita (501).
- RONCONI. – Disposizioni in materia di fecondazione medicalmente assistita (961).
- ALBERTI CASELLATI ed altri. – Norme in tema di procreazione assistita (1264).
- TREDESE ed altri. – Norme in materia di procreazione assistita (1313).
- Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (1514). (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Giancarlo Giorgetti; Cè ed altri; Burani Procaccini; Cima; Mussolini; Molinari; Lucchese ed altri; Martinat ed altri; Angela Napoli; Serena; Maura Cossutta ed altri; Bolognesi e Battaglia; Palumbo ed altri; Deiana ed altri; Patria e Crosetto; Di Teodoro*).
- Vittoria FRANCO ed altri. – Norme sulle tecniche di procreazione medicalmente assistita (1521).
- D'AMICO ed altri. – Norme in materia di clonazione terapeutica e procreazione medicalmente assistita (1715).

- TONINI ed altri – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (1837).
 - GABURRO ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (2004).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 20 febbraio 2003, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione (1753) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Giovedì 20 febbraio 2003, ore 14

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulla gestione delle forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale da parte degli enti preposti e sulle prospettive di riforma nazionale e comunitaria della disciplina relativa:

- Esame del documento conclusivo.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia**

Giovedì 20 febbraio 2003, ore 14

- Esame della risoluzione 7-00190 Bolognesi ed altri, in materia di adozioni internazionali.
-